

TURCHIA

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo), CASO ÖCALAN contro TURCHIA Sentenza del 12 marzo 2003 Ricorso n° 46221/99. SENTENZA INTEGRALE. La Corte si è pronunciata riguardo alle doglianze relative alla pena di morte, ai trattamenti inumani che avrebbe subito il ricorrente, alla sua detenzione ed alle modalità del processo ritenuto non equo.

(traduzione non ufficiale della sentenza integrale, a cura della dott. Loredana Tassone)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

PRIMA SEZIONE

CASO ÖCALAN c.Turchia*(Ricorso n.46221/99)*

SENTENZA

STRASBURGO

12 marzo 2003

Sul caso Öcalan c. Turchia,

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (prima sezione), riunitasi in una camera composta da :

E. PALM, *presidente*,
W. THOMASSEN,
GAUKUR JÖRUNDSSON,
R. TÜRME,
C. BİRSAN,
J. CASADEVALL,
R. MARUSTE, *giudici*
e M. O'BOYLE, *cancelliere di sezione*

Dopo averla deliberata in camera di consiglio il 26 febbraio 2002, ed il 22 gennaio e 10 febbraio 2003,

Rende la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data :

PROCEDURA

1§. All'origine del caso vi è il ricorso (n° 46221/99) indirizzato contro la Repubblica Turca con cui un cittadino di questo Stato, Abdullah Öcalan (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 16 febbraio 1999 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2§.. Il ricorrente é rappresentato davanti alla Corte dagli avvocati Ahmet Avsar, Dogan Erbas, Irfan Dünder, Hasip Kaplan, Aysel Tugluk, Immihan Yasar, Mükrime Tepee Filiz Köstak, avvocati all'albo di Istanbul, gli avvocati Hatice Korkut e Kemal Bilgiç, avvocati del foro d'Izmir, gli avvocati Mahmut Sakar e Reyhan Yalçındag, avvocati del foro di Diyarbakir, l'avvocato Niyazi Bulgan, avvocato del foro di Gaziantep, l'avvocato Aydin Oruç, avvocato del foro di

Denizli, e l'avvocato Mark Muller, avvocato a Londra. Il governo turco (« il Governo ») é rappresentato dall'avvocato Francis Szpiner, avvocato del foro di Parigi, e da Sükrü Alpaslan, cogenti nel presente caso.

3§. Il ricorrente denunciava in particolare le violazioni di diverse disposizioni della Convenzione, cioè gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto ad un equo processo), 7 (nulla pena sine lege), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 10 (libertà d'espressione), 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 14 (divieto di discriminazione), 18 (limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti) e 34 (ricorsi individuali).

4§. Il ricorso fu assegnato alla prima sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). All'interno della quale, la camera incaricata d'esaminare il caso (articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituita conformemente all'articolo 26 § 1 del regolamento.

5§. Il 4 marzo 1999, la Corte chiese al Governo di prendere delle misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del suo regolamento interno, in particolare per quel che riguardava la conformità alle disposizioni dell'articolo 6 della procedura instaurata contro il ricorrente davanti alla Corte di sicurezza dello Stato nonché l'utilizzazione effettiva da parte dell'interessato del suo diritto ad introdurre un ricorso individuale davanti alla Corte con l'ausilio degli avvocati di fiducia.

L'otto marzo 1999, il Governo convenuto, chiamato in causa, ha depositato le sue osservazioni. Il 12 marzo 1999, i rappresentanti del ricorrente presentarono le loro osservazioni.

Il 23 marzo 1999, la Corte invitò il Governo a fare delle precisazioni su dei punti particolari, concernenti le misure adottate in applicazione dell'articolo 39 del regolamento della Corte, al fine d'assicurare un equo processo al ricorrente.

Il 9 aprile 1999, la consigliera giuridica presso la Rappresentanza permanente della Turchia comunicò che il Governo non era disposto a rispondere alle questioni poste dalla Corte, per il fatto che queste oltrepassavano enormemente l'ambito delle misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39.

Il 29 aprile 1999, la Corte decise di comunicare il ricorso al Governo per osservazioni sulla sua ricevibilità e sul merito.

Il Governo presentò le sue osservazioni il 31 agosto 1999. Il ricorrente presentò le sue osservazioni in replica il 27 settembre e il 29 ottobre 1999.

Il 2 luglio 1999, uno dei rappresentanti del ricorrente chiese alla Corte d'invitare il Governo « a soprassedere alla decisione d'eseguire la sentenza statuente la pena capitale a carico del ricorrente pronunciata il 29 giugno 1999 fino a quando la Corte non avesse deciso sul merito delle sue doglianze ».

Il 6 luglio 1999, la Corte decise che la richiesta dell'applicazione dell'articolo 39 poteva essere accolta nell'ipotesi in cui la condanna del ricorrente fosse confermata dalla Corte di cassazione. Il 30 novembre 1999, la Corte decise di indicare al Governo la seguente misura provvisoria :

« La Corte chiede allo Stato convenuto di prendere tutte le misure necessarie affinché la pena capitale non sia eseguita, affinché la Corte possa proseguire in maniera efficace l'esame della ricevibilità e del merito delle doglianze che il ricorrente formula invocando la Convenzione. »

Il 12 gennaio 2000, il Primo ministro turco comunicò che il fascicolo del ricorrente sarebbe trasmesso alla Grande Assemblea nazionale della Turchia (competente per approvare o disapprovare l'esecuzione delle pene capitali) in attesa della conclusione della procedura davanti alla Corte.

6§. Un'udienza dedicata sia alle questioni di ricevibilità sia alle doglianze sul merito (articolo 54 § 4 del regolamento) si è svolta in pubblico il 21 novembre 2000 al Palazzo dei diritti dell'Uomo a Strasburgo.

Sono comparsi :

– *per il Governo*

Francis SZPNER e Sükrü ALPASLAN,	<i>coagenti ;</i>
Yunus BELET, Orhan NALCIOGLU, Ergin ERGÜL,	
Gülhan AKYÜZ, Bilal ÇALISKAN, Özer ZEYREK,	
Recep KAPLAN, Cengiz AYDIN, Tuncay ÇINAR,	
Kaya TAMBASAR, Münci ÖZMEN	
Deniz AKÇAY, Didem BULUTLAR, e Banur ÖZAYDIN,	<i>consulenti.</i>

– *per il ricorrente*

Hasip KAPLAN, Sir Sydney KENTRIDGE,	
Mark MULLER e Timothy OTTY,	<i>difensori;</i>
Kerim YILDIZ, Irfan DÜNDAR, Dogan ERBAS,	
Gareth PIERCE, MM.Louis CHARALAMBOUS	
E PhilipilACH,	<i>conulenti.</i>

La Corte sentì le dichiarazioni degli avvocati Szpiner e Alpaslan per il Governo e degli avvocati Kaplan, Sir Sydney Kentridge, Muller e Otty per il ricorrente.

Con una decisione del 14 dicembre 2000, la camera ritenne il ricorso parzialmente ricevibile.

Il 15 dicembre 2000, Governo e ricorrente ricevettero avviso del fatto che la camera, conformemente all'articolo 72 § 2 del regolamento della Corte, aveva deciso d'informare le parti della sua intenzione di rimettere il caso alla Grande Camera, in virtù dell'articolo 30 della Convenzione. Il 15 gennaio 2001, il Governo si oppose a questa decisione. Di conseguenza, il caso rimase davanti alla camera.

7§. Sia il ricorrente che il Governo depositarono delle osservazioni scritte sul merito del caso (articolo 59 § 1 del regolamento). Entrambe le parti depositarono delle note scritte sulle osservazioni dell'altra parte.

Il 19 settembre 2002, il Governo presentò delle osservazioni complementari sull'abolizione della pena di morte in Turchia. Il 22 ottobre 2002, il ricorrente depositò delle note su questo punto.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

8§. Il ricorrente, cittadino turco nato nel 1949, é attualmente Detenuto nella prigione d'Imrali (Mudanya, Bursa, Turchia). Prima del suo arresto, era il capo del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan).

I fatti della causa, tali come sono stati esposti dalle parti, possono riassumersi come segue:

A. L'arresto e il trasferimento del ricorrente in Turchia

9§. Il 9 ottobre 1998, il ricorrente fu espulso dalla Siria, dove risiedeva da diversi anni. Arrivato lo stesso giorno in Grecia, le autorità greche gli chiesero di abbandonare il territorio greco entro due ore e rigettarono la sua richiesta d'asilo politico. Il 10 ottobre 1998, il ricorrente si recò a Mosca con un aereo messo a disposizione dai servizi segreti greci. La sua richiesta volta ad ottenere lo statuto di rifugiato politico in Russia fu accettata dalla Duma, ma il Primo ministro russo non eseguì tale decisione.

10§. Il 12 novembre 1998, il ricorrente si recò a Roma e presentò una domanda d'asilo politico. Le autorità italiane misero dapprima il ricorrente in detenzione, poi agli arresti domiciliari. Anche se rifiutarono di estradarlo in Turchia, le autorità amministrative italiane rigettarono la domanda d'asilo politico presentata dall'interessato. Quest'ultimmo dovette lasciare l'Italia in seguito a pressioni in tal senso. Dopo aver passato uno o due giorni in Russia, il ricorrente si recò nuovamente in Grecia, probabilmente il primo febbraio 1999. Il giorno dopo, il 2 febbraio 1999, il ricorrente fu condotto in Kenya, accolto all'aeroporto di Nairobi dagli agenti dell'ambasciata greca e ospitato alla residenza dell'ambasciatore greco. Il ricorrente presentò all'ambasciatore greco a Nairobi una richiesta d'asilo politico in Grecia, ma questa domanda rimase senza risposta.

11§. Il 15 febbraio 1999, il ministro degli affari esteri del Kenya annunciò che il 2 febbraio 1999, l'aereo che aveva condotto Öcalan era atterrato a Nairobi, che il ricorrente era entrato sul territorio keniano senza dichiarare la sua identità, senza sottoporsi al controllo del passaporto, poiché era accompagnato da agenti greci. Il ministro keniano degli Affari esteri convocò l'ambasciatore greco a Nairobi per avere delle informazioni sull'identità del ricorrente. L'ambasciatore aveva innanzi tutto dichiarato che non si trattasse di Abdullah Öcalan. Di fronte all'insistenza delle autorità keniane, l'ambasciatore greco ammise che si trattava effettivamente di Öcalan. L'ambasciatore greco affermò al ministro keniano che le autorità di Atene erano d'accordo per condurre il ricorrente fuori dal Kenya.

Il ministro degli Affari esteri del Kenya dichiarò anche che le missioni diplomatiche keniane all'estero erano state bersaglio di azioni terroristiche, e che la presenza del ricorrente in Kenya sollevava dei seri problemi di sicurezza. In tali condizioni, il Governo keniano si stupì del fatto che la Grecia, Stato con il quale manteneva delle relazioni pacifiche avesse potuto, con cognizione di causa, mettere il Kenya in una situazione a tal punto delicata, esponendolo ad essere sospettato ed

a possibili attacchi. Invocando il ruolo svolto dall'ambasciatore greco a Nairobi, il Governo keniano dichiarò che la credibilità dell'ambasciatore suscitava dei seri dubbi e chiese il suo rientro immediato.

Il ministro keniano degli Affari esteri dichiarò egualmente che le autorità keniane non avevano niente a che fare con l'arresto e la destinazione finale del ricorrente, che non era al corrente di alcuna operazione condotta dalle forze turche durante la partenza del ricorrente, e che il Governo keniano e turco non si erano consultati su tale punto.

12§. L'ultimo giorno di soggiorno del ricorrente a Nairobi, l'ambasciatore greco, in seguito al suo colloquio con il ministro keniano degli Affari esteri, annunciò al ricorrente che era libero di partire e andare dove desiderava e che i Paesi-Bassi erano pronti ad accoglierlo.

Il 15 febbraio 1999, degli agenti keniani si presentarono all'ambasciata della Grecia per accompagnare il ricorrente all'aeroporto. L'ambasciatore della Grecia, avendo espresso il suo desiderio di accompagnare personalmente il ricorrente all'aeroporto, ebbe una discussione con gli agenti keniani. Alla fine, il ricorrente entrò nella macchina guidata da un agente keniano. Lungo la strada, la macchina in cui si trovava il ricorrente si separò dal convoglio e si recò, percorrendo una strada riservata alla sicurezza nella zona internazionale dell'aeroporto di Nairobi, accostandosi ad un aereo nel quale degli agenti di sicurezza turchi aspettavano il sig. Öcalan. Il quale fu arrestato intorno alle ore 20:00 dopo essere salito sull'aereo.

13§. Le giurisdizioni turche avevano emesso sette mandati d'arresto nei confronti di Öcalan, e l'Interpol aveva emesso un mandato di ricerca (bollettino rosso) che lo riguardava. In tutti questi documenti, si accusava il ricorrente d'aver creato una banda armata allo scopo di porre fine all'integrità territoriale dello Stato e di essere stato l'istigatore di diversi atti di terrorismo che avevano provocato la perdita di vite umane.

Nell'aereo che lo conduceva dal Kenya alla Turchia, il ricorrente fu accompagnato da un medico militare fin dal momento dell'arresto. Una video registrazione e delle fotografie di Öcalan, fatte nell'aereo perché servivano alla polizia furono oggetto di diffusione e apparvero sui giornali. Nel frattempo i detenuti della prigione d'Imrali furono trasferiti in altre strutture.

14§. Durante il volo, dal Kenya alla Turchia, il ricorrente ebbe gli occhi bendati tutte le volte che gli agenti turchi non portavano il passamontagna. La benda gli veniva levata ogni volta che gli agenti mettevano il loro passamontagna. Secondo il Governo, la benda gli fu tolta una volta che l'aereo entrò nella zona aerea turca.

L'interessato fu messo in stato di fermo nella prigione d'Imrali il 16 febbraio 1999. Durante il tragitto dall'aeroporto in Turchia fino alla prigione d'Imrali, il ricorrente portava un passamontagna. Sulle foto fatte all'isola d'Imrali in Turchia, il ricorrente comparve senza passamontagna, né bende sugli occhi. Öcalan affermò in seguito che dei tranquillanti gli furono somministrati, probabilmente nei locali dell'ambasciata della Grecia a Nairobi.

B. Il fermo a Imrali

15§. A partire dal 16 febbraio 1999, il ricorrente fu interrogato dalle forze dell'ordine. Il 20 febbraio 1999, la durata del provvedimento di fermo fu prolungato di tre giorni con decisione del giudice (presa allo stato degli atti) per il motivo che l'interrogatorio non era terminato.

16§. I magistrati e i procuratori presso la Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara arrivarono sull'isola d'Imrali il 21 febbraio 1999.

17§. Secondo il ricorrente, il 22 febbraio 1999, sedici avvocati designati dalla sua famiglia chiesero alla Corte di sicurezza dello Stato l'autorizzazione di rendere visita al loro cliente. Si è oralmente risposto loro che un solo avvocato sarebbe autorizzato a vedere il detenuto. Gli avvocati che si recarono a Mudanya (punto di partenza per l'isola d'Imrali) il 23 febbraio 1999 si videro rifiutare dall'amministrazione l'autorizzazione di incontrare il loro cliente. Sempre secondo il ricorrente, i suoi avvocati furono assaliti dalla folla, dietro istigazione o con la benevolenza dei poliziotti in borghese.

18§. Dall'inizio della detenzione di Öcalan, l'isola d'Imrali fu decretata zona militare invalicabile. Secondo l'interessato, la gestione della sicurezza nel suo caso fu affidata al « centro di crisi » creato a Mudanya. Fu questo centro ad essere incaricato ad accordare agli avvocati ed agli altri visitatori le autorizzazioni per incontrare il ricorrente. Secondo il Governo, delle misure straordinarie furono prese al fine di salvaguardare la vita del ricorrente. Quest'ultimo aveva un gran numero di nemici che avrebbero potuto tentare di porre fine alla sua vita. Sempre secondo il Governo, la perquisizione degli avvocati rientrava nel quadro di queste misure di sicurezza.

19§. Il 22 febbraio 1999, il procuratore della Repubblica presso la Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara interrogò il ricorrente e raccolse la deposizione da lui fatta in qualità di imputato. L'accusato dichiarò di essere il fondatore del PKK e il suo attuale leader. All'inizio, Öcalan e il PKK si erano prefissi lo scopo di fondare uno Stato curdo indipendente, ma con lo scorrere del tempo avevano modificato il loro obiettivo e avevano richiesto la partecipazione al potere dei curdi, considerati come costituenti una popolazione libera e che avevano avuto un ruolo importante nella fondazione della Repubblica. Il ricorrente confessò che le guardie del villaggio costituivano un bersaglio privilegiato per il PKK. Confermò egualmente che questa organizzazione usava dei metodi violenti contro la popolazione civile, in particolare dal 1987. Precisò di essere personalmente contrario a questi metodi e che invano aveva cercato di impedire la loro utilizzazione. Indicò al procuratore che i capi di guerra che desideravano appropriarsi del potere in seno al PKK, avevano indirizzato una parte della loro pressione contro la popolazione curda, che alcuni tra loro erano stati giudicati e condannati dal PKK e che erano stati uccisi con la sua approvazione. Ha riconosciuto che la valutazione da parte delle autorità turche del numero dei morti e dei feriti attribuibili alle azioni PKK erano vicini alla realtà, che questo numero poteva anche essere più elevato, e che gli attacchi erano stati perpetrati sotto i suoi ordini e nel quadro della lotta armata condotta dal PKK. Aggiungeva di aver deciso nel 1993 di decretare un cessate il fuoco, dando così seguito alla domanda del presidente turco, M. Özal, che gli era stata trasmessa dal dirigente curdo Celal Talabani. Egli dichiarò anche davanti al procuratore che in seguito alla sua partenza dalla Siria il 9 ottobre 1998 si era recato inizialmente in Grecia, poi in

Russia e poi in Italia. Avendo questi due Stati rifiutato di accordargli lo statuto di rifugiato politico, era stato portato in Kenya dai servizi segreti greci.

C. La comparizione davanti al giudice e la detenzione provvisoria.

20§. Il 23 febbraio 1999, il ricorrente comparve davanti ad un giudice assessore della Corte di sicurezza dello Stato di Ankara, che ordinò la sua detenzione provvisoria. Il ricorrente non presentò opposizione davanti alla Corte di sicurezza dello Stato contro questa decisione. Davanti al giudice assessore, reiterò la dichiarazione fatta davanti al procuratore. Aggiunse che nella qualità di fondatore e capo del PKK era competente in ultima istanza per approvare le decisioni prese in seno a questa organizzazione. Nel periodo 1973-1978, le attività del PKK si erano situate sul piano politico. Nel 1977 e 1978, il PKK aveva organizzato degli attacchi armati contro gli « *aga* » (grandi proprietari terrieri). A partire dal 1979, in seguito al passaggio del ricorrente nel Libano, il PKK iniziò i suoi preparativi sul piano paramilitare. Dal 1984, l'organizzazione condusse una lotta armata all'interno della Turchia. I responsabili di ogni dipartimento decisero di effettuare delle azioni armate, di cui il ricorrente confermava le grandi linee. Öcalan prendeva d'altronde le decisioni strategiche, tattiche per l'insieme dell'organizzazione. Le unità si incaricavano di eseguire queste decisioni.

D. I contatti con l'esterno al momento dell'istruzione giudiziaria e le condizioni di detenzione nella prigione d'Imrali

21§. Il giorno seguente l'arrivo del ricorrente in Turchia, il suo difensore turco, l'avv. Feridun Çelik, chiese di potergli rendere visita. All'avvocato fu impedito dai componenti delle forze dell'ordine di lasciare i locali dell'associazione dei diritti dell'uomo di Diyarbakir e fu arrestato in seguito con sette dei suoi colleghi.

22§. Il 17 febbraio 1999, gli avv. Böhlere e Prakken, accompagnati dal loro associato avv. Koppen, si videro rifiutare all'aeroporto d'Istanbul l'autorizzazione a entrare sul territorio turco al fine di recarsi dal ricorrente. Le autorità considerarono, in effetti, che questi avvocati non potevano rappresentare il ricorrente in Turchia e che il passato dell'avv. Böhler (sospettato di aver militato contro gli interessi della Turchia e partecipato a delle riunioni organizzate dal PKK) lasciava prevedere il pericolo di un danno all'ordine pubblico in Turchia.

23§ Il 25 febbraio 1999, il ricorrente poté parlare con due dei suoi sedici avvocati che avevano chiesto di incontrarlo, gli avv. Z. Okçuoglu e H. Korkut. Questo primo colloquio ebbe luogo in presenza di un giudice e dei componenti delle forze dell'ordine incappucciati. Questi ultimi decisero che il colloquio non poteva oltrepassare i venti minuti. Il processo-verbale di questo fu rimesso alla Corte di sicurezza dello Stato. Gli altri rappresentanti del ricorrente ottennero l'autorizzazione di far firmare il provvedimento per la Corte e di vedere ulteriormente il loro cliente.

24§. Al momento dell'istruzione preliminare, che si svolse tra il 15 febbraio 1999, data dell'arresto di Öcalan, e il 24 aprile 1999, data dell'inizio del processo, il ricorrente ebbe dodici colloqui a porte chiuse con i suoi avvocati. Le date e la durata di questi colloqui sono le seguenti : 11 marzo 1999 (45 minuti), il 16 marzo

1999 (un'ora), il 19 marzo 1999 (un'ora), il 23 marzo 1999 (57 minuti), il 26 marzo 1999 (un'ora e 27 minuti), il 2 aprile 1999 (un'ora), il 6 aprile 1999 (un'ora), il 8 aprile 1999 (61 minuti), il 12 aprile 1999 (59 minuti), il 15 aprile 1999 (un'ora), il 19 aprile 1999 (un'ora) e il 22 aprile 1999 (un'ora).

25§. Secondo il ricorrente, i colloqui con i suoi avvocati ebbero luogo sotto la sorveglianza di persone piazzate dietro vetri e furono filmati per mezzo di telecamera. Dopo le prime due visite, di breve durata, i contatti degli avvocati con il ricorrente furono limitati a due visite alla settimana, della durata di un'ora ciascuna. A ogni visita, gli avvocati furono perquisiti a cinque riprese e dovettero compilare un questionario molto dettagliato. Sempre secondo il ricorrente, lo scambio dei documenti tra lui stesso e i suoi difensori e la scrittura di appunti era proibita durante questi colloqui. I rappresentanti di Öcalan non poterono trasmettere a quest'ultimo né la copia del dossier del suo processo (salvo l'atto d'imputazione, notificato dal pubblico ministero), né altri elementi di natura tale da permettere di preparare la sua difesa.

26§. Secondo il Governo, nessuna restrizione fu imposta al ricorrente quanto al numero di visite degli avvocati, né quanto alla durata delle stesse. Eccetto la prima, che si svolse sotto la sorveglianza di un giudice e dei membri delle forze dell'ordine – i quali si trovavano nella stessa stanza del ricorrente e dei suoi avvocati – le visite ebbero luogo secondo il quadro di restrizioni previste dal codice di procedura penale. Al fine di garantire la loro sicurezza, gli avvocati furono condotti sull'isola d'Imrali con delle navi che partirono da un attracco privato. Furono prenotate per loro delle camere d'hotel in un luogo prossimo al luogo di imbarco. Sempre al dire del Governo, la corrispondenza del ricorrente non fu oggetto di alcuna restrizione.

27§. Nel frattempo, il 2 marzo 1999, i delegati del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti («il CPT») visitarono la prigione d'Imrali. La loro lettera del 22 marzo 1999 indirizzata ai rappresentanti del Governo turco indicava che la salute fisica del ricorrente era buona e che l'imputato aveva dichiarato di non avere subito alcun maltrattamento dal momento del suo arresto. La sua cella era stata opportunamente equipaggiata. Il CPT richiamò l'attenzione del Governo sul fatto che l'isolamento del ricorrente e l'accesso limitato all'aria aperta potevano compromettere la sua salute psichica.

28§. L'ultima visita dei delegati del CPT alla prigione d'Imrali, dove il ricorrente è il solo detenuto, si svolse al momento della loro missione in Turchia dal 2 al 14 settembre 2001. Risulta dalla loro constatazione che la cella che occupa il ricorrente è abbastanza grande per un detenuto, è presente un letto, un tavolo, una poltrona, una biblioteca. La cella è egualmente dotata di climatizzatore e di un angolo toilette, e, altresì, di una finestra che si affaccia sul cortile interno. Il ricorrente dispone di libri, di giornali, e di una radio. Non ha accesso alle emissioni televisive né al telefono. Per contro, riceve la visita dei dottori due volte al giorno e quella dei suoi avvocati una volta alla settimana.

E. I media

29§. Il ricorrente afferma che, anche prima dell'inizio del processo, fu presentato da una parte dei media come un « assassino di bambini ». Le

deposizioni da lui fatte in qualità di imputato al momento dell'istruzione preliminare furono divulgate alla stampa quando non erano ancora state messe a disposizione dei suoi avvocati.

30§. Secondo il Governo, il caso Öcalan suscitò un forte interesse da parte dei media, dei giornalisti, che formularono ogni sorta di commento sulla questione di sapere se il ricorrente doveva o no essere ritenuto colpevole. Gli avvocati di Öcalan tentarono un'azione contro un giornalista che, secondo loro, aveva diffamato il ricorrente.

F. Il processo davanti alla Corte di sicurezza dello Stato

31§. Mediante un atto di accusa presentato il 24 aprile 1999 (e riunito a diversi altri, scaglionati tra il 1989 e 1998 e formulati in assenza del ricorrente da diversi pubblici ministeri), il procuratore della Repubblica presso la Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara accusò il ricorrente di avere condotto delle attività miranti a provocare la secessione di una parte del territorio nazionale. Richiese la pena capitale in virtù dell'articolo 125 del codice penale.

32§. Il dossier del caso si componeva di 17 000 pagine e risultava dalla riunione dei dossier di sette procedure già intraprese contro il ricorrente davanti diverse Corti di sicurezza dello Stato. L'accesso degli avvocati del ricorrente a questo dossier come all'atto di accusa fu assicurato il 7 maggio 1999. Le autorità giudiziarie non avevano potuto fornire una copia del dossier e gli avvocati portarono la loro propria fotocopiatrice e finirono di fotocopiare il loro dossier il 15 maggio 1999. Il pubblico ministero non aveva inserito alcuni documenti nel dossier, per esempio quelli concernenti l'arresto del ricorrente in Kenya e quelli del suo trasferimento in Turchia.

33§. Le prime due udienze che si svolsero ad Ankara il 24 e 30 marzo 1999 e alle quali il ricorrente non partecipò affatto, riguardavano delle questioni di procedura, quali le richieste di costituzione di parte interveniente, le misure da prendere per le udienze che si dovevano tenere sull'isola d'Imrali e per la partecipazione delle parti e la presenza del pubblico ai dibattimenti. Secondo il Governo, le deduzioni secondo cui i poliziotti hanno vessato gli avvocati sul finire della prima udienza, tenutasi il 24 marzo 1999 ad Ankara, sono attualmente oggetto di una inchiesta penale.

34§. Dal 31 maggio al 29 giugno 1999, la Corte di sicurezza dello Stato, composta da due giudici civili e da un magistrato militare, tenne sull'isola d'Imrali nove udienze, alle quali il ricorrente partecipò. Davanti alla Corte, l'interessato dichiarò, tra l'altro, che confermava le deposizioni da lui fatte davanti al procuratore e davanti al giudice assessore. Egli confermò che era il più alto responsabile del PKK, che dirigeva l'organizzazione che aveva dato istruzioni ai membri di questa per procedere in certe azioni. Dichiarò di non essere stato sottoposto a maltrattamenti né ad insulti dal momento del suo arresto. Per contro, i suoi rappresentanti sostennero che la Corte di sicurezza dello Stato non poteva essere considerata come un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Il ricorrente affermò che, per quanto lo riguardava, accettava la giurisdizione della Corte di sicurezza dello Stato.

35§. Egli si dichiarò pronto a cooperare con lo Stato turco al fine di porre termine agli atti di violenza legati al problema curdo e promise di fare cessare la

lotta armata del PKK. Egli affermò di volere « operare per la pace e la fratellanza e di perseguire questo questo scopo in seno alla Repubblica turca ». Precisò che se in un primo tempo, aveva previsto una lotta armata per ottenere l'indipendenza della popolazione d'origine curda, era stato per reazione alla pressione politica esercitata dal Governo su questa popolazione. Vista l'evoluzione della situazione, aveva cambiato rotta e limitato le sue rivendicazioni ad una autonomia o un riconoscimento dei diritti culturali dei Curdi in seno ad una società democratica. Dichiarò di accettare la responsabilità politica della strategia generale del PKK, ma di rifiutare la responsabilità penale degli atti di violenza che andavano al di là della politica dichiarata dal PKK. Allo scopo di mettere in evidenza il riavvicinamento tra la sua organizzazione e il Governo, sollecitò l'audizione, in quanto testimoni a discarico, dei responsabili del Governo che avevano condotto delle trattative con il PKK. Questa richiesta non fu accolta dalla Corte di sicurezza dello Stato.

36§. Le richieste dei suoi avvocati tendenti alla comunicazione dei documenti complementari o al prolungamento dell'istruzione al fine di raccogliere ulteriori elementi di prova furono rigettate dalla Corte di sicurezza dello Stato per il motivo che si trattava di manovre dilatorie.

37§. Gli avvocati del ricorrente si dolevano davanti alla Corte di sicurezza dello Stato delle restrizioni e delle difficoltà cui andavano incontro per avere colloqui con il loro cliente. La loro richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione di concertarsi con il ricorrente al momento delle pause-pranzo fu accettata dalla Corte di sicurezza dello Stato all'udienza del 1 giugno 1999.

Il 2 giugno 1999, la Corte di sicurezza dello Stato decise d'autorizzare il ricorrente a consultare il dossier sotto la sorveglianza di due cancellieri e di permettere agli avvocati dell'interessato di trasmettere al loro cliente delle copie dei documenti acquisiti al dossier.

Gli avvocati non si presentarono all'udienza del 3 giugno 1999. Su loro richiesta, i processi-verbali d'udienza e delle copie dei documenti acquisiti al dossier furono loro rimessi così come al ricorrente il 4 giugno 1999. Uno dei difensori del ricorrente ringraziò la Corte di sicurezza dello Stato per aver creato un ambiente sereno.

38§. L'otto giugno 1999, il pubblico ministero presentò la sua requisitoria (conclusioni finali) e richiese la condanna del ricorrente alla pena capitale in virtù dell'articolo 125 del codice penale.

I difensori del ricorrente chiesero un termine di un mese per preparare le loro conclusioni finali. La Corte di sicurezza dello Stato ha concesso loro quindici giorni, termine massimo previsto dalla legislazione.

39§. Il 18 giugno 1999, la Grande Assemblea nazionale della Turchia modificò l'articolo 143 della Costituzione ed escluse i magistrati militari (sia quali giudicanti sia quali pubblici ministeri) dalla composizione delle Corti di sicurezza dello Stato. Delle modifiche nello stesso senso furono apportate il 22 giugno 1999 alla legge sulle Corti di sicurezza dello Stato.

40§. All'udienza del 23 giugno 1999, il magistrato designato per sostituire il giudice militare tenne la seduta per la prima volta in seno alla Corte di sicurezza dello Stato. Quest'ultima constatò che il nuovo giudice aveva già letto il dossier e i processi-verbali, conformemente all'articolo 381 § 2 del codice di procedura penale e, che aveva anche seguito dal suo inizio lo svolgersi della procedura e assistito alle udienze.

I difensori del ricorrente si opposero alla nomina di questo magistrato non militare per il motivo che era già intervenuto nel dossier. Questa obiezione fu rigettata dalla Corte.

41§. Sempre il 23 giugno 1999, i difensori del ricorrente esposero i loro mezzi di difesa quanto al merito delle accuse.

42§. Il 29 giugno 1999, la Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara, dopo aver sentito le ultime parole del ricorrente, lo dichiarò colpevole di aver condotto delle azioni miranti alla secessione di una parte del territorio della Turchia e di aver fondato e diretto a questo scopo una banda di terroristi armati e lo condannò alla pena capitale in applicazione dell'articolo 125 del codice penale. Considerò che il ricorrente era il fondatore e il primo responsabile dell'organizzazione illegale che costituiva il PKK. Quest'ultimo aveva per scopo la secessione di una parte del territorio della Repubblica Turca al fine di formare uno Stato curdo dotato d'un regime politico fondato sull'ideologia marxista-leninista. La Corte di sicurezza dello Stato giudicò, in conseguenza delle decisioni prese dal ricorrente e dietro i suoi ordini e direttive, che effettivamente il PKK aveva proceduto a diversi attacchi armati, attentati con bombe, sabotaggi e rapine a mano armata, e che, al momento di questi atti di violenza, migliaia di civili, di militari, di poliziotti, di guardie di villaggi e di funzionari avevano trovato la morte. La Corte non ammise l'esistenza di circostanze attenuanti che permettessero di commutare la pena capitale in detenzione a vita, tenuto conto del numero molto elevato e della gravità degli atti di violenza, in cui avevano trovato la morte migliaia di persone, ivi compresi, bambini, donne, anziani e avuto riguardo al pericolo importante ed imminente che rappresentavano questi atti per il Paese.

G. Il ricorso in Cassazione

43§. Il ricorrente introdusse un ricorso in Cassazione contro la decisione, la quale, tenuto conto della gravità della pena pronunciata, fu egualmente sottoposta d'ufficio al controllo della Corte di Cassazione.

44§. Con una sentenza adottata il 2 novembre 1999 e pronunciata il 25, la Corte di Cassazione confermò la sentenza del 29 giugno 1999 in tutte le sue disposizioni. Essa considerò che la sostituzione del giudice militare con un magistrato non militare durante il processo non necessitava il rinnovo degli atti della procedura già compiuta poiché il nuovo magistrato aveva seguito la procedura dall'inizio e che la legge stabilisce che il magistrato debba seguire la procedura a partire dallo stadio in cui si trovava al momento della sostituzione. La Corte di Cassazione sottolineò egualmente che la Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara era abilitata dalla legge a tenere le udienze al di fuori della sua sede, in particolare per delle ragioni di sicurezza.

45§. Quanto al merito, la Corte di Cassazione tenne conto del fatto che il ricorrente era il fondatore e il presidente del PKK. Essa si riferì allo scopo e all'attività di questa organizzazione, che mirava alla fondazione di uno Stato curdo su un territorio che la Turchia avrebbe dovuto cedere in seguito ad una lotta armata e che, a questo scopo, procedeva a degli attacchi armati e sabotaggi contro le forze armate e i suoi stabilimenti industriali o turistici, sperando così di indebolire l'autorità dello Stato. Il PKK aveva egualmente un fronte politico (ERNK) e un fronte armato (ARNK), che funzionavano sotto il suo controllo. Le sue principali

entrate erano « le imposte », «le ammende », i doni, le quote, il denaro proveniente dalle rapine a mano armata, dal traffico di armi e di stupefacenti. Secondo la Corte di Cassazione, il ricorrente dirigeva l'insieme delle tre formazioni. Nei discorsi che aveva pronunciato nelle conferenze del partito, nei suoi interventi audiovisivi, nelle sue istruzioni ai militanti, Öcalan aveva ordinato di ricorrere ad atti di violenza, indicato delle tattiche di combattimento, pronunciato delle sanzioni contro quelli che non rispettavano le sue consegne, incitato la popolazione civile a passare all'azione. Gli atti di violenza perpetrati dal PKK dal 1978 fino all'arresto del ricorrente (ossia in totale 6 036 attacchi armati, 3 071 attentati con bomba, 388 rapine a mano armata, 1 046 rapimenti) avevano provocato la morte di 4 472 civili, 3 874 militari, 247 poliziotti 1 225 guardie di villaggio.

46§ La Corte di Cassazione stimò che il PKK, fondato e diretto dal ricorrente, rappresentava un danno serio, grave ed imminente per l'integrità del Paese. Essa considerò che i fatti attribuiti a Öcalan corrispondessero a quelli costituenti la violazione definita all'articolo 125 del codice penale e che non era necessario, per l'applicazione di questa disposizione, che il ricorrente, fondatore, presidente del PKK e istigatore degli atti di violenza commessi da questa organizzazione, che avesse lui stesso utilizzato un'arma.

H. Commutazione della pena capitale in ergastolo

47§. Nell'ottobre 2001, l'articolo 38 della Costituzione fu modificato nel senso che la pena capitale non poteva più essere pronunciata né eseguita salvo che in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra o in caso di atti di terrorismo.

Con la legge n° 4771 pubblicata il 9 agosto 2002, la Grande Assemblea nazionale della Turchia decise, tra l'altro, di abolire la pena di morte in tempo di pace (ciò salvo situazioni di guerra o di pericolo imminente di guerra) apportando delle modifiche alle leggi collegate, incluso il codice penale. Secondo queste modifiche, la reclusione a vita, inflitta in seguito alla commutazione della pena capitale già pronunciata in ragione degli atti di terrorismo, dovrebbe essere scontata fino alla fine dei giorni del condannato.

In una lettera del 19 settembre 2002 indirizzata alla Corte, il Governo dichiarò che « non [era] più possibile eseguire la condanna a morte di Abdullah Öcalan, confermata dalla Corte di Cassazione turca con la sentenza che ha[aveva] reso il 22 novembre 1999 ».

Con una sentenza del 3 ottobre 2002, la Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara commutò la pena capitale imposta al ricorrente in reclusione a vita. Essa constatò che le violazioni attribuite al ricorrente e punite dall'articolo 125 del codice penale erano state commesse in tempo di pace e costituivano degli atti di terrorismo.

Uno dei partiti politici rappresentati al Parlamento, il partito dell'azione nazionalista, (MHP, *Milliyetçi Hareket Partisi*) introdusse davanti alla Corte Costituzionale una azione in annullamento di certe disposizioni della legge n° 4771, ivi comprese quelle che abolivano la pena capitale in tempo di pace per gli autori d'atti terroristici. Con una sentenza del 27 dicembre 2002, la Corte Costituzionale rigettò questa azione.

Il 9 ottobre 2002, i due sindacati intervenienti, nel procedimento penale in nome dei loro membri defunti, il sindacato dei lavoratori del settore pubblico, il sindacato dell'educazione nazionale (che riuniva gli insegnanti), formularono un

ricorso contro la sentenza del 3 ottobre 2002 che commutava la pena capitale inflitta al ricorrente in reclusione a vita. I sindacati intervenienti sostennero che la situazione creata dalle attività del PKK a sud-est della Turchia dovrebbe ritenersi « pericolo imminente di guerra ». Questa procedura è sempre pendente.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI E INTERNAZIONALI PERTINENTI

A. Statuto delle Corti di sicurezza dello Stato

48§. Secondo l'articolo 143 della Costituzione, nella sua formulazione precedente alla modifica Costituzionale sopravvenuta il 18 giugno 1999, le Corti di sicurezza dello Stato erano composte da un presidente, da due membri titolari e da due membri supplenti. Il presidente, un membro titolare e un membro supplente erano nominati tra giudici civili, un membro titolare e un membro supplente tra i giudici militari.

49§. Così come modificato dalla legge n° 4388 del 18 giugno 1999, l'articolo 143 della Costituzione è così redatto :

« (...) Le Corti di sicurezza dello Stato sono composte da un presidente, da due membri titolari, da un membro supplente, da un procuratore generale della Repubblica e da un numero sufficiente di procuratori della Repubblica.

Il presidente, i due membri titolari, il membro supplente e il procuratore generale della Repubblica sono nominati tra i giudici e i procuratori di primo rango, i procuratori della Repubblica tra procuratori di altri ranghi, per quattro anni dall'Alto Consiglio della Magistratura, secondo la procedura definita nella legge speciale. Il loro mandato è rinnovabile (...) »

50§. Le modifiche necessarie quanto alla nomina dei giudici e dei procuratori della Repubblica furono apportate alla legge n° 2845 sulle Corti di sicurezza dello Stato dalla legge n° 4390 del 22 giugno 1999. Secondo l'articolo 1 provvisorio della legge n° 4390, i mandati dei giudici militari, dei procuratori militari in funzione in seno alle Corti di sicurezza dello Stato dovevano avere fine alla data della pubblicazione di questa legge (il 22 giugno 1999). Secondo l'articolo 3 provvisorio della stessa legge, le procedure pendenti davanti alle Corti di sicurezza dello Stato alla data di pubblicazione di questa legge dovevano proseguire nello stato in cui esse si trovavano a quella data.

B. Articolo 125 del codice penale turco

51§. Questa disposizione così recita :

« Sarà passibile della pena capitale chiunque commetterà un atto tendente a sottomettere tutto o parte del territorio dello Stato alla dominazione di uno Stato straniero, a indebolire l'indipendenza dello Stato, ad alterare la sua unità, o a sottrarre alla sua amministrazione una parte del territorio sotto il suo controllo. »

C. Controllo della legalità della detenzione

52§. Ai termini del quarto paragrafo dell'articolo 128 del codice di procedura penale e (così come modificata dalla legge n° 3842/9 del 18 novembre 1992), chiunque sia arrestato o per il quale il fermo sia prolungato per ordine di un procuratore può contestare la misura in questione davanti al giudice di istanza competente, e all'occorrenza, essere liberato. Nella procedura davanti alle Corti di sicurezza dello Stato (risultante dalla legge n° 2845 del 16 giugno 1983), l'articolo 128 del codice di procedura penale non è applicabile che nella sua versione anteriore alle modifiche del 18 novembre 1992, versione che non prevede dei mezzi di ricorso per le persone arrestate o tenute in stato di fermo su ordine del pubblico ministero.

53§. L'articolo 1 della legge n° 466 sul riconoscimento di indennità per le persone illegalmente arrestate o detenute prevede:

« Saranno risarciti dallo Stato i danni subiti da ogni persona :

1. arrestata o messa in stato di detenzione in condizioni e circostanze non conformi alla Costituzione o alle leggi ;
2. alla quale le doglianze all'origine del suo arresto o detenzione non siano state immediatamente comunicate ;
3. che non sia stata condotta davanti al giudice dopo essere stata arrestata o messa in detenzione nel termine legale ;
4. che sia stata privata della libertà senza decisione giudiziaria e quando il termine legale per essere condotta davanti al giudice sia spirato ;
5. di cui i parenti non siano stati immediatamente informati del suo arresto o della sua detenzione ;
6. che, dopo essere stata arrestata o messa in detenzione conformemente alla legge, avrà beneficiato di un non luogo a procedere (...), di una assoluzione o di una sentenza che la dispensa dalla pena ;
7. che sarà stata condannata ad una pena di detenzione meno lunga che la sua detenzione o ad una ammenda soltanto. (...) »

54§. D'altronde, l'articolo 144 del codice di procedura penale prevede in principio che ogni persona arrestata o messa in stato di detenzione provvisoria può incontrarsi con il suo difensore a porte chiuse , senza che quest'ultimo abbia bisogno di una procura. Nella procedura davanti alle Corti di sicurezza dello Stato, l'articolo 144 del codice di procedura penale non è applicabile che nella sua versione anteriore alle modifiche del 18 novembre 1992, versione che prevede che un magistrato può essere presente al momento dei colloqui tra l'imputato e il suo avvocato nel periodo anteriore all'apertura dell'azione penale.

D. Il Consiglio d'Europa e la pena capitale

55§. Il Protocollo n° 6 alla Convenzione prevede nel suo articolo 1 che « la pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato ». Secondo l'articolo 2 del Protocollo n° 6 :

« Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra ; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione. »

Il Protocollo n° 6 è stato ratificato da quarantuno dei quarantaquattro Stati membri del Consiglio d'Europa, e firmato dall'insieme degli Stati membri, ivi compresa, molto di recente – il 15 gennaio 2003 –, la Turchia. Solo la Turchia, l'Armenia e la Russia non l'hanno ancora ratificato.

53§. Il Protocollo n° 13 alla Convenzione, che prevede l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, è stato aperto alla firma il 3 maggio 2002. Il suo preambolo così recita :

«Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Persuasi che il diritto di ogni persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto al pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani.

Augurando di rinforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in seguito « la Convenzione ») ;

Notando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l'abolizione della pena di morte e, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per degli atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra ;

Decisi a fare l'ultimo passo al fine di abolire la pena di morte in ogni circostanza,

Sono giunti a quanto segue: (...) »

Secondo l'articolo 1 del Protocollo n° 13 :

« La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato. »

Conformemente al suo articolo 7, il Protocollo « entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso consenso per essere vincolati a detto Protocollo. »

57§.. Nel suo Parere n° 233 (2002) sul « *Progetto del Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza* », l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ricordò :

« (...) le sue ultime Risoluzioni sul tema, cioè la Risoluzione 1187 (1999) intitolata « L'Europa, continente esente dalla pena di morte », e la Risoluzione 1253 (2001) relativa all'abolizione della pena di morte nei paesi aventi uno statuto d'osservatore presso il Consiglio d'Europa, nelle quali essa rinnova la sua convinzione che l'applicazione della pena di morte costituisce una pena inumana e degradante, e una violazione del diritto fondamentale dell'Uomo per eccellenza, il diritto alla vita, e riafferma che la pena capitale non trova posto nelle società democratiche civilizzate, rette dallo Stato di diritto » (paragrafo 2).

L'Assemblea constatò inoltre che :

« La seconda frase dell'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede sempre la pena di morte. Ciò fa sì che da tempo l'Assemblea si propone di sopprimere questa frase, affinché la teoria corrisponda alla realtà, tanto più che i documenti costituzionali nazionali e i trattati internazionali più moderni non contengono più disposizioni di questo tipo » (paragrafo 5).

58§ . L'articolo X § 2 delle « Linee direttrici del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la lotta contro il terrorismo », adottate il 15 luglio 2002, recita :

« In nessun caso, una persona accusata di attività terroristiche può incorrere alla condanna a morte; nell'eventualità della condanna ad una tale pena, questa non può essere eseguita. »

E. Altre evoluzioni a livello internazionale concernenti la pena di morte

59§ . Nella Risoluzione 1984/50 del 25 maggio 1984 sulle « Garanzie per la protezione dei diritti delle persone passibili della pena di morte », il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha enumerato una serie di regole che devono essere osservate dai Paesi in cui la pena di morte è sempre applicabile.

L'articolo 5 di questa Risoluzione recita così:

« La pena capitale non può essere eseguita che in virtù di una sentenza finale resa da un tribunale competente in seguito ad una procedura giuridica offrente tutte le garanzie possibili per assicurare un processo equo, garanzie eguali almeno a quelle enunciate all'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ivi compreso il diritto di ogni persona sospettata o accusata di un crimine passibile della pena di morte di beneficiare di un'assistenza giudiziaria appropriata in ogni stadio della procedura. »

60§.. In un certo numero di casi concernenti delle condanne a morte, il Comitato dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite ha osservato che in caso di violazione delle garanzie del processo equo espote all'art. 14 del Patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici, l'esecuzione di una sentenza di morte non sarebbe conforme all'articolo 6 § 2 del Patto che definisce le circostanze nelle quali la pena capitale può essere eseguita.

61§. . Nel caso *Reid c. Jamaïche* (n° 250/1987), il Comitato dichiarò :

« [P]ronunciare la pena di morte al termine di un processo nel quale le disposizioni del Patto non sono state rispettate costituisce (...) una violazione dell'articolo 6 del Patto. Come il Comitato ha sottolineato al paragrafo 7 della sua osservazione generale 6, la disposizione che prevede che la pena di morte non può essere pronunciata che secondo la legislazione in vigore e non deve essere in contraddizione con le disposizioni del Patto implica che «le garanzie d'ordine procedurale prescritte nel Patto devono essere osservate, ivi compreso il diritto ad una sentenza equa resa da un tribunale indipendente, la presunzione d'innocenza, delle garanzie minime di difesa e il diritto di ricorrere ad un'istanza superiore ». >>

62§. . Delle osservazioni simili sono state formulate dal Comitato nei casi *Daniel Mbenge c. Zaire* (Comunicazione n° 16/1977, 8 settembre 1977, U.N. Doc. Supp. n° 40, [A/38/40], 134 [1983]) e *Wright c. Jamaïche* (Comunicazione n° 349/1989, U.N. Doc. CCPR/C/45/D/349/1989 [1992]).

63§. . In un parere consultivo concernente «il diritto ad essere informato sull'assistenza consolare nel quadro delle garanzie di un equo processo» (Parere consultivo OC-16/99), la Corte interamericana dei diritti dell'Uomo ha esaminato le incidenze delle garanzie di un equo processo sull'articolo 4 della Convenzione americana dei diritti dell'Uomo, che autorizza la pena capitale in certe circostanze.

Essa dichiarò :

« 134. Forse è utile ricordare che al momento di un precedente esame dell'articolo 4 della Convenzione americana (Restrizione dell'applicazione della pena di morte, Parere consultivo OC-3/83 dell'otto settembre 1983, serie A n° 3), la Corte ha rilevato che l'applicazione, l'imposizione della pena capitale erano rette dal principio secondo il quale « la morte non deve essere data arbitrariamente ». Tanto l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che l'articolo 4 della Convenzione esigono un rispetto stretto della procedura giudiziaria e limitano l'applicazione di questa pena ai « crimini più gravi ». Nei due strumenti, si osserva, dunque, una certa tendenza a restringere l'applicazione della pena di morte, in definitiva, ad abolirla semplicemente.

135. Questa tendenza che è esplicita negli altri strumenti interamericani universali, si trova nel principio internazionale riconosciuto che vuole che gli Stati che non abbiano abolito la pena capitale debbano, senza eccezione, osservare con il più grande rigore tutte le garanzie giudiziarie in caso di condanna a morte. Di tutta evidenza, l'obbligazione di rispettare il diritto all'informazione è altrettanto imperativo in tal caso, tenuto conto della natura eccezionalmente grave irreversibile della pena suscettibile d'essere applicata ad un condannato a morte. Se il principio dell'equo processo, con l'insieme dei suoi diritti e garanzie, deve essere rispettato qualunque siano le circostanze, la sua osservanza diviene tanto più importante qualora entri in gioco questo

diritto supremo che riconoscono e proteggono tutti i trattati e dichiarazioni in materia di diritti umani: la vita umana.

136. L'esecuzione della pena di morte essendo irreversibile, l'osservanza più rigorosa e precisa delle garanzie giudiziarie é richiesta dallo Stato, di guisa che queste garanzie non siano violate e che una vita umana non sia soppressa arbitrariamente in conseguenza. »

64§.. Nella sua sentenza *Hilaire, Constantine and Benjamine al. c. Trinidad and Tobago* del 21 giugno 2002, la Corte interamericana dichiarò :

« Tenuto conto della natura eccezionalmente grave irreversibile della pena di morte, l'osservanza del principio dell'equo processo, con l'insieme dei suoi diritti e garanzie, assume maggior importanza allorché una vita umana è in gioco. » (§ 148)

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE

65§. Il ricorrente si duole delle violazioni dell'articolo 5 §§ 1, 3 e 4 della Convenzione, il quale, nei suoi passaggi pertinenti, recita :

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(...)

c) se é stato arrestato o detenuto per essere tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente, qualora vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

(...)

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformenelle condizioni previste al paragrafo 1 c) del presente articolo, deve subito essere condotta davanti al giudice o ad un altro magistrato abilitato dalla legge ad esercitare delle funzioni giudiziarie e ha il diritto di essere giudicato in un termine ragionevole, o liberato durante la procedura. La messa in libertà può essere subordinata ad una garanzia assicurante la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della sua libertà per un arresto o per detenzione ha il diritto di introdurre un ricorso davanti un tribunale, al fine che esso si pronunci in breve termine sulla legalità della sua detenzione e ordini la sua liberazione se la detenzione è illegale. »

In un'eccezione preliminare, il Governo deduce che le doglianze del ricorrente in relazione all'articolo 5 §§ 1, 3 e 4 devono essere rigettate per il non esaurimento delle vie di ricorso interne. Nella sua decisione del 14 dicembre 2000 sulla ricevibilità, la Corte ha stimato che questa questione era così strettamente legata al merito della doglianza derivante dall'articolo 5 § 4 che essa non poteva dissociarla dall'esame della detta doglianza. Per questa ragione la Corte esaminerà l'eccezione preliminare del Governo nel quadro della sua valutazione della doglianza formulata dal ricorrente sotto l'angolo dell'articolo 5 § 4 e tratterà questa doglianza in primo luogo.

A. Articolo 5 § 4 della Convenzione

66§. Il ricorrente si duole di non aver avuto la possibilità d'introdurre un ricorso al fine di fare controllare la legalità del fermo, in violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione.

Il ricorrente fa osservare che durante i primi dieci giorni della sua detenzione, è stato detenuto in segreto e non ha potuto contattare i suoi avvocati. Egli non ha la formazione giuridica che gli avrebbe permesso di formulare un ricorso senza l'assistenza dei suoi avvocati. Non disponeva nemmeno dei documenti relativi al suo arresto necessari a una tale procedura. Egli ricorda in proposito che le garanzie procedurali previste all'articolo 6 della Convenzione si applicano per analogia alla procedura relativa al controllo della legalità della detenzione ai sensi dell'articolo 5 § 4. Egli fa valere inoltre che un detenuto deve avere accesso ai documenti relativi al suo arresto che sono in possesso delle autorità al fine di preparare la sua richiesta di messa in libertà, e che egli deve essere assistito da un consulente giuridico per poter preparare efficacemente una tale richiesta. Afferma che nel suo caso, un ricorso davanti al giudice d'istanza o al giudice assessore della Corte di sicurezza dello Stato era inadeguato, illusorio e candidato al fallimento.

67§. Per contro, il Governo solleva, in riguardo, un'eccezione derivata dal non esaurimento delle vie di ricorso interne, che comporta due aspetti, egli espone egualmente in quest'occasione le sue osservazioni sul merito delle doglianze formulate in riguardo all'articolo 5 § 4. In primo luogo, secondo il Governo, gli avvocati del ricorrente o i suoi parenti più prossimi hanno omesso di adire il tribunale d'istanza di Mudanya o il giudice assessore della Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara al fine di contestare le modalità del suo arresto, del fermo, della durata di quest'ultimo, come della messa in detenzione provvisoria. Il Governo invoca l'articolo 128 § 4 del codice di procedura penale, che prevede la possibilità di introdurre un ricorso davanti al giudice d'istanza per far controllare la legalità del fermo o per contestare ogni ordine del pubblico ministero tendente a prolungare il fermo. Se il giudice d'istanza stima che il ricorso è fondato, può ordinare alla polizia di porre fine agli interrogatori e di deferire immediatamente il sospetto al pubblico ministero. Il Governo aggiunge che in applicazione dell'articolo 144 del codice di procedura penale, i procuratori del ricorrente non avevano bisogno di una

procura per formulare un tale ricorso. In secondo luogo, il Governo fa riferimento alla legge n° 466 del 15 maggio 1964 sull'ottenimento delle indennità alle persone illegalmente arrestate o detenute. Sostiene che il ricorrente avrebbe potuto sottoporre alla Corte d'assise competente le sue doglianze relative all'illegalità della sua detenzione.

68§. La Corte rileva che nella sua decisione del 14 dicembre 2000 sulla ricevibilità del ricorso, ha collegato l'eccezione preliminare del Governo concernente particolarmente questa questione all'esame nel merito della doglianza presentata in ambito dell'articolo 5 § 4.

169§. Su questo punto, la Corte ricorda che la sua giurisprudenza secondo la quale una via di ricorso deve esistere con un grado sufficiente di certezza, in pratica come in teoria, senza di che difettano l'accessibilità l'efficacità richieste dall'articolo 5 § 4. Nulla impedisce di usare dei ricorsi che non siano adeguati né effettivi (sentenze *Sakike autres c. Turchia* del 26 novembre 1997, *Recueil* 1997-VII, p. 2625, § 53 ; sentenza *Vernillo c. France* del 20 febbraio 1991, serie A n° 198, pp. 11-12, § 27, e *Johnstone autres c. Irlanda* del 18 dicembre 1986, serie A n° 112, p. 22, § 45). In più, il ricorso previsto all'articolo 5 § 4 deve rivestire un carattere giudiziario, il che presuppone « che l'interessato abbia (...) l'occasione di essere sentito personalmente o, se necessario, mediante una certa forma di rappresentanza, affinché goda delle garanzie fondamentali di procedura applicate in materia di privazione della libertà » (sentenza *Winterwerp c. Pays-Bas* del 24 ottobre 1979, serie A n° 33, p. 24, § 60). Inoltre, secondo i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, certe circostanze particolari possono dispensare il ricorrente dall'obbligazione di esaurire le vie di ricorso interne che ha a disposizione (sentenza *Van Oosterwijk c. Belgio* del 6 novembre 1980, serie A n° 40, pp. 18-19, §§ 36-40).

70§. La Corte ricorda anche la sua constatazione nella sentenza *Sakike autres c. Turchia* (precitata, § 53) quanto alla « assenza di esempio di persona in stato di fermo avente ottenuto che un giudice si pronunciasse sulla legalità della sua detenzione o che lo liberasse, in seguito ad un tale ricorso » nella procedura davanti alla Corte di sicurezza dello Stato. Ciononostante, essa osserva anche – come fa valere il Governo – che, per la via traversa di una modifica dell'articolo 128 del codice di procedura penale turco intervenuta nel 1997, la possibilità di contestare davanti un giudice ogni decisione di messa in stato di fermo è stata esplicitamente prevista nel diritto turco. Ne deriva che un tale ricorso esiste in teoria. Quanto al funzionamento di questo ricorso nella pratica, la Corte nota che il Governo non ha fornito alcun esempio di decisione di un giudice che annullasse la messa in stato di fermo di un imputato da parte del pubblico ministero di una Corte di sicurezza dello Stato prima della fine del quarto giorno (termine legale massimo ordinato dal pubblico ministero).

71§. La Corte stima che essa non è chiamata a statuire su questo punto per le esigenze del presente caso, poiché ad ogni modo, le circostanze particolari osservate nella fattispecie hanno reso impossibile per il ricorrente l'utilizzazione effettiva di questo ricorso.

72§. Da una parte le condizioni del fermo e particolarmente le condizioni dell'isolamento totale dell'interessato gli impedirono di fare personalmente uso di questo ricorso. Il ricorrente non aveva una formazione giuridica e non ebbe alcuna possibilità di consultare un avvocato al momento del fermo. Ora, il ricorso previsto

all'articolo 5 § 4 deve rivestire un carattere giudiziario, così come la Corte lo ha ricordato sopra (paragrafo 69). Non ci si poteva ragionevolmente attendere per quel che il ricorrente fu in grado di contestare, in queste condizioni, senza l'assistenza del suo avvocato, la legalità e la durata del fermo.

73§. D'altra parte, quanto alla possibilità per gli avvocati nominati dal ricorrente o dai suoi parenti più prossimi di contestare la messa in stato di fermo di quest'ultimo senza averlo consultato, la Corte osserva che i trasferimenti del solo avvocato del ricorrente che aveva il mandato per rappresentarlo sono stati ostacolati dai poliziotti (paragrafo 21 sopra). Gli altri avvocati, nominati dalla famiglia del ricorrente, si sono trovati nell'impossibilità di mettersi in contatto con lui durante il suo stato di fermo. Per di più, viste le circostanze eccezionali dell'arresto del ricorrente, era lui stesso il principale detentore delle informazioni dirette concernenti gli incidenti a Nairobi, che sarebbero state utili per contestare, a questo stato della procedura, la legalità dell'arresto.

74§. Infine, per quello che riguarda esclusivamente la durata del fermo del ricorrente, la Corte tiene conto della gravità delle accuse rivolte contro l'interessato e del fatto che la durata del fermo era conforme alla legislazione nazionale. Essa stima che in queste condizioni, un'opposizione su questo punto davanti un giudice d'istanza era lungi dall'offrire delle chances per giungere alla rimessa in libertà.

75§. Trattandosi della via di indennizzo prevista dalla legge n° 466 e invocata dal Governo, la Corte stima che questo ricorso non potrebbe soddisfare le esigenze dell'articolo 5 § 4 per due motivi: in primo luogo, essa nota che la legge n° 466 non prevede che la possibilità di promuovere un'azione in responsabilità contro lo Stato per ogni detenzione illegale o ingiustificata. Dopo tutto, il diritto di essere detenuti « secondo le vie legali » e il diritto di essere « immediatamente condotto davanti un giudice » dopo il suo arresto si distinguono da quello di ricevere un indennizzo per una detenzione. I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 5 della Convenzione concernenti i due primi diritti, e il paragrafo 5 dell'articolo 5 l'ultimo diritto (vedi, *mutatis mutandis*, *Yagci Sargin c.Turchia*, sentenza del 8 giugno 1995, serie A n° 319-A, p. 17, § 44). Il tribunale sollecitato a pronunciarsi sulla legalità della detenzione in applicazione della legge n° 466 interviene ulteriormente sui fatti controversi e non possiede dunque la competenza di ordinare la liberazione in caso di detenzione illegale, come prevede l'articolo 5 § 4 (sentenza *Weeks c. Royaume-Uni* del 2 febbraio 1987, serie A n° 114, p. 30, § 61).

In secondo luogo, la Corte sottolinea che, eccetto le ipotesi – estranee alla presenti fattispecie – del non-luogo, dell'assoluzione o della sentenza che dispensi da una pena, ogni ipotesi di riparazione prevista con la via d'indennizzo stabilita dalla legge n° 466, presuppone che la privazione della libertà abbia infranto la legge. Ora qui, la detenzione in questione si è svolta nel rispetto della legge turca, come il Governo ne conviene d'altronde (vedi, nello stesso senso, la sentenza *Sakike autres c.Turchia*, precitata, § 60).

76§. In conclusione, la Corte rigetta l'eccezione preliminare del Governo quanto all'articolo 5 § 4 e ritiene che c'è una violazione di questa disposizione.

Per gli stessi motivi, essa rigetta l'eccezione preliminare relativamente alle doglianze fondate sull'articolo 5 §§ 1 e 3 (paragrafo 65 *in fine*, vedi sotto).

B. Articolo 5 § 1 della Convenzione

77§. Il ricorrente si duole di essere stato privato della libertà in violazione delle vie legali, senza che le regole dell'extradizione siano state osservate. Egli deduce in riguardo la violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione.

1. Tesi del ricorrente

78§. Il ricorrente sostiene in riguardo che esistono degli elementi di prova di un arresto effettuato dalle autorità turche agenti all'estero al di fuori della loro giurisdizione e che compete al Governo di dimostrare che questo arresto non fosse irregolare. Secondo l'interessato, i mandati d'arresto emanati dalle autorità turche o il bollettino rosso emesso dall'Interpol non conferiscono agli agenti dello Stato turco il potere di agire all'estero. Su questo punto, il ricorrente rifiuta d'essere considerato come un terrorista, e afferma che le sue attività facevano parte della lotta che conducevano i Curdi per far valere i loro diritti. A conferma di quest'affermazione, egli fa osservare che un tribunale italiano aveva annullato la decisione amministrativa di espellerlo verso la Turchia per il fatto che la pena di morte era ancora vigente in questo paese.

79§. Il ricorrente fa valere che nessuna procedura di estradizione nei suoi confronti é stata instaurata in Kenya, e che le autorità di questo paese hanno declinato ogni responsabilità quanto al suo trasferimento in Turchia. Una semplice collusione tra i funzionari keniani non autorizzati e il Governo turco non potrebbe essere qualificata di cooperazione tra Stati. Il Ministro degli affari esteri del Kenya avrebbe affermato il 16 febbraio 1999 che le autorità keniane non erano intervenute alla partenza del ricorrente e che non c'erano delle truppe turche sul territorio keniano. Il ricorrente suggerisce egualmente nelle sue deduzioni che gli agenti keniani implicati nel suo arresto sarebbero stati corrotti.

80§. Il ricorrente ricorda la giurisprudenza degli organi della Convenzione nei casi *Chypre c. Turchia* (ricorso n° 8007/77, decisione della Commissione del 17 luglio 1978, D.R. 13, p. 85) e *Drozde Janousek c. France Espagne* (sentenza del 26 giugno 1992, serie A n° 240, p. 29, § 91) e sostiene che la Turchia era responsabile degli atti compiuti dai suoi agenti al di fuori del suo territorio. Secondo il ricorrente, il suo arresto sarebbe il risultato di un'operazione pianificata in Turchia, in Italia e in Grecia, così come nel territorio di altri Stati.

81§. Riferendosi al caso *Bozano c. France* (sentenza del 18 dicembre 1986, serie A n° 111, p. 23, § 54), il ricorrente pone l'accento sulla necessità di proteggere la libertà e la sicurezza dell'individuo contro l'arbitrio. Egli fa valere che nella fattispecie, la sua espulsione forzata è in realtà un'extradizione camuffata che lo ha privato d'ogni garanzia procedurale o materiale. Egli ricorda in proposito che l'esigenza di legalità ai sensi dell'articolo 5 § 1 riguarda il diritto internazionale quanto il diritto interno. Lo Stato contraente si trova nell'obbligo non solo di applicare le sue leggi in modo non arbitrario, ma anche di accertare la loro compatibilità con le norme del diritto internazionale pubblico. Il ricorrente aggiunge che la certezza della colpevolezza di un individuo non può eliminare le garanzie di cui ciascuno deve beneficiare affinché si eviti che vi sia una privazione arbitraria della libertà.

82§. Secondo il ricorrente, la decisione della Commissione nel caso *Illich Sánchez Ramirez c. France* (n° 28780/95, decisione del 24 giugno 1996, D.R. 86, p. 155) non ha attinenza col presente caso. Per il fatto che c'è stata cooperazione tra la Francia e il Sudan nel caso menzionato, mentre le autorità keniane non hanno

cooperato con le autorità turche nella fattispecie. Nel primo caso, la Commissione avrebbe ritenuto che M. Sánchez Ramirez era senza dubbio un terrorista. Ora, il ricorrente e il PKK hanno fatto ricorso alla forza al fine di mettere in atto il diritto di autodeterminazione della popolazione di origine curda.

83§. Invocando la giurisprudenza di diverse giurisdizioni nazionali (decisione della Camera dei lords nel caso *R. v. Horseferry Road Magistrates'Court ex parte Bennett*, *AppealCourt* 1994, vol. 1, p. 42 ; decisione della Corte d'appello della Nuova Zelanda nel caso *Reg. v. Hartley*, *New Zealand Law Reports* 1978, vol. 2, p. 199 ; decisione della Corte d'appello degli Stati-Uniti (secondo grado) nel caso *United States v. Toscanino* (1974) 555 F. 2d. 267, 268 ; decisione del 28 maggio 2001 della Corte costituzionale dell'Africa del Sud nel caso *Mohammed and Dalvie v. The President of the Republic of South African and others*, CCT 17/01 [2001] ZACC 6 (28 maggio 2001), il ricorrente sostiene che le modalità del suo arresto non rispettavano né il diritto keniano né le norme stabilite dal diritto internazionale, che quest'arresto si concretizza in un rapimento e che la sua detenzione e il suo processo, che si fondavano su quest'arresto illegale, devono essere considerate nulle e non avvenute.

2. Tesi del Governo

84§. Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2002, il Governo afferma, senza aggiungere altro, che l'arresto del ricorrente all'estero non comportava una sua responsabilità avuto riguardo della giurisprudenza della Corte nel caso *Bankoviç e autres c. Belgique autres* (decisione [GC], n° 52207/99, CEDH 2001-XII).

Il Governo afferma, inoltre, che il ricorrente è stato arrestato e detenuto secondo le vie legali, in esito alla cooperazione tra i due Stati, la Turchia e il Kenya. Sottolinea che il ricorrente è entrato in Kenya non in qualità di richiedente d'asilo, ma con dei documenti falsi, e che il Kenya è uno Stato sovrano e che la Turchia non ha alcun mezzo per esercitare la sua autorità su questo Paese. Il Governo ricorda anche che non esistono Convenzioni di estradizione tra il Kenya e la Turchia. Il ricorrente fu catturato dalle autorità del Kenya e consegnato alle autorità turche nel quadro di una cooperazione tra questi due Stati. Al suo arrivo sul territorio turco, fu messo in stato di detenzione in virtù dei mandati di arresto emessi dalle autorità giudiziarie regolari e legittimi della Turchia, al fine di essere condotto davanti un giudice (le giurisdizioni turche avevano emesso sette mandati d'arresto contro il ricorrente prima del suo arresto e l'Interpol aveva emesso un avviso di ricerca (bollettino rosso) che lo riguardava. Il Governo sottolinea che non si tratta di una estradizione camuffata: la Turchia ha accettato la proposta delle autorità del Kenya di consegnargli il ricorrente, che si trovava d'altro canto clandestinamente in quest'ultimo Paese.

85§. Il Governo si riferisce a questo proposito al caso *Illich Sánchez Ramirez c. France* precitato che la Commissione ha dichiarato irricevibile. Esso sostiene che la cooperazione in questo caso tra la Francia e il Sudan in vista della cattura dell'interessato presenta delle grandi similitudini con la cooperazione tra la Turchia e il Kenya che ha portato all'arresto di M. Öcalan. Propone, dunque, di seguire la giurisprudenza della Commissione secondo la quale, in questo tipo di casi, la cooperazione tra gli Stati esposti al terrorismo è cosa normale e non infrange la Convenzione. Il Governo sostiene, dunque, che il ricorrente è stato consegnato alle autorità giudiziarie turche in seguito ad una procedura regolare, conformemente

agli usi del diritto internazionale della cooperazione tra gli Stati sovrani nella lotta contro il terrorismo.

3. Valutazione della Corte

a) Principi generali

86§. La Corte sottolinea che in materia di « regolarità » di una detenzione, ivi compreso il rispetto delle « vie legali », la Convenzione rinvia essenzialmente alla legislazione nazionale e consacra l'obbligo di osservare le norme sostanziali come quelle di procedura, ma essa esige per di più la conformità di ogni privazione della libertà all'articolo 5: proteggere l'individuo dall'arbitrio. Ne va il rispetto dovuto non solo al « diritto alla libertà », ma anche al « diritto alla sicurezza » (vedere, tra le altre, le sentenze *Bozano c. France* (precitata) p. 23, § 54, e *Wassink c. Pays-Bas* del 27 settembre 1990, serie A n° 185-A, p. 11, § 24). La Corte aveva già sottolineato l'importanza delle garanzie effettive, tali quali il ricorso dell'*habeas corpus*, per assicurare un'apprezzabile protezione contro i comportamenti arbitrari e le detenzioni segrete (vedere, per esempio, la sentenza *Brannigane McBride c. Royaume-Uni* del 26 maggio 1993, serie A 258-B, pp. 55-56, §§ 62-63).

87§. D'altronde, compete in primo luogo alle autorità nazionali, e precisamente ai tribunali, d'interpretare e d'applicare il diritto interno. Come, relativamente all'articolo 5 § 1, l'inosservanza del diritto interno produce una violazione della Convenzione, la Corte può e deve tuttavia esercitare un certo controllo per verificare se il diritto interno è stato rispettato (sentenze *Benham c. Royaume-Uni* del 10 giugno 1996, *Recueil delle sentenze e decisioni* 1996-III, p. 753, § 41, e *Bouamar c. Belgique* del 29 febbraio 1988, serie A n° 129, p. 21, § 49).

88§. La Corte ammette che un arresto effettuato dalle autorità di uno Stato sul territorio di un altro Stato, senza il consenso di quest'ultimo, arreca violazione del diritto individuale della persona alla sicurezza secondo l'articolo 5 § 1 (vedere, nello stesso senso, *Stocké c. Allemagne*, parere della Commissione del 12 ottobre 1989, serie A n° 199, p. 24, § 167).

89§. La Corte ricorda che « la Convenzione non pone ostacoli ad una cooperazione tra gli Stati membri, nel quadro dei trattati di estradizione o in materia di espulsione tendenti a portare davanti alla giustizia dei delinquenti in fuga, a patto che tale cooperazione non arrechi violazione ad alcun diritto del singolo previsto dalla Convenzione » (*ibidem*, p. 24-25, § 169).

90§. Per quel che riguarda le relazioni in materia di estradizione tra uno Stato parte e uno Stato non parte alla Convenzione, la Corte stima che le norme stabilite da un trattato di estradizione o, in assenza di un tale trattato, la cooperazione tra gli Stati interessati figurano anche tra gli elementi necessari per stabilire la legalità dell'arresto messo in discussione di conseguenza davanti ad essa. La consegna di un fuggitivo in seguito alla cooperazione tra Stati non costituisce, in quanto tale, una violazione della legalità dell'arresto, dunque, non pone problemi per quanto concerne l'articolo 5 (nello stesso senso, vedere, *Freda c. Italia*, n° 8916/80, decisione della Commissione del 7 ottobre 1980, D.R. 21, p. 250 ; *Klaus Altmann (Barbie) c. France*, n° 10689/83, decisione della Commissione del 4 luglio 1984, D.R. 37, p. 225 ; *Luc Reinette c. France*, n° 14009/88, decisione della Commissione del 2 ottobre 1989, D.R. 63, p. 189). La Corte ricorda che « la cura di assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo è inerente

all'insieme della Convenzione. Divenendo i viaggi per il mondo più facili e prendendo la criminalità una dimensione d'ampiezza internazionale, tutte le nazioni hanno un interesse crescente a veder condurre davanti alla giustizia i delinquenti presunti che fuggono all'estero. Inversamente, la creazione di oasi di sicurezza per i fuggitivi non comporterebbe solo dei rischi per lo Stato tenuto ad accogliere la persona protetta : tenderebbe egualmente a scalzare le fondamenta dell'extradizione » (sentenza *Soering c. Royaume-Uni* del 7 luglio 1989, serie A n° 161, p. 35, § 89).

91§. La Corte nota inoltre che la Convenzione non contiene delle disposizioni sulle condizioni nelle quali un'extradizione può essere concessa, né sulla procedura da applicare prima ancora che l'extradizione possa essere concessa. La Corte stima che, anche un'extradizione camuffata, sotto riserva che sia derivata da una cooperazione tra Stati interessati e per la quale l'ordine d'arresto trovi la sua base legale in un mandato di cattura emesso dalle autorità dello Stato d'origine dell'interessato, non potrebbe essere, in quanto tale, contraria alla Convenzione (vedere la giurisprudenza della Commissione in questo senso, *Illich Sánchez Ramirez c. France*, decisione precitata).

92§. Separatamente dalla questione di sapere se l'arresto comporta una violazione del diritto dello Stato in cui l'interessato aveva trovato rifugio – questione che non rientra nell'esame della Corte se non quando lo Stato ospite è uno Stato contraente della Convenzione –, la Corte esige che le sia dimostrata, mediante degli elementi di prova che vanno « al di là d'ogni dubbio ragionevole », che le autorità dello Stato verso cui il detenuto è trasferito abbiano provveduto all'estero a delle attività contrarie alla sovranità dello Stato ospite, dunque al diritto internazionale (vedere, *mutatis mutandis*, la sentenza *Stocké c. Allemagne* precitata, p. 19, § 54).

b) Applicazione al caso di specie

93§. Per quanto riguarda la responsabilità della Turchia nell'arresto del ricorrente, la Corte ricorda le sue considerazioni nella decisione *Bankovic autres* precitata (§§ 59-60 e 67) :

« Per quanto riguarda il « senso ordinario » dei termini pertinenti figuranti nell'articolo 1 della Convenzione, la Corte considera che, dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, la competenza giurisdizionale di uno Stato è principalmente territoriale. Se il diritto internazionale non esclude un esercizio extraterritoriale della sua giurisdizione da parte di uno Stato, gli elementi ordinariamente citati per fondare un simile esercizio (nazionalità, bandiera, relazioni diplomatiche e consolari, effetti, protezione, personalità passiva e universalità, in particolare) sono per regola generale definite e limitate dai diritti territoriali sovrani degli altri Stati interessati (...)

Così, per esempio, la possibilità per uno Stato di esercitare la sua giurisdizione sui propri cittadini all'estero è subordinata alla competenza territoriale di questo Stato e di altri (...). Per di più, uno Stato non può concretamente esercitare la sua giurisdizione sul territorio di un altro Stato senza il consenso, l'invito o l'acquiescenza di quest'ultimo. (...)

In conformità con la nozione essenzialmente territoriale di giurisdizione, la Corte non ammette che in delle circostanze eccezionali che gli atti degli Stati contraenti compiuti o producenti degli effetti al di fuori del loro territorio potessero considerarsi come l'esercizio da parte loro della propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. »

Nella fattispecie, l'arresto del ricorrente fu effettuato dai membri delle forze dell'ordine turche all'interno di un aereo, nella zona internazionale dell'aeroporto di Nairobi. Il ricorrente, dalla sua consegna da parte degli agenti keniani agli agenti turchi, si è effettivamente ritrovato sotto l'autorità della Turchia e dipendeva, dunque, dalla « giurisdizione » di questo Stato ai fini dell'articolo 1 della Convenzione, anche se, nel caso di specie, la Turchia esercitò la sua autorità al di fuori del suo territorio. La Corte stima che le circostanze del presente caso si distinguono da quelle del caso *Banković autres* sopra menzionato, particolarmente per quanto riguarda il fatto che il ricorrente fu fisicamente costretto con la forza a ritornare in Turchia dai funzionari turchi e fu sottoposto alla loro autorità e al loro controllo dal suo arresto al suo ritorno in Turchia (vedere, in proposito, le sentenze precitate *Illich Sánchez Ramírez c. France* *Freda c. Italia*).

94§. Per quanto riguarda la conformità dell'arresto al diritto nazionale turco, la Corte costata che le giurisdizioni penali e turche avevano emesso sette mandati d'arresto nei confronti del ricorrente, e che l'Interpol aveva emesso un mandato di cattura (bollettino rosso) a lui relativo. In tutti questi documenti, si accusava il ricorrente d'aver formato una banda armata al fine di minacciare l'integrità territoriale dello Stato e di essere stato l'istigatore di numerosi atti di terrorismo che hanno provocato la perdita di vite umane, infrazioni previste e punite dal codice penale turco. In seguito al suo arresto, il ricorrente fu portato davanti al giudice, allo scadere del termine legale del fermo. In seguito fu accusato, giudicato e condannato per aver infranto l'articolo 125 del codice penale. Ne deriva che il suo arresto, la sua detenzione si sono svolte conformemente agli ordini emananti dalle giurisdizioni turche « in prospettiva [di portarlo] davanti all'autorità giudiziaria competente » sulla base delle « ragioni plausibili di sospettar[lo] » d'[aver] commesso un reato.

95§. La Corte deve pronunciarsi alla luce delle argomentazioni delle due parti, sulla questione di sapere se la detenzione del ricorrente in Kenya é derivata da atti commessi dagli agenti turchi in violazione della sovranità del Kenya e del diritto internazionale (tesi del ricorrente) o se si sia trattato del risultato di una cooperazione tra le autorità turche e keniane (tesi del Governo).

96§. La Corte esaminerà in primo luogo l'intervento effettivo delle autorità keniane in questo caso. Vero è che il ricorrente entrò in Kenya senza dichiarare la sua identità alla polizia di frontiera. Ciononostante, le autorità keniane, una volta informate della presenza del ricorrente all'ambasciata Greca a Nairobi, hanno invitato l'ambasciatore della Grecia, che lo accolse a Nairobi, a far uscire il ricorrente dal territorio keniano. Cosicché, il ricorrente partiva dal Kenya e, più precisamente, durante il suo trasferimento dall'ambasciata della Grecia all'aeroporto, degli agenti keniani sono intervenuti e separarono il ricorrente dall'ambasciatore greco. La macchina nella quale si trovava il ricorrente era guidata da un agente keniano, che lo condusse all'aereo dove gli agenti turchi lo aspettavano per arrestarlo.

97§. La Corte nota, in oltre, che niente nell'arresto del ricorrente da parte degli agenti turchi in un aereo all'aeroporto di Nairobi si percepì come violazione della sovranità del Kenya da parte delle autorità di questo paese. Quest'arresto non ha causato alcuna controversia internazionale tra il Kenya e la Turchia né alcun deterioramento delle loro relazioni diplomatiche. Le autorità keniane non formularono alcuna protesta contro il Governo turco su questo punto, non hanno domandato alcuna riparazione da parte della Turchia, come, per esempio, la restituzione del ricorrente o un indennizzo.

98§. La Corte osserva, per contro, che le autorità keniane hanno indirizzato al Governo greco una protesta formale, accompagnata da un richiamo immediato dell'ambasciatore greco, ritenendo che il ricorrente era entrato illegalmente in Kenya con l'aiuto di agenti greci che egli aveva vi risieduto in modo irregolare. Essa costata che il ricorrente non era benvenuto in Kenya e che le autorità di questo paese desideravano la sua partenza.

99§. Questi elementi del caso conducono la Corte ad ammettere la tesi del Governo : essa considera che all'epoca dei fatti, le autorità keniane avevano deciso sia di rimettere il ricorrente alle autorità turche sia di facilitare questa rimessa.

100§. La Corte non è convinta dall'affermazione del ministro keniano degli affari esteri del 16 febbraio 1999 secondo la quale le autorità del Kenya non avevano niente a che fare con l'arresto e il trasferimento del ricorrente, come quest'ultimo fa valere (paragrafo 11 qui sopra). Se è vero che il ricorrente non è stato arrestato dalle autorità keniane, risulta dagli elementi di cui dispone la Corte che dei funzionari keniani sono intervenuti per separare il ricorrente dall'ambasciatore della Grecia e condurlo all'aeroporto subito prima del suo arresto a bordo dell'aereo.

101§. In vista di questi elementi e in assenza di trattati d'estradizione che leghino la Turchia e il Kenya che avrebbe istaurato una procedura formale per conseguenza, la Corte stima che non è accertato al di là di ogni dubbio ragionevole che l'operazione condotta nel caso di specie in parte dagli agenti turchi e in parte dagli agenti keniani avrebbe costituito una violazione da parte della Turchia della sovranità del Kenya e, di conseguenza, del diritto internazionale.

102§. La Corte stima infine che il fatto che i mandati d'arresto non siano stati notificati al ricorrente prima che fosse detenuto dai membri delle forze dell'ordine turche in un aereo all'aeroporto di Nairobi non priva il suo arresto del suo fondamento legale in diritto turco (vedere, nello stesso senso, *Illich Sánchez Ramirez c. France*, decisione precitata).

103§. Ne deriva che l'arresto del ricorrente in data 15 febbraio 1999 e la sua detenzione devono essere ritenute conformi alle « vie legali » ai sensi dell'articolo 5 § 1 c) della Convenzione. Pertanto, non c'è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione.

C. Articolo 5 § 3 della Convenzione

104§. Il ricorrente deduce che in violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione, non è stato condotto « al più presto » davanti ad un giudice o un altro magistrato abilitato dalla legge ad esercitare delle funzioni giudiziarie.

Egli dichiara di essere stato arrestato il 15 febbraio 1999, prima delle ore 23, e condotto davanti al giudice il 23 febbraio 1999. Secondo lui il Governo non ha

fornito una spiegazione plausibile per quest'intervallo tra il suo arresto e la sua prima comparizione davanti un giudice. Fa osservare che il bollettino meteorologico presentato dal Governo e facente attestazione delle cattive condizioni che avrebbero impedito ai magistrati di recarsi presso l'isola d'Imrali non concerne che il pomeriggio del 23 febbraio 1999, allorché il procuratore e il giudice assessore si trovavano già sull'isola il 22 febbraio 1999. Il ricorrente fa osservare che nel frattempo, è stato detenuto segretamente e che la richiesta dei suoi avvocati che desideravano rendergli visita il 22 febbraio 1999 fu rigettata, non dalle autorità giudiziarie, ma dalla « unità di crisi », entità che non ha alcun potere in materia giudiziaria. Il ricorrente afferma inoltre che, al momento della sua comparsa davanti al giudice assessore il 23 febbraio 1999, non era assistito da alcun avvocato. Egli aggiunge che questo giudice assessore non avrebbe potuto essere « un giudice o un altro magistrato » ai sensi dell'articolo 5 § 3, poiché egli era membro della Corte di sicurezza dello Stato la cui indipendenza e imparzialità sono contestate.

105§. Il Governo fa osservare che, nella procedura penale turca, il fermo può essere prolungato fino a sette giorni allorchando la persona è sospettata di aver commesso dei reati terroristici. Sostiene che nel presente caso, il ricorrente è stato catturato il 16 febbraio 1999 e messo in stato di fermo prima per quattro giorni, fino al 20 febbraio 1999. In quest'ultima data il fermo è stato prolungato di tre giorni, per decisione del giudice, ossia fino al 23 febbraio 1999. In ragione delle cattive condizioni meteorologiche (una tempesta si abbatteva sulla regione), i procuratori e il giudice assessore della Corte di sicurezza dello Stato non sono potuti arrivare sull'isola d'Imrali che il 22 febbraio 1999. Il giorno stesso, il procuratore interrogò il ricorrente, il quale comparve davanti al giudice assessore l'indomani, il 23 febbraio 1999. Dopo averlo sentito, il giudice ordinò la sua messa in stato di detenzione provvisoria invocando tre mandati d'arresto già emessi nei suoi confronti.

106§. La Corte ha già ammesso a più riprese in passato che le indagini relative a reati di terrorismo mettono senza alcun dubbio le autorità davanti a dei problemi particolari (sentenze *Brogane autres c. Royaume-Uni* del 29 novembre 1988, serie A n° 145-B, p. 33, § 61, *Murray c. Royaume-Uni* del 28 ottobre 1994, serie A n° 300-A, p. 27, § 58, e *Aksoy c.Turchia* (precitata), p. 2282, § 78). Ciò non significa, tuttavia, che questi abbiano carta bianca, in relazione all'articolo 5, per arrestare e mettere in stato di fermo dei sospettati, in assenza di controllo effettivo da parte dei tribunali interni, in ultimo grado, dagli organi di controllo della Convenzione, ogni volta che esse scelgano di affermare che vi sia reato di terrorismo (sentenza *Sakike autres c.Turchia* precitata, p. 2623-2624, § 44)

107§. La Corte rileva che il fermo controverso iniziò con l'arresto del ricorrente al più tardi il 15 febbraio 1999 o al più presto il 16 febbraio 1999. Il ricorrente fu prima messo in stato di fermo per quattro giorni, fino al 20 febbraio 1999. In questa data, il fermo fu prolungato di tre giorni mediante decisione del giudice, ossia fino al 23 febbraio 1999. Il procuratore interrogò il ricorrente il 22 febbraio 1999. Il ricorrente comparve la prima volta davanti al giudice assessore il 23 febbraio 1999 e quest'ultimo – che era senza dubbio un magistrato ai sensi dell'articolo 5 § 3 (vedere, per esempio, la sentenza *Sakike autres c.Turchia* precitata, §§ 12 e 45) –, ordinò che venisse messo in stato di detenzione

provvisoria. La durata globale del fermo del ricorrente prima che fosse condotto davanti ad un giudice ammonta a sette giorni al minimo.

108§. La Corte ricorda che nella sentenza Brogan, essa ritenne che un periodo di fermo di quattro giorni e sei ore senza controllo giudiziario andava al di là degli stretti limiti di tempo fissati dall'articolo 5 § 3, anche quando questa ha per scopo di proteggere la collettività nel suo insieme contro il terrorismo (sentenza *Brogane autres c. Royaume-Uni* precitata, p. 33, § 62).

109§. La Corte non potrebbe accettare la tesi del Governo secondo cui le cattive condizioni meteorologiche avrebbero giocato un ruolo essenziale durante i sette giorni che il ricorrente trascorse senza comparire davanti ad un giudice. Non è stato dimostrato davanti ad essa, con prove, che il giudice assessore tentò di raggiungere l'isola dove era detenuto il ricorrente al fine di farlo comparire davanti a lui prima della fine del periodo globale di fermo di sette giorni. La Corte osserva su questo punto che la procedura del fermo ha seguito il suo normale iter in diritto interno. In aggiunta ai quattro giorni ordinati dal magistrato stesso, il giudice accordò un termine supplementare di tre giorni dopo aver esaminato il caso sul dossier. E' difficilmente concepibile che il giudice abbia accordato questo termine supplementare con l'intenzione di far comparire il ricorrente davanti a lui prima della spirazione del termine.

110§. La Corte non potrebbe, dunque, ammettere che sia stato necessario detenere il ricorrente per sette giorni prima che fosse condotto davanti un giudice.

Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 5 § 3.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

A. Indipendenza e imparzialità della Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara che condannò il ricorrente

111§. Il ricorrente deduce che, a causa della presenza di un giudice militare tra i magistrati della Corte di sicurezza dello Stato che l'ha condannato, non ha beneficiato di un processo davanti ad un tribunale indipendente e imparziale. Invoca l'articolo 6 § 1 della Convenzione, il cui passaggio pertinente per la fattispecie così recita :

« Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale indipendente e imparziale (...) che si pronuncerà (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...) »

112§. Il ricorrente ricorda che l'indipendenza e l'imparzialità di un tribunale si misurano in funzione di criteri tanto soggettivi che oggettivi. Fa osservare che un magistrato-colonnello ha tenuto la seduta nella Corte di sicurezza dello Stato durante una parte della procedura. Questo giudice militare fu sostituito da un magistrato non militare solo una settimana prima della pronuncia della sentenza di condanna e due mesi dopo l'inizio delle udienze davanti alla Corte. Nel frattempo, in un caso concernente un conflitto tra l'organizzazione che dirigeva il ricorrente e le forze armate di cui faceva parte il giudice militare, quest'ultimo aveva sentito le

deposizioni e le arringhe, partecipò a delle decisioni interlocutorie importanti e discusse di questo caso con gli altri giudici, potendo così esercitare un'influenza sull'andamento della procedura e del suo esito. Tuttavia, le decisioni interlocutorie prese al momento delle udienze, comprese quella che ha rifiutato la richiesta del ricorrente di audizione di testimoni supplementari, furono rese con la partecipazione del giudice militare. Il ricorrente aggiunge che il giudice supplente rimpiazzò il giudice che era già intervenuto in questo caso e aveva ordinato la sua messa in stato di detenzione provvisoria.

113§. Per contro, il Governo sottolinea che nella fattispecie, in seguito alle modificazioni legislative, il giudice militare lasciò la Corte di sicurezza dello Stato in questione. Un giudice supplente (non militare) aveva seguito dall'inizio lo svolgimento della procedura e aveva assistito alle udienze, senza avere il diritto di voto. Egli ha sostituito il giudice militare prima della chiusura della fase probatoria. Se egli avesse ritenuto che la Corte aveva bisogno d'indagini più approfondite sul caso, egli avrebbe potuto opporsi alla chiusura di questa fase, prima che si ordinassero delle misure d'integrazione dell'istruzione. Secondo il Governo, la partecipazione dei giudici supplenti alle udienze non è una misura speciale per il caso Öcalan. Essa è prevista nella procedura penale.

114§. La Corte ricorda che, nelle sue sentenze *Incal c.Turchia* del 9 giugno 1998 (*Recueil* 1998-IV, p. 1547) e *Çiraklar c.Turchia* del 28 ottobre 1998 (*Recueil* 1998-VII, p. 3073-3074, § 40), essa notò che certe caratteristiche dello statuto dei giudici militari che sedevano in seno alle Corti di sicurezza dello Stato che avevano condannato gli imputati rendevano la loro indipendenza e la loro imparzialità scarsamente affidabili. I ricorrenti condannati potevano legittimamente temere che avuto riguardo alla presenza di un giudice militare in seno alla Corte di Sicurezza dello Stato, questa si lasciasse indebitamente guidare da considerazioni estranee alla natura della causa.

Ne va la fiducia che i tribunali di una società democratica devono ispirare alle persone soggette alla giurisdizione, a cominciare, dal penale, dagli imputati. Per pronunciarsi sull'esistenza di una ragione legittima di gettare in capo ad una giurisdizione una mancanza di indipendenza o d'imparzialità, il punto di vista dell'accusa viene preso in considerazione ma senza pertanto giocare un ruolo decisivo. L'elemento determinante consiste nell'accertarsi se le apprensioni dell'interessato possano considerarsi obiettivamente giustificate (sentenza *Incal c.Turchia*, *Recueil* 1998-IV, p. 1572-1573, § 71).

115§. Il ricorrente ha, sembrerebbe, indicato che accettava la competenza della Corte di sicurezza dello Stato (paragrafo 34 sopra). Secondo il Governo, bisogna dunque considerare che egli ha rinunciato al suo diritto ad un tribunale indipendente e imparziale.

116§2. Conviene ricordare che la rinuncia ad un diritto garantito dalla Convenzione – anche se lecito – deve essere accertata in maniera non equivoca (sentenza *Pfeifere Plankl c. Austria* del 22 aprile 1998, serie A n° 227, p. 16, § 37). Ciononostante, la dichiarazione del ricorrente non dovrebbe interpretarsi come una rinuncia senza equivoci al suo diritto ad un tribunale indipendente e imparziale, poiché i suoi avvocati hanno ben messo in questione l'indipendenza e l'imparzialità della Corte in ragione della presenza di un giudice militare. In oltre il fatto di accettare che una giurisdizione ha « competenza » per condurre un'istanza non implica necessariamente – anzi tutt'altro – un riconoscimento

dell'indipendenza e dell'imparzialità di questa giurisdizione. Perciò, la Corte stima che non si potrebbe ritenere che il ricorrente abbia rinunciato al suo diritto.

117§. E' vero che la Corte di sicurezza dello Stato si componeva di tre giudici civili al momento in cui il ricorrente fu condannato. In seguito ad una modifica della Costituzione (paragrafo 39-40 sopra), il giudice militare fu rimpiazzato da un magistrato civile prima che gli avvocati del ricorrente avessero presentato le loro conclusioni sul merito del caso. Inoltre, il detto magistrato civile che aveva tenuto la seduta in qualità di supplente aveva seguito il processo dall'inizio.

118§. Tuttavia, per la Corte, la sostituzione all'ultimo minuto del giudice militare non era di natura tale da porre rimedio alla lacuna nella composizione della giurisdizione giudicante; il che l'ha portata a constatare l'esistenza di una violazione in proposito nelle sentenze *Incale Ciraklar* precitate. In primo luogo, la sostituzione è sopravvenuta solo una settimana prima della condanna del ricorrente due mesi dopo l'inizio del processo. Inoltre, due udienze preliminari e sei udienze sul merito si erano già tenute prima del 23 giugno 1999, data della sostituzione, e l'accusa aveva già presentato l'integralità del suo dossier nei confronti del ricorrente in questo stato della procedura. In una parola, la maggior parte del processo si era già svolto prima che il giudice militare cessasse le sue funzioni in seno alla Corte di sicurezza. La Corte giudica inutile speculare sulla questione di sapere se il giudice militare abbia concretamente esercitato un'influenza sugli altri magistrati della Corte nel corso del processo, poiché nel caso *Incale Ciraklar*, era la sua presenza anche prima della sostituzione che poneva problema.

119§. Certo, un cambiamento nella composizione di una giurisdizione giudicante nel corso della procedura non solleva necessariamente delle questioni sotto l'angolo dell'articolo 6 § 1 (vedere, in proposito, *P.K. c. Finlande* (dec.), n° 37442/97, 9 luglio 2002). Tuttavia, nella fattispecie, è la presenza stessa del giudice militare durante la maggior parte del processo che solleva delle questioni e non il cambiamento della composizione.

120§. Inoltre, nel quadro della sua valutazione la Corte non può ignorare il carattere eccezionale del processo stesso, che concerne un accusato molto noto, che ha partecipato ad un lungo conflitto armato contro le autorità turche militari e condannato a morte. La presenza di un magistrato militare – che, molto sicuramente, fu ritenuta necessaria avuto riguardo alla competenza e l'esperienza dell'interessato in campo militare – non poteva che sollevare dei dubbi nella mente dell'accusato quanto all'indipendenza e all'imparzialità della Corte.

121§. Nel contesto descritto sopra, la Corte concluse che la Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara che condannò il ricorrente non era un tribunale indipendente imparziale ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, il quale è stato violato a questo proposito.

B. Equità della procedura davanti alla Corte di sicurezza dello Stato

122§. Il ricorrente si duole del fatto che le disposizioni dell'articolo 6 §§ 1, 2 e 3 della Convenzione non siano state rispettate, in ragione delle restrizioni e delle difficoltà alle quali ha dovuto far fronte relativamente all'assistenza dei suoi difensori, l'accesso – per lui come per gli avvocati – al dossier del caso, l'audizione dei testimoni a discarico, così come l'accesso degli avvocati all'insieme del dossier del pubblico ministero. Inoltre, il ricorrente deduce che i media avrebbero sfavorevolmente influenzato i giudici nei suoi confronti.

123§. La parte pertinente dell'articolo 6 della Convenzione così recita :

« 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (...) e dentro un termine ragionevole (...).

2. Ogni persona accusata di un reato é presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare ogni accusato ha diritto di :

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico.;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (...) »

1. Tesi del ricorrente

124§. Il ricorrente sottolinea dapprima certi principi giuridici: primariamente, in un caso in cui l'accusato rischia la pena capitale, i criteri concernenti l'equità della procedura devono essere applicati più strettamente che nei casi in cui una tale pena non è in gioco. In secondo luogo, l'equità di un processo implica il diritto per la difesa di partecipare pienamente senza restrizione a tutti gli atti giudiziari compiuti dall'inizio della procedura (nella fattispecie, l'arresto dell'interessato) fino all'esecuzione della pena. In terzo luogo, le autorità giudiziarie nazionali hanno l'obbligo positivo di assicurare in un processo la parità delle armi tra l'accusa e la difesa. Infine, ricorda che l'equità di un processo é una questione che tocca tanto la sostanza quanto la forma.

125§. Il ricorrente indica in seguito i principali punti che avrebbero compromesso, secondo lui, la conformità del suo processo alle disposizioni dell'articolo 6.

126§. Il ricorrente ricorda che un contatto senza ostacolo, confidenziale, rapido con un difensore di sua scelta dopo la detenzione ed in ogni stato della procedura costituisce una delle esigenze fondamentali di un processo equo in una società democratica. Egli stima per contro che nella fattispecie, delle difficoltà hanno ostacolato i suoi contatti con i suoi avvocati e hanno avuto delle ripercussioni sui suoi diritti di difesa. Il ricorrente fa osservare in proposito che non ha potuto ricevere la visita dei suoi avvocati che dieci giorni dopo il suo arresto, allorché egli aveva fatto delle dichiarazioni davanti alle autorità giudiziarie. Egli ha incontrato

egualmente delle difficoltà e impiegato del tempo per costituire gli avvocati di sua scelta. Egli indica anche che il suo primo colloquio con i suoi avvocati ebbe luogo in presenza di membri delle forze dell'ordine. Le altre visite dei suoi avvocati sono state sorvegliate e ascoltate dalle autorità, e filmate a mezzo telecamera video. Alla fine dei conti, il ricorrente non ha potuto parlare in privato con i suoi avvocati, in violazione delle disposizioni imperative del codice di procedura penale. Dopo le prime due brevi visite, i contatti con i suoi avvocati sono stati limitati a due visite per settimana, della durata di un'ora ciascuna. In una procedura che è stata estremamente rapida che ha generato un dossier molto voluminoso, la durata totale di queste visite è stato manifestamente insufficiente per la preparazione della difesa. Secondo il ricorrente, gli arrivi e le partenze dei suoi avvocati sull'isola d'Imrali, decretata zona militare interdetta, sono state sottoposte all'autorizzazione di una « unità di crisi », che non aveva la qualità di autorità giudiziaria.

In oltre, il ricorrente sostiene che i suoi avvocati, al momento dei loro spostamenti per le esigenze della procedura, sono stati assaliti dalla folla, dietro l'istigazione o sotto la benevolenza dei poliziotti in borghese. Non hanno beneficiato delle facilitazioni simili a quelle cui hanno beneficiato i membri del pubblico ministero nei loro spostamenti verso il luogo di detenzione cioè quello in cui si svolgeva il processo.

127§. Il ricorrente sottolinea l'importanza per i suoi avvocati e per lui stesso, nella preparazione della difesa, di un accesso completo effettivo a tutti i documenti del dossier, compresi i documenti di cui la pertinenza per lo stabilimento della colpevolezza e la fissazione della pena non era che potenziale. Egli afferma in riguardo che non è stato autorizzato a ricevere dai suoi avvocati una copia del dossier del processo, né alcun altro elemento di natura da permettergli di preparare la sua difesa. Egli ha dovuto esporre a braccio i suoi mezzi di difesa, senza poter leggere documenti del dossier, se si esclude l'atto di accusa che gli era già stato fornito.

128§. Per altro, il ricorrente deduce che, in ragione della rapidità della procedura, i suoi avvocati hanno avuto delle difficoltà a consultare l'insieme dei documenti del dossier. Gli avvocati del ricorrente hanno potuto accedere ai documenti del dossier del caso, che contano di 17.000 pagine, solo sedici giorni prima dell'inizio delle udienze. L'analisi di questi documenti è stata resa ancora più difficile per la difesa dal fatto, tra gli altri, delle restrizioni apportati agli incontri del ricorrente con i suoi avvocati durante tutta la durata dell'istruzione. Non è da meno il fatto che la Corte di sicurezza dello Stato rigettò la richiesta tendente alla raccolta degli elementi di prova supplementari formulati dai suoi avvocati. Ora, aggiunge il ricorrente, davanti alla Corte di sicurezza dello Stato dichiarò di accettare la responsabilità politica per la strategia generale del PKK, ma di rifiutare la responsabilità penale e degli atti di violenza che andavano al di là della politica dichiarata del PKK. E' nello scopo di mettere in evidenza la vicinanza tra il PKK e il Governo che il ricorrente chiese l'audizione, in tanto che testimoni a discarico, dei responsabili del Governo che avevano condotto delle negoziazioni con il PKK.

129§. Il ricorrente sostiene che, contrariamente alla sua obbligazione positiva, il pubblico ministero non ha comunicato i documenti che sarebbero potuti servire alla sua difesa. Per esempio, malgrado la sua richiesta, i documenti concernenti il trasferimento del ricorrente dal Kenya verso la Turchia non sono stati acquisiti al dibattimento.

130§. Secondo il ricorrente, le autorità non hanno preso alcuna misura per impedire la campagna di diffamazione condotta nei suoi confronti dai media e dagli uomini politici. Per contro le deposizioni fatte da lui in quanto accusato durante lo stato di fermo in assenza dei suoi avvocati sono state divulgate alla stampa quando ancora non erano neanche state messe a disposizione dei suoi avvocati.

131§. Il ricorrente conclude di non aver beneficiato per la sua difesa di un'eguaglianza delle armi con l'accusa, particolarmente in ragione delle difficoltà che i suoi avvocati e lui stesso hanno incontrato per parlare in privato, per avere un accesso effettivo al dossier e per presentare la sua difesa in un ambiente di sicurezza.

2. Tesi del Governo

132§. Il Governo sostiene che la causa del ricorrente è stata esaminata equamente. In proposito, fa osservare in primo luogo che il ricorrente fu condannato in virtù dell'articolo 125 del codice penale che ha per scopo di proteggere i valori democratici della Repubblica. Secondo gli accertamenti delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione turca, il PKK è un'organizzazione tendente a provocare la secessione di una parte del territorio turco, mediante la forza con atti di violenza, al fine di creare uno Stato curdo dotato di un regime politico fondato sull'ideologia marxista-leninista. Il Governo afferma che gli atti di violenza perpetrati dal PKK e riconosciuti dal ricorrente al momento del suo processo concernevano 6 036 attacchi armati contro dei civili, 8 257 scontri armati con le forze dell'ordine, 3 071 attentati bomba, 388 rapine a mano armata e 1 046 sequestri. Questi atti corrispondono giustamente a quelli figuranti sulla lista degli atti di terrorismo effettuata agli articoli 1 e 2 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo. Il Governo rileva che il ricorrente ha ammesso, davanti alle istanze giudiziarie, di aver partecipato alla creazione dell'organismo del PKK e alla preparazione all'esecuzione degli atti di violenza effettuati dai suoi membri.

133§. Quanto ai diritti di difesa, il Governo rileva che il ricorrente ha beneficiato di un processo pubblico, ha partecipato alle udienze grazie alle misure straordinarie prese per garantire la sua sicurezza, si è espresso senza essere interrotto, ha detto tutto quello che ritenuto utile per la sua difesa. Il Governo sostiene inoltre che l'interessato ebbe tutte le facilitazioni necessarie per la preparazione della sua difesa: ha potuto consultare gli avvocati da lui scelti nel corso dell'istruzione preparatoria e nel processo, le visite dei suoi avvocati – a parte la prima – hanno fatto oggetto delle restrizioni previste dalle disposizioni del codice di procedura penale. Non ci sono state delle restrizioni alla corrispondenza del ricorrente che ha potuto presentare alla Corte per la sua difesa una memoria di 80 pagine che lui stesso aveva redatto.

134§. Il Governo insiste sul fatto che gli avvocati del ricorrente hanno avuto la possibilità, anche prima delle udienze sull'isola d'Imrali, di produrre delle fotocopie dell'insieme del fascicolo del caso. In realtà, questo, composto da 17 000 pagine risultava dalla riunione dei fascicoli di sette procedure istaurate da diverse Corti di sicurezza dello Stato diversi anni prima dell'arresto del ricorrente e di cui egli era a conoscenza. Il dossier non era composto in ogni stato di causa che da pochissimi documenti nuovi. Il Governo fa valere che la Corte di sicurezza dello

Stato comunicò tutti i documenti rilevanti al ricorrente e di avergli permesso di studiare l'insieme del dossier, ivi compresi gli allegati che egli richiedeva di consultare, sotto il controllo dei funzionari. La Corte fece egualmente presente al ricorrente di essere disposta a fornire copia di ogni documento che egli ritenesse utile alla sua difesa.

135§.. Tra le altre facilitazioni accordate alla difesa del ricorrente, il Governo menziona l'istallazione nella sala d'udienza, su ordine del presidente della Corte di sicurezza dello Stato, di una fotocopiatrice a disposizione degli avvocati. In oltre questi ultimi sono stati condotti sull'isola d'Imrali con delle barche con partenza da un molo privato, per fini di sicurezza. Delle camere d'albergo furono prenotate per loro nei pressi del luogo di imbarcazione. Il resoconto di un'udienza alla quale gli avvocati non si erano presentati così come una copia dei documenti acquisiti al loro dossier gli sono state consegnati a mano. I difensori del ricorrente hanno ringraziato il presidente della Corte di sicurezza dello Stato di aver creato un ambiente sereno.

136§. Il Governo sottolinea d'altra parte che, nella sua sentenza, la Corte di sicurezza dello Stato non prese in considerazione le dichiarazioni che il ricorrente fece in stato di fermo in assenza dei suoi avvocati. Comunque sia, il ricorrente reiterò tutte le sue dichiarazioni davanti alla Corte di sicurezza dello Stato e indicò di aver effettuato le dichiarazioni precedenti di sua spontanea volontà.

137§.. Il Governo fa valere che la Corte di sicurezza dello Stato con una decisione ampiamente motivata, la richiesta del ricorrente tendente ad ottenere l'audizione dei testimoni a carico. Questi testimoni, mediatori presunti tra il Governo e il PKK, non erano idonei a chiarificare favorevolmente i principali fatti attribuiti al ricorrente, che attenevano alla sua qualità di alto responsabile del PKK. Il Governo sottolinea in proposito che il ricorrente aveva già riconosciuto queste principali accuse.

138§.. Quanto agli effetti dei media sul processo del sig. Öcalan, il Governo afferma che i giornali e le numerose reti televisive in questione sono delle società private, che godono della libertà di stampa se si attengono alla procedura giudiziaria. Nella fattispecie, l'arresto e il processo del ricorrente costituiscono delle novità importanti per i media e i giornalisti che hanno manifestato un grande interesse per il caso. Ogni sorta di commento, per o contro il ricorrente, fu espresso dai media turchi. Non è impossibile che i media abbiano effettuato delle dichiarazioni di personalità politiche a proposito di questo caso, ma non sono che dei discorsi politici, senza impatto sui magistrati professionisti che sono intervenuti nel procedimento contro il ricorrente.

3. Parere della Corte

139§.. La Corte stima che al fine di determinare se i diritti di difesa del ricorrente furono rispettati nella procedura penale e nella causa, conviene esaminare in primo luogo le questioni relative alla sua assistenza da un difensore, come le possibilità d'accesso al dossier del processo offerti all'interessato ed ai suoi avvocati.

a) Assistenza da parte di un difensore

i. Non-assistenza del ricorrente da un suo avvocato nello stato di fermo

140§.. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo cui l'articolo 6 può svolgere un ruolo prima di adire il giudice di merito se e nella misura in cui l'inosservanza iniziale delle sue disposizioni rischia di compromettere gravemente il carattere equo di un processo (sentenza *Imbrioscia c. Suisse* del 24 novembre 1993, serie A n° 275, p. 13, § 36). Le modalità dell'applicazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 c) durante l'istruzione dipendono dalle particolarità della procedura e dalle circostanze della causa. Se l'articolo 6 esige normalmente che l'imputato possa beneficiare dell'assistenza di un avvocato fin dai primi interrogatori della polizia, questo diritto, che la Convenzione non enuncia esplicitamente, può essere sottoposto a delle restrizioni per delle valide ragioni. Si tratta di sapere in ogni caso se, alla luce dell'insieme della procedura, la restrizione ha privato l'accusato di un equo processo (sentenza *John Murray c. Royaume-Uni* del 8 febbraio 1996, *Recueil* 1996-I, pp. 54-55, § 63).

141§.. La Corte osserva che nella fattispecie, il ricorrente fu interrogato durante il fermo in Turchia di circa sette giorni, tra il 16 febbraio 1999 e il 23 febbraio 1999, dai membri delle forze dell'ordine, da un procuratore della Repubblica e da un giudice assessore della Corte di sicurezza dello Stato. Durante questo periodo, il ricorrente non fu assistito da un avvocato. Ora, fece diverse dichiarazioni che lo autoincriminavano, le quali sono divenute in seguito degli elementi chiave dell'atto d'accusa come le requisitorie che hanno ampiamente contribuito alla sua condanna.

142§.. Quanto alla questione di sapere se il ricorrente rinunciò a consultare un avvocato, la Corte nota che all'indomani dell'arresto del ricorrente, il suo avvocato in Turchia, avv. Feridun Çelik (che già aveva un mandato valido), domandò di poterlo incontrare. Ma membri delle forze dell'ordine hanno impedito lo spostamento di avv. Çelik. Inoltre, il 22 febbraio 1999, sedici avvocati nominati dalla sua famiglia hanno chiesto alla Corte di sicurezza dello Stato l'autorizzazione di rendere visita al ricorrente ma, il 23 febbraio 1999, le autorità hanno loro opposto un rigetto della domanda.

143§.. In queste condizioni, secondo la Corte, il fatto di rifiutare la comunicazione con un avvocato per un periodo così lungo, poiché il diritto di difesa può subire una violazione irreparabile, esercita degli effetti nefasti sui diritti di difesa che l'articolo 6 riconosce all'imputato (vedere, *mutatis mutandis*, la sentenza *Magee* precitata, §§ 44-45).

ii. Colloquio con i suoi difensori in assenza di terzi

144§. La Corte osserva che non è affatto contestato dalle parti che la prima visita degli avvocati del ricorrente allo stesso si sia svolta dietro la sorveglianza e alla presenza dei membri delle forze dell'ordine e di un giudice, che si trovavano tutti nella stessa stanza in cui vi erano il ricorrente e i suoi difensori. I membri delle forze dell'ordine hanno limitato questa visita a venti minuti. Il processo verbale della visita fu consegnato Corte di sicurezza dello Stato.

145§.. Quanto alle visite successive, la Corte costata che nessun membro delle forze dell'ordine né alcun magistrato si trovava nella stessa stanza del ricorrente e i suoi difensori. Il ricorrente fa osservare che gli agenti dello stabilimento penitenziario si trovavano in una stanza vicina in quella in cui colloquiava con i suoi difensori, che la porta tra le due stanze veniva sempre lasciata aperta e che i

colloqui con i suoi avvocati avvenivano sempre alla presenza degli agenti. Il Governo non concorda, precisando che le restrizioni erano conformi alla legislazione interna avente per scopo garantire la sicurezza del ricorrente. La Corte osserva che, secondo la legislazione nazionale applicabile all'epoca dei fatti alla procedura davanti alle Corti di sicurezza dello Stato, un magistrato poteva essere presente al momento dei colloqui tra l'imputato ed il suo avvocato prima dell'apertura dell'azione penale (paragrafo 54 sopra).

Dopo aver ricordato la versione dei fatti presentata dalle parti, la Corte ammette che gli incontri tra il ricorrente e gli avvocati dopo la prima visita si sono svolti sotto il controllo dei membri delle forze dell'ordine, anche se questi non si trovavano nella stessa stanza in cui gli incontri avvenivano.

146§.. La Corte ricorda la sua giurisprudenza in materia secondo la quale il diritto, per l'imputato, di comunicare con il suo avvocato fuori dalla portata di ascolto di un terzo figura tra le esigenze basilari del processo equo in una società democratica come si ricava dall'articolo 6 § 3 c) della Convenzione. Se un avvocato non poteva comunicare con un cliente senza una tale sorveglianza e ricevere delle istruzioni confidenziali, la sua assistenza perdeva molto d'utilità, mentre lo scopo della Convenzione consiste nel proteggere dei diritti concreti ed effettivi (sentenza *S. c. Suisse* del 28 novembre 1991, serie A n° 220, p. 16, § 48). L'importanza della confidenzialità dei colloqui tra imputato e suoi avvocati per il diritto di difesa è stato affermato in diversi testi internazionali, ivi compresi quelli europei (vedere sentenza *Brennan c. Royaume-Uni*, n° 39846/98, §§ 38-40, CEDH 2001-X). Ciononostante, come è stato indicato qui di seguito (paragrafo 140), il rapporto di un imputato con il suo avvocato può subire delle restrizioni per varie ragioni. Si tratta di sapere in ogni caso se, alla luce dell'insieme della procedura, la restrizione ha privato l'accusato di un equo processo.

147§.. Nel presente caso, la Corte accetta, in assenza di una motivazione convincente da parte del Governo, che l'impossibilità di colloquiare fuori dalla portata di ascolto di un terzo ha riguardato tutti gli incontri del ricorrente con gli avvocati. Essa considera che questa restrizione, effettuata sia al momento dell'istruzione sia del processo, ha inevitabilmente impedito al ricorrente di parlare ai suoi avvocati in tutta libertà, di porre loro delle domande che risultavano importanti per l'articolazione della difesa. Di guisa che, i diritti di difesa sono stati gravemente violati.

148§. La Corte osserva in proposito che il ricorrente aveva già fatto delle deposizioni prima di incontrarsi con i suoi avvocati, e ne ha fatte altre al momento delle udienze davanti alla Corte di sicurezza dello Stato dopo averli consultati. La concordanza di tutte queste deposizioni era basilare per la sua difesa dalle accuse gravi di cui doveva rispondere. Da ciò, la Corte considera che il ricorrente aveva bisogno di parlare con i suoi avvocati fuori dalla portata di ascolto di terzi.

149§. Quanto alla necessità di garantire la sicurezza del ricorrente, invocata dal Governo al fine di giustificare la sorveglianza degli incontri tra il ricorrente e gli avvocati, la Corte osserva che questi ultimi avevano ricevuto mandato dall'imputato stesso che non sussistevano ragioni di sospettare che costituissero una minaccia per la vita del loro cliente. Gli avvocati non potevano vedere il ricorrente che dopo essere stati perquisiti diverse volte. Una semplice sorveglianza visiva da parte dei funzionari della prigione, accompagnata da altre misure, sarebbe stata sufficiente al fine di garantire la sicurezza del ricorrente.

3§. Tocca scartare anche l'argomentazione del Governo secondo cui il ricorrente non adì personalmente la Corte di sicurezza dello Stato per non aver potuto consultare i suoi avvocati in privato. La Corte ricorda che la rinuncia all'esercizio di un diritto garantito dalla Convenzione deve essere determinata in modo non equivoco (vedere, *mutatis mutandis*, la sentenza *Pfeifere Plankl* precitata, p. 16, § 37). Ora la Corte constata che gli avvocati del ricorrente si sono lamentati effettivamente davanti alla Corte di sicurezza dello Stato delle difficoltà che avevano incontrato al momento dei colloqui con il cliente. (paragrafo 37 sopra).

151§. Perciò, la Corte considera che l'impossibilità per il ricorrente di colloquiare con i suoi avvocati fuori dalla portata di ascolto degli agenti delle forze dell'ordine ha costituito violazione dei suoi diritti di difesa che gli sono garantiti dall'articolo 6 § 3 c).

iii. Il numero e la durata delle visite dei difensori al ricorrente

152§. La Corte nota che dopo le due prime visite dei suoi avvocati, a distanza di due settimane circa, i contatti del ricorrente con questi sono stati limitati a due visite alla settimana, della durata di un'ora ciascuna.

153§. La Corte ricorda che l'articolo 6 § 3 c) riconosce a tutti gli imputati il diritto di « difendere sé stesso o di avere l'assistenza di un difensore (...) », ma non precisa le condizioni dell'esercizio. Lascia agli Stati contraenti la scelta dei mezzi propri a permettere al loro sistema giudiziario di garantire, la missione della Corte consistente nel verificare se la via che essi hanno seguito sia nel quadro delle esigenze del processo equo (sentenza *Quaranta c. Suisse*, 24 maggio 1991, serie A n° 205, p. 16, § 30). In proposito, non bisogna dimenticare che la Convenzione ha per scopo « proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi », e che la nomina di Consigliere non gli assicura solo l'effettività dell'assistenza che può garantire all'assistito (sentenza *Artico c. Italie* del 13 maggio 1980, serie A n° 37, p. 16, § 33). La Corte sottolinea anche che le modalità d'applicazione dell'articolo 6 §§ 1e 3 c) durante l'istruzione dipendono dalle particolarità della procedura e dalle circostanze di causa ; per sapere se il risultato voluto dall'articolo 6 – un processo equo – sia stato raggiunto, occorre prendere in conto l'insieme delle procedure interne al caso considerato (sentenza *Imbrioscia c. Suisse* precitata, p. 14, § 38).

154§. La Corte osserva che nella fattispecie, le accuse addotte contro il ricorrente si estenderebbero anche a numerosi atti di violenza effettuati da un'organizzazione illegale armata, di cui si riteneva fosse il capo e principale istigatore dei suoi atti. La Corte nota anche che la presentazione di queste accuse, che erano di grande complessità, hanno originato un dossier eccezionalmente voluminoso (paragrafo 32 sopra). Al fine di preparare la sua difesa dalle accuse rivoltegli, il ricorrente aveva bisogno, secondo la Corte, dell'assistenza di un difensore che fornisse una difesa efficace in relazione alla complessità del caso. La Corte considera che il ritmo di due volte un'ora in una settimana imposti al ricorrente per incontrarsi con i suoi avvocati, nell'ambito di un processo di tale portata, era una restrizione che non era giustificata per le circostanze particolari del caso.

155§. Quanto all'argomentazione del Governo secondo cui le visite si svolgono secondo la frequenza oraria delle navette tra l'isola d'Imralie e la costa, la Corte

stima che si possa comprendere perché il Governo abbia scelto di detenere il ricorrente in una prigione in un'isola lontana dalla costa, per le eccezionali esigenze di sicurezza legate a questo caso. Ritiene che il limite di due visite di un'ora per settimana sia più difficilmente giustificabile. La Corte nota, in effetti, che il Governo non spiega perché le autorità non abbiano permesso agli avvocati di incontrare il loro cliente più spesso e del perché non abbiano messo a loro disposizione dei mezzi di trasporto più adeguati, il che avrebbe prolungato enormemente la durata di ogni visita. Ora, simili misure deriverebbero, in effetti, dalla « diligenza » che gli Stati contraenti dovrebbero impiegare per assicurare il godimento effettivo dei diritti garantiti dall'articolo 6 (sentenza *Colozza* precitata, p. 15, § 28).

156§. Per quanto riguarda l'argomentazione del Governo secondo cui gli avvocati del ricorrente organizzavano delle conferenze stampa dopo ogni visita si comportavano come i portavoce del PKK, la Corte stima che una simile eventualità non giustificerebbe la restrizione controversa, i diritti di difesa non potevano essere limitati per delle ragioni che non riguardano direttamente il processo. Inoltre, non è dimostrato davanti alla Corte che qualunque provvedimento sia stato preso a livello interno contro gli avvocati del ricorrente per aver agito in qualità di porta parola del PKK.

157§. Di conseguenza, la Corte stima che la limitazione del numero e della durata dei colloqui con gli avvocati è uno degli elementi che hanno reso difficile la preparazione della sua difesa, contrariamente disposizioni dell'articolo 6 de la Convenzione.

b) Accesso del ricorrente al dossier

158§. La Corte rileva che non è contestato che le autorità penitenziarie non hanno autorizzato gli avvocati del ricorrente a fornirgli le copie dei documenti del dossier, fatto salvo l'atto di accusa che gli era stato notificato ufficialmente. E' solo all'udienza del 2 giugno 1999 che la Corte di sicurezza dello Stato permise al ricorrente di consultare il dossier sotto la sorveglianza del cancelliere e dei suoi avvocati e di fornirgli copia di alcuni documenti.

159§. Nella fattispecie, è stato necessario verificare se l'impossibilità per il ricorrente di ottenere, fino al 2 giugno 1999, la comunicazione dei documenti del dossier, ad eccezione dell'atto di accusa, abbia infranto i diritti di difesa garantiti dall'articolo 6 § 1 collegati a quelli disposti all'articolo 6 § 3 (vedere, tra gli altri, la sentenza *Pullar c. Royaume-Uni* del 10 giugno 1996, *Recueil* 1996-III, p. 796, § 45).

La Corte riafferma in proposito che, secondo il principio di eguaglianza delle armi – uno degli elementi della più ampia accezione di equo processo –, ogni parte deve vedersi offrire la possibilità ragionevole di presentare la sua versione in condizioni che non la pongano in una situazione di svantaggio rispetto alla controparte. In questo contesto, la Corte attribuisce un'importanza alle apparenze e tanto più all'accresciuta sensibilità per le garanzie di una buona giustizia (vedere, in particolare, la sentenza *Bulut c. Autriche* del 22 febbraio 1996, *Recueil* 1996-II, pp. 380-381, § 47).

160§. Nella fattispecie, tre elementi sembrano essenziali alla Corte.

In primo luogo, il ragionamento effettuato dalla Corte nei casi *Kamasinskie Kremzowe* invocati dal Governo, secondo i quali non è incompatibile con il diritto

di difesa limitare l'avvocato di un imputato all'accesso al dossier della giurisdizione adita (sentenza *Kremzow c. Autriche* del 21 settembre 1993, serie A n° 268-B, p. 42, § 52 ; e *Kamasinski c. Autriche* del 19 dicembre 1989, serie A n° 168, p. 39, § 88) non possono essere richiamati nella fattispecie. Affinché questo principio sia applicabile, occorre che gli elementi di prova siano presentati all'imputato prima che vi sia il dibattito in contraddittorio affinché possa, attraverso il suo avvocato, formulare delle osservazioni in proposito nell'arringa (vedere, *mutatis mutandis*, la sentenza *Kremzow c. Autriche* precitata, p. 44, § 63). Al contrario, nella fattispecie, il ricorrente non ha potuto esaminare personalmente, prima dell'udienza, gli elementi di prova presentati dall'accusa. I suoi avvocati dal momento che hanno presentato commenti su questi elementi di prova, non avevano potuto avere osservazioni in merito da parte del loro cliente a seguito di un esame diretto. Il fatto che il ricorrente fu autorizzato il 2 giugno 1999 a consultare il dossier sotto la sorveglianza dei cancellieri era molto lontano dal porre rimedio a questa situazione, visto il considerevole volume dei documenti e considerato il margine di tempo che restava al ricorrente.

161§. Inoltre, il ricorrente, per la posizione che occupava nel movimento armato in questione, il PKK, era una delle principali persone in grado di valutare, dal punto di vista della difesa, la pertinenza dei numerosi elementi di prova presentati dal magistrato. Relativamente alla questione di sapere chi fosse responsabile, in seno al PKK, di quali atti e in che misura, il ricorrente era nettamente più idoneo per la sua posizione e più informato dei suoi difensori. Occorre notare che il magistrato attribuiva al ricorrente l'intera responsabilità morale di numerosi atti di violenza di cui il ricorrente non era l'autore materiale. Si può ragionevolmente evincere che da un esame diretto e sufficiente dei documenti si sarebbero potuti ricavare degli ulteriori elementi utili per la sua difesa oltre a quelli presentati dai suoi difensori.

162§. Infine, il gran numero e il volume rilevante dei documenti, e la limitazione del numero e della durata delle visite dei suoi avvocati, hanno potuto impedire a questi ultimi di fargli prendere parte alle loro analisi quanto alla portata degli elementi di prova.

163§. La Corte stima, dunque, che il fatto che il ricorrente non abbia beneficiato di un accesso appropriato ai documenti del dossier, eccetto l'atto di accusa, ha contribuito a complicare la preparazione della sua difesa, in violazione delle disposizioni dell'articolo 6 § 1 combinate con quelle del paragrafo 3 b).

c) Accesso degli avvocati al dossier del processo

164§ E' contestato davanti alla Corte che i difensori del ricorrente abbiano avuto un accesso sufficiente al dossier del processo per assicurare convenevolmente la difesa del loro cliente. Il ricorrente mette l'accento sulla non-trasmissione di una copia del dossier ai suoi avvocati al momento della notifica dell'atto d'accusa, l'estrema rapidità del processo, il volume eccezionalmente considerevole del dossier del caso, i problemi per fare delle fotocopie come le difficoltà pratiche causate dalle misure speciali di sicurezza. Al contrario, il Governo stima che gli avvocati del ricorrente ottennero le copie di tutti i documenti del dossier che ritennero utili per la preparazione della difesa.

La Corte è, dunque, invitata a determinare se nella fattispecie, l'accesso da parte degli avvocati del ricorrente ai documenti del dossier sia stato restrittivo o meno,

formalmente o in pratica e, in caso affermativo, se queste restrizioni hanno violato l'equità della procedura in questione.

165§. La Corte osserva che l'atto d'accusa fu notificato al ricorrente e ai suoi avvocati il 24 aprile 1999. Il dossier del processo fu messo a disposizione dei difensori del ricorrente il 7 maggio 1999, senza che tuttavia ne fosse fornita una copia. Gli avvocati del ricorrente terminarono di fotocopiare i documenti il 15 maggio 1999. Erano in possesso dell'insieme del dossier del caso a partire di quest'ultima data. Due settimane più tardi, il 31 maggio 1999, le udienze davanti alla Corte di sicurezza dello Stato hanno avuto inizio. I difensori del ricorrente furono invitati a presentare, all'ottava udienza sul merito tenutasi il 23 giugno 1999, le loro conclusioni finali in risposta alla requisitoria del pubblico ministero.

166§. La Corte ricorda che il principio dell'eguaglianza delle armi costituisce un elemento della più ampia nozione di processo equo, che ingloba anche il diritto fondamentale del carattere contraddittorio della procedura penale. Il diritto ad un processo penale contraddittorio implica, per l'accusa come per la difesa, la facoltà di prendere conoscenza delle osservazioni o elementi di prova prodotti dall'altra parte, e di discuterle. La legislazione nazionale può soddisfare quest'esigenza in più modi, ma il metodo adottato da questa deve garantire che la difesa goda di un possibilità effettiva di ribattere alle accuse (sentenza *Brandstetter c. Autriche* del 28 agosto 1991, serie A n° 211, p. 27, §§ 66-67).

La Corte ricorda di aver anche considerato che, per le esigenze dell'articolo 6 della Convenzione, un periodo di tre settimane è sufficiente permettere al ricorrente e al suo avvocato di redigere repliche ad un documento di quarantanove pagine (sentenza *Kremzow c. Autriche* precitata, p. 42, § 48).

167§. Nel presente caso, la Corte osserva che gli avvocati del ricorrente hanno ricevuto un dossier di 17.000 pagine circa due settimane prima dell'inizio del dibattimento davanti alla Corte di sicurezza dello Stato. Avuto riguardo all'impossibilità di comunicare i documenti del dossier al loro cliente prima del 2 giugno 1999 e di ottenere il suo contributo nell'esame e la valutazione dossier in ragione delle limitazioni poste al numero e alla durata delle loro visite, gli avvocati del ricorrente si trovarono in una situazione particolarmente difficile per la preparazione della difesa. Il seguito della procedura non ha permesso di diminuire queste difficoltà. Il processo ha proseguito ad un ritmo sostenuto, le udienze, che si sono protratte fino all'otto giugno 1999, si sono svolte senza interruzione; il 23 giugno 1999, gli avvocati del ricorrente furono invitati a presentare le loro conclusioni su tutti gli elementi del dossier, comprese le prove raccolte al momento delle udienze.

168§. La Corte considera che l'accesso tardivo da parte degli avvocati del ricorrente al dossier, aggiunto alle altre difficoltà incontrate dalla difesa indicate precedentemente (paragrafo 143, 151, 157 e 163), rese difficile l'uso del diritto della difesa che l'articolo 6 riconosce all'imputato (vedere, *mutatis mutandis*, la sentenza *Magee* precitata, §§ 44-45).

C. Conclusioni della Corte quanto all'articolo 6

169§. La Corte costata, di conseguenza, che il ricorrente non è stato giudicato da un tribunale indipendente imparziale, né assistito dai suoi avvocati al momento del suo interrogatorio durante lo stato di fermo, che non ha potuto comunicare con

loro fuori dalla portata di ascolto di terzi, che è stato nell'impossibilità di accedere direttamente dossier fino ad uno stadio molto avanzato della procedura, che delle restrizioni sono state imposte al numero e alla durata delle visite dei suoi avvocati, e che questi non hanno avuto accesso appropriato al dossier sennonché tardivamente. La Corte considera che l'insieme di queste difficoltà ebbe un effetto globale talmente restrittivo sui diritti della difesa che il principio dell'equo processo, enunciato all'articolo 6, fu violato. C'è dunque stata violazione dell'articolo 6 § 1 in combinato disposto con l'articolo 6 § 3 b) e c).

170§. Quanto alle altre doglianze sollevate in relazione all'articolo 6 della Convenzione, la Corte stima di aver già risposto per l'essenziale alle doglianze portanti sulla procedura condotta contro il ricorrente dalle giurisdizioni interne. Considera, dunque, che non le spetta esaminare altre doglianze fondate sull'articolo 6 relativamente all'equità della procedura.

III. LA PENA DI MORTE : SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 14 DELLA CONVENZIONE

171§. Il ricorrente sostiene che il fatto di infliggere/o di applicare la pena di morte comporta violazione dell'articolo 2 – che conviene interpretare come escludente ormai la pena capitale – e costituisce una pena inumana e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Deduce inoltre che la sua esecuzione sarebbe discriminatoria, e dunque contraria all'articolo 14. I passaggi che qui interessano di queste disposizioni così recitano :

Articolo 2

« 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. »

Articolo 3

« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »

Articolo 14

« Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato, senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. »

A. Questione preliminare

172§ Nelle sue osservazioni complementari del 19 settembre 2002, il Governo informò la Corte che la Costituzione era stata modificata di guisa che la pena di morte non poteva più essere ordinata o eseguita se non che in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra o a titolo di sanzione per atti di terrorismo, e che la Grande Assemblea nazionale della Turchia aveva abolito la pena capitale con la legge n° 4771, entrata in vigore il 9 agosto 2002. Questa legge prevede l'abolizione della pena capitale in tempo di pace, apportando delle modifiche al codice penale (paragrafi 7 e 47 sopra). Inoltre, la pena di Öcalan è stata successivamente commutata in ergastolo dalla Corte di sicurezza dello Stato di Ankara, la quale ritenne che i reati di cui era accusato il ricorrente e puniti dall'articolo 125 del codice penale sarebbero stati commessi in tempo di pace e costituivano atti di terrorismo. Secondo il Governo, le doglianze presentate dal ricorrente sotto l'angolo dell'articolo 2 della Convenzione dovrebbero allo stato attuale essere dichiarate irricevibili per il fatto dell'abolizione della pena di morte in Turchia.

173§. Il ricorrente deduce in tutta risposta che la Corte deve nondimeno perseguire il suo esame delle questioni sollevate sotto l'angolo dell'articolo 2. In effetti, il rischio che la pena capitale gli sia applicata non è totalmente scomparso, visto che in particolare, la commutazione della pena è oggetto di un ricorso (paragrafo 47 sopra).

174§. La Corte può, certo, dichiarare un ricorso irricevibile in ogni stato della procedura in applicazione dell'articolo 35 § 4 della Convenzione. Tuttavia, nella fattispecie, il ricorrente fu condannato a morte e detenuto per più di tre anni in isolamento, aspettando che si decidesse la sua sorte. Fino a poco tempo fa (paragrafi 5 e 47 sopra), si poteva pensare che la sentenza fosse applicata. Inoltre, la doglianza dell'interessato non riguarda soltanto l'esecuzione, ma egualmente la pronuncia stessa della pena capitale. Di conseguenza, la Corte ritiene più appropriato esaminare nel merito le questioni sollevate dalla pena di morte.

Pertanto, essa rigetta l'eccezione sollevata dal Governo.

B. Merito

1. Tesi presentate all'inizio dai comparenti

a) Il ricorrente

175§. Secondo il ricorrente, ogni applicazione della pena di morte infrangerebbe tanto l'articolo 2 che l'articolo 3 della Convenzione. Avuto riguardo alla loro prassi durante questi ultimi cinquantadue anni, è opportuno considerare che gli Stati contraenti hanno inteso abrogare l'eccezione prevista nella seconda frase dell'articolo 2 § 1 della Convenzione. Quando la Convenzione fu firmata nel 1950, la pena di morte non era percepita in Europa come una pena degradante e inumana ed era prevista dalla legislazione di un certo numero di Stati. Da allora, gli Stati europei convennero che la pena di morte si concretizza in una pena inumana e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Si assiste in tutta Europa ad un'abolizione di fatto della pena. Simile evoluzione è confermata dall'accordo degli Stati contraenti per modificare l'articolo 2 § 1.

176§. Nessuna interpretazione dell'articolo 2 può legittimare l'imposizione da parte di uno Stato di un trattamento inumano e degradante, ora la pena di morte costituisce in se stessa un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione. Su quest'ultimo punto, il ricorrente formula le osservazioni seguenti.

177§. Le evoluzioni in diritto internazionale ed in diritto comparato dimostrano che la pena di morte deve egualmente considerarsi contraria al diritto internazionale. In proposito, il ricorrente invoca in particolare una sentenza della Corte costituzionale d'Africa del Sud nella quale dichiara che la pena di morte è contraria all'interdizione di ogni trattamento crudele, inumano o degradante enunciato dalla Costituzione dell'Africa del Sud (*S. v. Makwanyane*, 1995, *Butterworths Constitutional Law Reports*, vol. 6, p. 665), cosicché la sentenza della Corte suprema canadese nel caso *US v. Burns* (*Supreme Court of Canada* 2001, p. 7) in cui la Corte, in un caso concernente l'estradizione di un latitante verso gli Stati Uniti d'America, ha ritenuto che la pena capitale si concretizza in una sanzione crudele ed eccezionale. Il Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite dichiarò parimenti che l'esecuzione di una sentenza di morte costituiva un trattamento crudele e inumano contrario all'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (paragrafo 60 sopra). Il ricorrente rinvia parimenti a delle dichiarazioni simili formulate dalla Corte costituzionale ungherese e le Corti costituzionali d'Ukraina, d'Albania, della Lituania e della *Republika Srpska*.

178§. Il ricorrente sostiene inoltre 1) che ci sarebbe violazione dell'articolo 2 in caso di esecuzione di una sentenza di morte pronunciata a seguito di una procedura non conforme agli articoli 5 e 6 della Convenzione, e 2) che l'esecuzione della pena di morte che gli è stata inflitta sarebbe discriminatoria poiché il Governo ha dal 1984 per politica dichiarato di non procedere più a simili esecuzioni.

179§. Infine, il ricorrente sostiene che una condanna a morte pronunciata da una giurisdizione che non soddisfa i criteri richiesti dalla Convenzione che tollera le violazioni dei diritti in nome dell'articolo 6 infrange parimenti gli articoli 2 e 3.

b) Il Governo

180§. Il Governo sottolinea che la Turchia non aveva nessun'obbligazione in virtù della Convenzione di abolire la pena capitale. Il testo della Convenzione non può essere modificato o corretto da un accordo tra Stati secondo cui la pena è incompatibile con le norme in materia dei diritti dell'uomo. La Corte non ha la possibilità di sostituire al testo della Convenzione l'evoluzione dei valori delle norme che si verifica in altre società.

181§ Il Governo rileva che la pena di morte è prevista senza ambiguità dall'articolo 2 della Convenzione. Indipendentemente dalla questione di sapere se bisogna o no abolirla, non si oserebbe affermare che l'articolo 3 della Convenzione arriva fino ad abolire questa pena. Il Governo non ammette alcuna deroga, contrariamente all'articolo 2 del Protocollo n°6 che dispone che la pena di morte può essere mantenuta in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra. Evidentemente, i firmatari di questo Protocollo non hanno ritenuto che la pena capitale sia una sanzione degradante e inumana, poiché in tal caso, una simile eccezione non sarebbe stata presentata. Una situazione di guerra non rende una sanzione meno inumana o degradante.

182§. Il Governo sostiene parallelamente che il processo del ricorrente fu condotto secondo equità da un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 6, e che l'arresto del ricorrente in Kenya era regolare.

183§. Il Governo rifiuta ogni deduzione relativa alla discriminazione nei confronti del ricorrente, affermando che la sua condanna non si basa né sulle sue origini etniche né sulle sue opinioni politiche ma sul fatto che è stato l'istigatore di un considerevole numero di omicidi e di attentati con bombe eseguiti dall'organizzazione che egli dirigeva.

2. Valutazione della Corte

a) Sull'applicazione della pena di morte

184§. La Corte ricorda l'argomentazione del Governo secondo cui il ricorrente non rischia più di essere giustiziato. In una lettera del 19 settembre 2002 indirizzata alla Corte, il Governo dichiara che « non è più possibile eseguire la condanna a morte di Abdullah Öcalan, confermata dalla Corte di Cassazione turca nella sentenza che essa ha reso il 22 novembre 1999 » (paragrafo 47 sopra). La Corte sottolinea che la pena di morte fu abolita Turchia (*ibidem*). Inoltre, la pena del ricorrente fu commutata in ergastolo (*ibidem*). Di conseguenza, l'azione davanti alla Corte costituzionale contestante la costituzionalità della legislazione che abolisce la pena capitale fu rigettata (*ibidem*). Da ciò, la Corte ritiene che ogni minaccia di applicazione della pena di morte è effettivamente scomparsa.

185§. Certo, un'altra azione giudiziaria che contesti la commutazione della pena è sempre pendente davanti alle giurisdizioni turche. La sentenza resa il 3 ottobre 2002 dalla Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara fece oggetto di un ricorso presentato da due sindacati, che sostenevano che la situazione creata dalle attività del PKK nel Sud-Est della Turchia doveva considerarsi in una situazione di guerra (paragrafo 47 sopra). Tuttavia, avuto riguardo all'evoluzione descritta precedentemente come alle dichiarazioni effettuate dal Governo nella sua lettera alla Corte del 19 settembre 2002, non si poteva più pretendere, nonostante il ricorso summenzionato, che esistano dei seri motivi di credere che il ricorrente rischia d'essere giustiziato. In proposito, bisogna egualmente guardare allo spirito della Turchia e attualmente alla firma del Protocollo n° 6 (paragrafo 55 sopra), e che in questa qualità, essa è tenuta a non applicare la pena capitale in ragione dell'obbligazione che le incombe in virtù dell'articolo 18 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati di « astenersi da atti che priverebbero [il detto Protocollo] dal suo oggetto o dal suo scopo ».

186§. In queste condizioni, le doglianze rilevate dal ricorrente in relazione agli articoli 2, 3 e 14 che concernono l'applicazione della pena di morte dovrebbero essere rigettate. Da ciò, non vi è stata violazione delle disposizioni a questo proposito.

b) Sulla pronuncia della pena di morte

187§. Rimane da determinare se la condanna a morte, in sé, ha comportato violazione della Convenzione.

i. Quanto all'articolo 2

188§ La Corte ritiene che nessuna questione distinta si pone in proposito sul terreno dell'articolo 2 e preferisce esaminare questo punto dal punto di vista dell'articolo 3.

ii. Quanto all'articolo 3 letto alla luce dell'articolo 2

α) Portata giuridica della prassi degli Stati contraenti concernente la pena di morte

189§. La Corte ricorda che la Convenzione deve intendersi come un tutto di modo che è opportuno leggere l'articolo 3 in armonia con l'articolo 2. Se bisogna interpretare l'articolo 2 come favorevole alla pena capitale, nonostante l'abolizione quasi completa della stessa in Europa, si andrebbe ad affermare che l'articolo 3 include un divieto generale della pena di morte, poiché il chiaro disposto dell'articolo 2 § 1 si troverebbe ridotto ad un nulla (sentenza *Soering c. Royaume-Uni* del 7 luglio 1989, serie A n° 161, p. 40, § 103). Di conseguenza, la Corte deve innanzi tutto rispondere alle osservazioni del ricorrente, il quale afferma che la prassi degli Stati contraenti in materia può testimoniare dei loro accordi per abrogare l'eccezione prevista dalla seconda frase dell'articolo 2 § 1, la quale autorizza esplicitamente la pena capitale in certe condizioni.

190§. La Corte ricorda che non bisogna perdere di vista il carattere specifico di trattato di garanzia collettiva dei diritti dell'uomo che riveste la Convenzione, e che questa non si interpreterebbe a vuoto. Essa si deve interpretare in maniera tale da conciliarsi con le altre regole di diritto internazionale di cui fa parte integrante (vedere, *mutatis mutandis*, la sentenza *Al-Adsani c. Royaume-Uni* [GC], n° 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI, e *Leggezidou c. Turchia* del 18 dicembre 1996, *Recueil* 1996-VI, p. 2231, § 43). La Corte deve tuttavia occuparsi delle questioni d'interpretazione d'applicazione delle disposizioni della Convenzione sollevate nella fattispecie.

191§. Essa ricorda che ammesse nel caso *Soering c. Royaume-Uni* che una stabilita prassi in seno agli Stati membri potrebbe dar luogo ad una modifica della Convenzione. In questo caso, la Corte giudicò che una pratica ulteriore in materia di politica penale e nazionale, sotto forma di un'abolizione generalizzata della pena capitale, potrebbe testimoniare l'accordo degli Stati contraenti per abrogare l'eccezione prevista dall'articolo 2 § 1, dunque, per sopprimere una limitazione esplicita alle prospettive d'interpretazione evolutive dell'articolo 3 (sentenza precitata, § 103). Essa ha tuttavia ritenuto che il Protocollo n° 6 mostrava che le Parti contraenti, per istaurare l'obbligo di abolire la pena capitale in tempo di pace, avevano voluto agire per via d'emendamento, secondo il metodo abituale, e, che più è, per via di uno strumento facoltativo che lasciava ad ogni Stato la scelta del momento in cui avrebbero eseguito tale obbligo. La Corte ha dunque concluso che l'articolo 3 non potrebbe interpretarsi come proibitivo, in principio, della pena di morte (*ibidem*, §§ 103-104).

192§. Il ricorrente contesta il punto di vista adottato dalla Corte nella sentenza *Soering*. In via principale, pretende che questo ragionamento sia viziato poiché il Protocollo n° 6 non rappresenta che uno dei mezzi attraverso i quali la prassi degli Stati non può essere valutata e che si verifica che gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno, *de facto* o *de jure*, totalmente abolito la pena di morte per tutti i

reati e in ogni circostanza. Sostiene che da un punto di vista dottrinale, niente costituisce ostacolo per gli Stati che aboliscano la pena di morte talvolta seguendo una prassi abrogativa del diritto di invocare la seconda frase dell'articolo 2 § 1 e riconoscendo formalmente questo processo mediante la ratifica del Protocollo n° 6.

193§. La Corte ricorda che la Convenzione è uno strumento vivo da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuale, e che il livello di esigenza crescente in materia di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali implica parallelamente e ineluttabilmente, una più gran fermezza nella valutazione degli attentati ai valori fondamentali delle società democratiche. (sentenza *Selmouni c. France* del 28 luglio 1999, *Recueil* 1999-V, § 101).

194§. Essa riafferma che, per determinare se bisogna considerare un certo trattamento o una certa pena come inumani o degradanti ai fini dell'articolo 3, non può essere influenzata dall'evoluzione delle norme comunemente accettate dalla politica penale degli Stati membri del Consiglio d'Europa in questo campo (sentenza *Soering* precitata, p. 40, § 102). Inoltre, le nozioni di trattamenti e pene inumani e degradanti sono evolute considerevolmente dopo l'entrata in vigore della Convenzione nel 1950 e, del resto, dopo la sentenza che la Corte rese nel caso *Soering* nel 1989.

195§. Egualmente, la Corte osserva che la considerazione giuridica della pena di morte è evoluta considerevolmente in seguito alla sua pronuncia sul caso *Soering*. Da un'abolizione di fatto nei ventidue Stati contraenti costatate in questo caso nel 1989, si è passati ad un'abolizione *de jure* nei quarantatré dei quarantaquattro Stati contraenti – precisamente, tre recentemente, nello Stato convenuto – e ad una moratoria nell'ultimo paese che non ha ancora abolito questa pena, cioè la Russia. Quest'abbandono praticamente totale in Europa della pena di morte in tempo di pace si tradusse nella firma del Protocollo n° 6 dall'insieme degli Stati membri e con la ratifica di questo Protocollo da quarantuno di questi, eccettuate la Turchia, l'Armenia e la Russia. Lo testimonia egualmente la politica del Consiglio d'Europa, che esige dai nuovi Stati membri, come condizione preliminare alla loro ammissione nell'Organizzazione, che s'impegnino ad abolire la pena capitale. In virtù di quest'evoluzione, i territori degli Stati membri rilevanti dalla giurisdizione degli Stati membri del Consiglio d'Europa formano ad oggi una zona esente dalla pena di morte.

196§. E' possibile considerare che questa franca tendenza si conduce attualmente ad un accordo degli Stati contraenti per abrogare, o almeno modificare, la seconda frase dell'articolo 2 § 1, particolarmente allorché si tiene conto del fatto che tutti gli Stati contraenti hanno già firmato il Protocollo n° 6 e che quarantuno di loro lo hanno ratificato. Ci si può domandare se è necessario attendere la ratifica del Protocollo n° 6 dei tre Stati membri restanti per concludere che l'eccezione relativa alla pena di morte prevista all'articolo 2 § 1 è stata sostanzialmente modificata. Avuto riguardo alla convergenza di tutti questi elementi, si può dire che la pena di morte in tempo di pace è arrivata ad essere considerata come una forma di sanzione inaccettabile, o meglio inumana, che non è più autorizzata dall'articolo 2.

197§. Esprimendo quest'idea, la Corte conserva lo spirito d'apertura alla firma del Protocollo n°13 alla Convenzione, che lascia pensare che gli Stati contraenti hanno scelto di perseguire le loro politiche d'abolizione secondo il metodo abituale, cioè attraverso l'emendamento del testo della Convenzione. Tuttavia questo

Protocollo cerca di estendere il divieto della pena di morte prevedendone la sua abolizione in ogni circostanza – cioè sia in tempo di pace che di guerra. Quest'ultimo passo verso l'abolizione totale della pena di morte può essere visto come la conferma della tendenza abolizionista stabilita mediante la prassi degli Stati contraenti. Non va necessariamente contro la tesi secondo cui l'articolo 2 è stato emendato in quanto autorizza la pena di morte in tempo di pace.

198§.. Per la Corte, non si potrebbe escludere, alla luce dell'evoluzione in materia, che gli Stati sono chiamati, per le loro prassi, ad emendare la seconda frase dell'articolo 2 § 1 nella misura in cui questa disposizione autorizza la pena di morte in tempo di pace. In queste condizioni, si può allo stesso modo esigere che l'esecuzione della pena di morte debba essere considerata come un trattamento inumano e degradante contrario all'articolo 3. Tuttavia, è inutile che la Corte pervenga ad una soluzione definitiva su questo punto poiché, per le ragioni seguenti, sarebbe contrario alla Convenzione, anche se l'articolo 2 della stessa dovrebbe essere interpretato come autorizzante sempre la pena di morte, di eseguire una tale pena in seguito ad un processo iniquo.

β) Procedura iniqua e pena di morte

199§. Per la Corte, i comportamenti che assumono le Corti degli Stati contraenti rispetto all'abolizione della pena di morte, come risultano dall'analisi precedentemente esposta, dovrebbero essere presi in considerazione allorché si arriva ad esaminare la compatibilità di una sentenza con pena capitale con gli articoli 2 e 3. Così come è stato precisato sopra, si fonderà sull'ipotesi che la pena di morte è autorizzata in certe circostanze.

200§.. Come la Corte ha già sottolineato a proposito dell'articolo 3, il modo in cui la pena di morte è pronunciata o applicata, la personalità del condannato e una non proporzionalità rispetto al crimine, come le condizioni di detenzione in attesa dell'esecuzione, figurano tra gli elementi di natura tale da fare cadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 il trattamento o la pena subita dall'imputato (sentenza *Soering* precitata, p. 41, § 104).

201§.. Poiché l'articolo 2, che garantisce il diritto alla vita, si colloca tra gli articoli primordiali della Convenzione – uno ai quali alcuna deroga potrebbe essere autorizzata in tempo di pace in virtù dell'articolo 15 – e che stabilisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che formano il Consiglio d'Europa, bisogna dunque interpretare le disposizioni in senso stretto (vedere *mutatis mutandis*, la sentenza *McCann c. Royaume-Uni* del 27 settembre 1995, serie A n° 324, pp. 45-46, § 147) ; la stessa valutazione vale *a fortiori* per la seconda frase dell'articolo 2.

202§.. Anche se l'articolo 2 stesso autorizzerebbe ancora oggi la pena di morte, la Corte ritiene che è vietato infliggere la morte in modo arbitrario in virtù dell'applicazione della pena capitale. Ciò deriva dall'esigenza che «il diritto di ogni persona alla vita [sia] protetto dalla legge». Un atto arbitrario non potrebbe essere regolare secondo la Convenzione (sentenza *Bozano* precitata, §§ 54e 59).

203§.. Deriva allo stesso modo dall'esigenza contenuta nell'articolo 2 § 1 che la morte non può essere data che in virtù della «esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale», e che il «tribunale» che infligge questa pena deve essere un tribunale indipendente e imparziale ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenze *Incal c.Turchia* (precitata), *Çiraklar*

(precitata), *Findlay c. Royaume-Uni* del 25 febbraio 1997, *Recueil* 1997-I, e *Hauschildt c. Danemark* del 24 maggio 1989, serie A n° 154) ; d'altronde, le norme d'equità più strette e rigorose devono essere osservate nella procedura penale sia in primo grado sia in appello. L'esecuzione della pena capitale essendo irreversibile, non è che in applicazione di tali norme che una morte arbitraria illegale può essere evitata (vedere, in proposito, la Risoluzione 1984/50 dell'ECOSOC e le decisioni del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, citate ai paragrafi da 59 a 62, e anche l'Avviso consultivo OC-16/99 del 1 ottobre 1999 della Corte interamericana dei diritti dell'Uomo concernente «il diritto all'informazione sull'assistenza consolare nel quadro delle garanzie di un processo equo», §§ 135-136, e la sentenza *Hilaire, Constantine and Benjamine al. v. Trinidad and Tobago*, §§ 146-148, menzionate ai paragrafi 63 e 64 sopra). Infine, l'esigenza contenuta nell'articolo 2 § 1 secondo la quale la pena deve essere « prevista per legge » implica non solo che la sentenza abbia una base legale in diritto interno ma anche che il criterio della qualità della legge sarebbe pienamente rispettato, cioè la base legale deve essere « accessibile » e « prevedibile » secondo l'accezione data in questi termini nella giurisprudenza della Corte (*Amann c. Suisse* [GC], n° 27798/95, § 56, CEDH 2000-II, e *Rotaru c. Roumanie* [GC], n° 28341/95, § 52, CEDH 2000-V).

204§. Deriva dalla interpretazione dell'articolo 2 precedentemente esposta che l'esecuzione di un condannato a morte che non ha beneficiato di un processo equo non è autorizzata.

205§. Resta da esaminare l'implicazione dell'interpretazione relativamente alla questione sollevata ai sensi dell'articolo 3 quanto al fatto di pronunciare la pena di morte.

206§. La conclusione esposta, portante sull'interpretazione da dare all'articolo 2 in caso di un processo iniquo deve condurre la Corte allorché esamina la questione dell'inflizione della pena di morte in simili circostanze.

207§§. Per la Corte, pronunciare la pena capitale contro una persona in seguito ad un processo iniquo equivale a sottoporre ingiustamente questa persona all'esecuzione. La paura e l'incertezza quanto al futuro creata da una sentenza di morte, in delle circostanze in cui esiste una possibilità reale che la pena sia eseguita, devono essere fonte di un'angoscia considerevole presso l'imputato. Questo sentimento d'angoscia può essere dissociato dall'iniquità della procedura che è sfociata sulla pena la quale, considerando che una vita umana è in gioco, diviene illegale relativamente alla Convenzione. Avuto riguardo al rigetto dalle Parti contraenti della pena capitale, che non passano più per avere il loro posto in una società democratica, ogni condanna a morte in delle circostanze tali deve, in sé essere considerata forma di trattamento inumano.

iii. Conclusioni

208§. La Corte rileva che c'è una moratoria sull'esecuzione della pena di morte in Turchia dal 1984 e che nella fattispecie il Governo turco si è conformato alla misura provvisoria ordinata dalla Corte in applicazione dell'articolo 39 consistente nel soprassedere all'esecuzione del ricorrente (paragrafo 5 supra). Essa prende atto inoltre del fatto che il dossier del ricorrente non è stato inviato al Parlamento affinché questo approvi la condanna a morte, come allora esigeva la Costituzione turca.

209§. A riguardo, la Corte tiene egualmente conto del caso *Çinar c.Turchia* (n° 17864/91, dec. 5.9.94, D.R. 79, p. 5) nella quale la Commissione rigettò la doglianza di violazione dell'articolo 3 in un caso in cui il ricorrente fu condannato a morte in Turchia. Nel suo ragionamento, la Commissione prese in considerazione la moratoria già datata sull'applicazione della pena di morte ed ha concluso nelle circostanze di questo caso che il rischio della pena fosse eseguito era illusorio.

201§. La Corte non è persuasa che si possa pervenire alla stessa conclusione nel caso di M. Öcalan. In effetti, le politiche antecedenti a questo caso in quanto fondatore e dirigente del PKK, coinvolto in una campagna continua di violenza avendo fatto migliaia di vittime, ne hanno fatto la persona più ricercata della Turchia. La sua singolarità, in rapporto alle altre persone condannate per dei crimini passibili della pena di morte, si manifesta di maniera evidente nelle misure d'isolamento strette nelle quali egli è detenuto. Avuto riguardo alla notorietà del detenuto, il fatto che fosse condannato per i crimini più gravi puniti dal codice penale turco e la controversa politica generale in Turchia – che ha preceduto la decisione di abolire la pena di morte – sulla questione di sapere se occorreva eseguirla, non vi era alcun dubbio che il rischio che la sentenza fosse applicata fosse reale. Invero, questo rischio è il nodo della presente procedura fino al momento della sentenza e nella sentenza stessa, come lo dimostra la decisione della Corte di indicare una misura provvisoria in virtù dell'articolo 39 (paragrafo 5 supra). Il rischio esistette per più di tre anni durante la detenzione del ricorrente a Imrali, dal 25 novembre 1999, data della sentenza resa dalla Corte di Cassazione che confermava la condanna del ricorrente, fino alla recente sentenza della Corte costituzionale del 27 dicembre 2002 che confermava la validità della legge che aboliva la pena di morte. Dopo ciò, come la Corte ha constatato (paragrafo 184 supra), questo rischio è praticamente scomparso.

211§. La Corte ricorda le sue conclusioni concernenti le doglianze del ricorrente in relazione all'articolo 6 della Convenzione. Essa ha ritenuto che l'accusato non era stato giudicato da un tribunale imparziale e indipendente e che vi era stata violazione dei diritti di difesa ai sensi dell'articolo 6 § 1 combinato col paragrafo 3 b) e c), poiché egli non aveva potuto contattare un avvocato durante il fermo, che non era stato messo in condizione di comunicare con i suoi avvocati fuori dal controllo dei funzionari, che delle restrizioni erano state imposte relativamente al numero ed alla durata delle visite dei suoi avvocati, che egli non aveva potuto consultare il dossier che in uno stadio avanzato della procedura e che gli avvocati non avevano avuto un tempo sufficiente per conoscere dovutamente il dossier. (paragrafo 169 supra).

212§. La pena capitale è stata dunque inflitta al ricorrente a seguito di una procedura iniqua che non potrebbe essere giudicata conformemente agli stretti criteri di equità richiesti nei casi implicanti una condanna a morte. Inoltre, l'imputato ha dovuto sopportare le conseguenze di questa condanna per più di tre anni.

213. Avuto riguardo a quanto precede, la Corte conclude che il fatto di pronunciare la pena di morte nei riguardi del ricorrente come risultato di un processo iniquo si traduce in un trattamento inumano e degradante contrario all'articolo 3.

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE : CONDIZIONI DI DETENZIONE

214§. Il ricorrente si duole inoltre che le condizioni nelle quali è stato trasferito dal Kenya in Turchia detenuto sull'isola d'Imrali costituiscono un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione, in virtù del quale :

« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »

A. Le condizioni di trasferimento dal Kenya in Turchia.

215§. Il ricorrente sostiene di essere stato « rapito » in Kenya da degli agenti turchi che quest'azione costituisce necessariamente una violazione della sua integrità fisica. Aggiunge che le circostanze nelle quali quest'arresto si svolse (il fatto che gli vennero bendati gli occhi, che fu ammanettato, drogato, che nell'aereo fu filmato da una telecamera e che fu presentato davanti alla bandiera turca alla stampa e alle catene televisive quando aveva gli occhi bendati) si concretizza parimenti in un trattamento inumano e degradante. Secondo il ricorrente, la motivazione politica del suo rapimento è suscettibile, da sola, di infrangere l'articolo 3.

216§. Il Governo contesta queste deduzioni e sostiene che il ricorrente non ha subito alcun cattivo trattamento, né al momento del suo trasferimento in Turchia né durante la sua detenzione a Imrali. Occorre osservare che l'imputato ha dichiarato da una parte, davanti ai responsabili del CPT che hanno avuto un colloquio lui dopo il fermo, davanti alla Corte di sicurezza dello Stato, che egli non aveva subito alcun cattivo trattamento dal suo arresto.

217§. Il Governo indica che, al momento del suo trasferimento dal Kenya verso la Turchia, sono stati bendati gli occhi al ricorrente per un breve momento al fine di impedire di identificare i membri delle forze dell'ordine che lo accompagnarono, di vedere le zone militari segrete e di causare a lui stesso un pregiudizio. La benda gli venne tolta dal momento in cui l'aereo entrò nello spazio aereo turco. La stampa è riuscita ad ottenere delle foto e la registrazione video destinata alla polizia senza l'autorizzazione delle autorità. Lo stato di salute del ricorrente fu tenuto sotto controllo in permanenza da un medico che si trovava a bordo.

218§. La Corte ricorda innanzi tutto che l'articolo 3 stabilisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche (sentenza *Soering* precitata, p. 34, § 88). Essa è perfettamente cosciente delle enormi difficoltà che incontrano nella nostra epoca gli Stati per proteggere la loro popolazione dalla violenza terrorista. Tuttavia, anche tenendo in considerazione questi fattori, la Convenzione proibisce in modo assoluto la tortura o le pene o i trattamenti inumani o degradanti, qualunque siano le azioni della vittima. L'articolo 3 non ha alcuna eccezione. Anche l'articolo 15 della Convenzione non permette di derogare in tempo di guerra o in caso di un altro pericolo nazionale (sentenza *Chahal c. Royaume-Uni* del 15 novembre 1996, *Recueil* 1996-V, p.1855, § 79).

219§. Per rientrare nella previsione dell'articolo 3, un cattivo trattamento deve avere un minimo di gravità il cui apprezzamento dipende dall'insieme degli elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento dei suoi effetti fisici

e psichici o mentali così come, talvolta, dal sesso, dall'età, dallo stato di salute della vittima, ecc.(vedere, per esempio, la sentenza *Irlande c. Royaume-Uni* del 18 gennaio 1978, serie A n° 25, p. 65, § 162). In più, la Corte, al fine di valutare il valore degli elementi di prova presentati davanti ad essa nello stabilire i trattamenti contrari all'articolo 3, si serve del criterio della prova « al di là di ogni ragionevole dubbio ». Una tale prova può risultare da un gruppo di indizi e tale prova può risultare da un gruppo d'indizi o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precise concordanti. Il comportamento delle parti al momento della ricerca delle prove rientra nel novero di questo contesto (*ibidem*, p. 65, § 161).

220§. Secondo la Corte, un trattamento è « inumano » ai sensi dell'articolo 3 precisamente se è stato applicato con premeditazione per un lungo periodo, e se ha causato delle lesioni corporali, sia delle vive sofferenze psichiche o mentali (vedere, tra gli altri, *Kudla c. Pologne* [GC], n° 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). Inoltre, ricercando se una pena o un trattamento è « degradante » ai sensi dell'articolo 3, la Corte esaminerà se lo scopo era di umiliare e di colpire l'accusato se, considerata nei suoi effetti, la misura ha o no danneggiato la personalità di costui in maniera incompatibile con l'articolo 3 (sentenza *Alberteil Compte c. Belgique* del 10 febbraio 1983, serie A n° 58, p. 13, § 22). Affinché un arresto o una detenzione di una persona in ambito di un procedimento giudiziario siano degradanti ai sensi dell'articolo 3, l'umiliazione o l'avvilimento di cui esse si accompagnano devono situarsi ad un livello particolare e distanziarsi in ogni caso dal livello abituale d'umiliazione inerente a qualunque arresto o detenzione (vedere, *mutatis mutandis*, la sentenza *Raninen c. Finlande* del 16 dicembre 1997, *Recueil* 1997-VIII, p. 2821-2822, § 55).

221§. Portare delle manette, uno dei tipi di trattamento in causa nella fattispecie, non pone normalmente dei problemi relativamente all'articolo 3 della Convenzione dal momento che esso è legato ad un arresto o una detenzione legale e che non porta ad uso della forza o ad un'esposizione pubblica al di là di quanto è ritenuto come ragionevolmente necessario nelle circostanze della fattispecie. A questo proposito, è rilevante sapere per esempio che se c'è stato modo di pensare che l'accusato si sarebbe opposto all'arresto, o avrebbe tentato di scappare, di provocare ferite o danni. Inoltre il carattere pubblico del trattamento o il solo fatto che l'accusato sia stato umiliato ai suoi propri occhi possono costituire degli elementi pertinenti a questo riguardo (sentenza *Tyrer c. Royaume-Uni* del 25 aprile 1978, serie A n° 26, p. 16, § 32e *Raninen* precitata, p. 2822, § 56).

222§. La Corte stima inoltre che il fatto di bendare gli occhi di un detenuto e, rendendolo così cieco artificialmente per dei lunghi periodi, ripartiti su diversi giorni, può causare, combinato con altri cattivi trattamenti, delle forti pressioni psicologiche e psichiche su di lui. Essa deve esaminare l'effetto di questi trattamenti nelle particolari circostanze di questo caso. (vedere, *mutatis mutandis*, *Salman c.Turchia* [GC], n° 21986/93, § 132, CEDH 2000-VII).

223§. Nel presente caso, la Corte osserva che il ricorrente dovette portare le manette dal suo arresto nell'aereo effettuato dagli agenti delle forze dell'ordine turche fino al suo arrivo alla prigione sull'isola Imrali. Essa nota egualmente che il ricorrente era sospettato d'essere capo di un movimento armato separatista, che conduceva una lotta armata contro le forze dell'ordine in Turchia e che egli era ritenuto pericoloso. La Corte accetta, come afferma il Governo, che portare delle manette, situazione imposta al ricorrente come una delle misure di sicurezza prese

durante la fase d'arresto, non aveva avuto altro scopo che quello di impedire la fuga o di causare delle ferite o dei danni a lui o ad altri.

224§. Per quanto riguarda la benda che il ricorrente dovette portare sugli occhi durante il viaggio dal Kenya in Turchia, la Corte osserva che i membri delle forze dell'ordine gliela avevano messa allo scopo di evitare di essere riconosciuti dall'accusato. Pensavano altresì di poter evitare che il ricorrente tentasse di evadere o di ferirsi o di ferire terzi. Il ricorrente non fu interrogato dai membri delle forze dell'ordine mentre aveva la benda sugli occhi. La Corte accetta l'esplicazione del Governo secondo la quale i membri delle forze dell'ordine, prendendo questa precauzione, non intendevano umiliare o colpire il ricorrente, ma avevano per missione assicurare un buon svolgimento del suo trasferimento, il quale, bisogna ammettere, richiedeva molta prudenza e precauzioni, vista la personalità del ricorrente e le reazioni che aveva suscitato il suo arresto.

Il fatto che il ricorrente sia stato fotografato con una benda sugli occhi nell'aereo che lo conduceva in Turchia non cambia l'apprezzamento della Corte su questo punto. Essa ricorda che l'arresto del ricorrente diede luogo a dei timori per la propria vita e le foto, scattate per necessità della polizia, secondo il Governo, servirono a rassicurare le persone interessate alle sorti del ricorrente. La Corte nota infine che sulle foto scattate in Turchia giusto prima di essere trasferito alla prigione, il ricorrente non porta bende sugli occhi.

225§. Secondo il ricorrente, gli sono stati somministrati dei sedativi durante il suo trasferimento dal Kenya in Turchia. Egli sostiene che queste droghe gli siano state somministrate sia all'ambasciata della Grecia a Nairobi prima di prendere l'aereo, sia nell'aereo con cui fu condotto in Turchia. Il Governo non accetta la seconda supposizione. La Corte nota che nessun elemento di prova nel dossier dimostra che gli agenti delle forze dell'ordine turche abbiano somministrato ulteriormente delle droghe al ricorrente. Considerando che il ricorrente sembra protendere verso la tesi che sia stato drogato prima di prendere l'aereo da Nairobi per la Turchia, la Corte ritiene che questa deduzione relativa agli agenti turchi non è dimostrata.

226§. La Corte osserva inoltre che il ricorrente ha indicato ai responsabili del CPT, che hanno avuto un colloquio con lui a seguito del fermo che non aveva subito dei trattamenti inumani al momento del suo trasferimento in Turchia e durante lo stato di fermo (paragrafo 27 supra). D'altra parte, all'udienza del 31 maggio 1999, il ricorrente si espresse davanti alla Corte di sicurezza dello Stato come segue : « Dal giorno del mio arresto fino ad oggi, non sono stato vittima di nessuna tortura, d'alcun trattamento degradante d'alcun proposito degradante. » Anche se queste dichiarazioni non sono determinanti in se stesse per l'accertamento dei fatti, tenuto conto della vulnerabilità del ricorrente che fu giudicato all'epoca per delle violazioni passibili della pena di morte, esse vanno nello stesso senso della tesi del Governo.

227§. Infine, la Corte, vista la conformità dell'arresto del ricorrente al diritto turco, non potrebbe accogliere la sua tesi secondo la quale il suo « rapimento » all'estero per delle opinioni politiche costituirebbe un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3.

228§. Stante ciò, la Corte considera che non è dimostrato, mediante prove « al di là di ogni ragionevole dubbio », che l'arresto del ricorrente così come le condizioni del suo trasferimento dal Kenya in Turchia abbiano avuto degli effetti

che siano andati oltre l'abituale umiliazione inerente ogni arresto o che la detenzione abbia violato il minimo grado di gravità richiesto dall'articolo 3 della Convenzione. Pertanto, non c'è stata alcuna violazione di questa disposizione inerentemente a questo punto

B. Le condizioni di detenzione sull'isola d'Imrali

229§. Sempre sotto l'angolo dell'articolo 3, il ricorrente sostiene che le condizioni di detenzione sull'isola d'Imrali sono inumane. In proposito, sottolinea in particolare che egli è il solo detenuto della prigione, le restrizioni importanti apportate ai contatti coi suoi avvocati, il deterioramento del suo stato di salute in prigione, le possibilità molto limitate di esercizio fisico nel luogo di detenzione, le restrizioni all'accesso ai media; tutto ciò costituisce trattamento contrario a questa disposizione della Convenzione.

230§. Quanto alle condizioni di detenzione sull'isola d'Imrali, il Governo precisa che il ricorrente non è stato mai posto in isolamento. Ha ricevuto delle visite da medici, dai suoi avvocati, dai membri della sua famiglia. Con fotografie che lo dimostrano, il Governo afferma che l'accusato si trova in una cella convenevolmente equipaggiata. Il Governo fa nuovamente osservare che il ricorrente fu condannato per essere stato a capo di una grande organizzazione separatista armata, della quale continua a considerarsi capo. Tutte le restrizioni apportate alle visite degli avvocati ed alle comunicazioni telefoniche hanno per scopo quello di impedire che il ricorrente continui a dirigere l'organizzazione in questione dal luogo di detenzione.

231§. La Corte ricorda in proposito, oltre alla giurisprudenza citata precedentemente (paragrafi 218-220), che l'articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in delle condizioni che siano compatibili con gli aspetti della dignità umana, che le modalità d'esecuzione della misura non sottopongano l'accusato a una pressione o ad una prova d'intensità tale da eccedere il livello inevitabile di sofferenza relativo alla detenzione, avuto riguardo alle esigenze pratiche dell'arresto, la salute ed il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato, particolarmente dall'amministrazione delle cure mediche richieste (sentenza *Kudla* precitata, § 94 ; *Kalachnikov c. Russie* (dec.) n° 47095/99, § 95, CEDH 2001-XI).

232§§. La Corte ricorda che l'isolamento sensoriale completo, associato ad un isolamento sociale totale può distruggere la personalità e costituire un trattamento inumano che non si potrebbe giustificare con delle esigenze di sicurezza o di altra natura. D'altro canto, il divieto dei contatti con altri detenuti per delle ragioni di sicurezza, di disciplina e di protezione non costituisce in sé una forma di pena o trattamento inumano (vedere, tra le altre, *Messina c. Italia* (decisione.), n° 25498/94, CEDH 1999-V).

233§. Per quel che riguarda il presente caso, la Corte ammette che la detenzione del ricorrente pone delle straordinarie difficoltà alle autorità turche. Il ricorrente, capo di un movimento armato separatista di vaste dimensioni, è considerato come il terrorista più pericoloso della Turchia dalle autorità turche. Le reazioni suscitate dal suo arresto e dal suo processo hanno dimostrato che un ampio numero di persone lo odiano e desiderano la sua morte. Altre reazioni derivate dagli stessi avvenimenti hanno permesso di constatare egualmente che molti

vedono nel ricorrente uno dei principali dirigenti del movimento pro-curdi. Si può ragionevolmente prevedere che queste persone cercheranno di far evadere il ricorrente dal suo luogo di detenzione. In queste condizioni, la Corte comprende che le autorità turche abbiano dovuto prendere delle misure di sicurezza straordinarie al fine di detenere il ricorrente. Quest'ultimo è l'unico detenuto di una prigione che è l'unica costruzione di un'isola lontana dalla costa.

La Corte osserva in seguito che, senza contestazioni, la cella del ricorrente è dotata d'equipaggiamento che non può essere sottoposto a nessuna critica. Tenuto conto delle foto a sua disposizione come dei contatti effettuati dai delegati del Comitato europeo per la prevenzione della tortura delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), i quali hanno visitato il luogo di detenzione del ricorrente al momento della loro missione in Turchia dal 2 al 14 settembre 2001, la Corte nota che la cella che occupa il ricorrente da solo è abbastanza grande per un detenuto, vi è un letto, un tavolo, una poltrona, una biblioteca. La cella è egualmente dotata di un climatizzatore e di un angolo toilette e ha una finestra che dà su un cortile interno. Secondo la Corte, queste condizioni non sollevano alcuna questione dal punto di vista dell'articolo 3 della Convenzione.

234§. Per quel che riguarda l'isolamento del ricorrente, la Corte osserva che questo non poteva essere considerato come detenuto in isolamento sensoriale o in cella d'isolamento. E' vero che non può avere dei contatti che con il personale che lavora in questo stabilimento penitenziario, poiché egli è il solo detenuto. Il ricorrente dispone di libri, giornali, e di recente di una stazione radio. Non ha accesso alle emissioni televisive né al telefono. Per contro, riceve delle visite dai medici due volte al giorno e la visita dei suoi avvocati una volta alla settimana (i suoi avvocati potevano incontrarlo due volte alla settimana al momento del processo). Trascurate le difficoltà per accedere alla prigione di Imrali, non sembra che le visite dei familiari siano state oggetto di restrizioni.

235§. La Corte prende nota delle raccomandazioni del CPT secondo cui l'isolamento sociale relativo del ricorrente non dovrebbe durare a lungo e che gli effetti di quest'isolamento dovrebbero essere attenuati attraverso l'accesso del condannato alla televisione alle comunicazioni telefoniche con i suoi avvocati e i suoi parenti più prossimi. Ciononostante, la Corte tiene anche conto delle preoccupazioni del Governo secondo le quali il ricorrente potrebbe utilizzare le comunicazioni con l'esterno per riprendere i contatti con i membri del movimento armato separatista di cui era il capo. Non si potrebbe dire che queste convinzioni fossero senza fondamento. La Corte è egualmente sensibile alle inquietudini del Governo quanto alle difficoltà che porrebbe la protezione della vita del ricorrente in una prigione ordinaria

236§. Condividendo i problemi del CPT concernenti gli effetti a lungo termine dell'isolamento sociale imposto al ricorrente, la Corte considera che le condizioni generali della detenzione del ricorrente nella prigione di Imrali non hanno arrecato violazione alla soglia minima di gravità necessaria per costituire un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Di conseguenza, non c'è stata violazione in capo a tale disposizione.

V. ARTICOLO 34 DELLA CONVENZIONE

237§. Il ricorrente si duole di essere stato leso nel suo diritto di ricorso individuale nella misura in cui il Governo ha omesso di rispondere alla richiesta della Corte che lo invitava a fornire delle informazioni e nella misura in cui i suoi avvocati di Amsterdam furono impossibilitati a contattarlo in seguito al suo arresto. Egli deduce che vi sia violazione dell'articolo 34 della Convenzione, che così recita:

« La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto. »

238§. Il Governo fa delle osservazioni solo sul secondo punto di questa doglianza. Egli sostiene che il rifiuto di far accedere al territorio turco nei confronti degli Avvocati Prakkene e Böhler si fondò su una decisione amministrativa la quale considerò che l'avv. Böhler militava contro gli interessi della Turchia e partecipava a delle riunioni organizzate dal PKK. Inoltre aggiunge il Governo, alla data del rifiuto, gli Avvocati Prakkene e Böhler non avevano dei poteri specifici per rappresentare il ricorrente davanti alla Corte. Il solo potere di cui disponevano erano quello la cui effettività veniva contestata dal Governo.

239§. La Corte è invitata a pronunciarsi sulla questione di sapere se i due fatti segnalati dal ricorrente hanno effettivamente leso l'effettivo esercizio del suo diritto di ricorso (vedere, per esempio, sentenza *Cruz Varase autres c. Suède* del 20 marzo 1991, serie A n° 201, p. 37, § 104).

240§. Per quanto riguarda l'assenza di comunicazione tra il ricorrente e i suoi avvocati di Amsterdam in seguito al suo arresto, la Corte nota che questo fatto non gli ha impedito di presentare le sue doglianze alla Corte. Un gruppo di rappresentanti composto dagli avvocati scelti dal ricorrente, di cui gli avvocati in questione, adirono la Corte in seguito e presentarono tutte le deduzioni del ricorrente concernenti il periodo in cui non aveva contatti con i suoi avvocati (paragrafi 5-7). Niente, dunque, dimostra che l'esercizio del diritto di ricorso individuale del ricorrente sia stato leso in modo evidente.

241§. Quanto all'assenza di risposta da parte del Governo alla seconda richiesta d'informazioni da parte della Corte, che verteva sui dettagli del processo istaurato contro il ricorrente con un atto d'accusa con cui si richiedeva la pena di morte, la Corte nota in primo luogo che il suo esame su questo aspetto del caso è stato in qualche modo ritardato a causa del rifiuto del Governo di fornire le informazioni domandate fino alla richiesta d'osservazioni sulla ricevibilità e la fondatezza del ricorso.

Tuttavia, la Corte stima che, nelle circostanze particolari di questo caso e senza pregiudicare la sua opinione sulla natura obbligatoria delle misure provvisorie prese in virtù dell'articolo 39 del suo regolamento, questo rifiuto non ha affatto arrecato violazione al diritto del ricorrente ad un ricorso individuale per le ragioni seguenti: ulteriormente, nel quadro delle loro osservazioni sulla ricevibilità del ricorso, il Governo ha fornito delle informazioni richieste dalla Corte (paragrafo 5).

Inoltre, il rifiuto in questione del Governo non ha impedito al ricorrente di presentare le sue doglianze concernenti le accuse di cui è stato oggetto. Tuttavia, queste doglianze, che derivano in principio dall'articolo 6 della Convenzione, sono state esaminate dalla Corte, che ha concluso per l'ipotesi dell'esistenza di una violazione sul punto (paragrafo 169).

242§. La Corte ricorda egualmente in proposito che le informazioni richieste al Governo riguardassero l'equità della procedura che avrebbe potuto concludersi con l'esecuzione della pena capitale inflitta al ricorrente. Come essa ha indicato relativamente all'analisi degli articoli 2 e 3 (paragrafi 184-185), il rischio che il ricorrente sia esecutato in realtà è venuto meno in seguito all'abolizione della pena di morte in Turchia ed alla sentenza resa il 27 dicembre 2002 dalla Corte costituzionale.

243§. In conclusione, non vi è stata violazione dell'articolo 34 *in fine*.

VI. ALTRE DOGLIANZE

244§. Fondandosi sugli stessi fatti, il ricorrente deduce parimenti la violazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 18 della Convenzione, preso singolarmente o combinato con le disposizioni sopra citate della Convenzione.

245§. Il Governo, reiterando le considerazioni che ha presentato nel quadro delle doglianze esposte qui sopra, stima che queste doglianze sono egualmente infondate e dovrebbero essere rigettate.

Il ricorrente mantiene le sue doglianze.

246§. La Corte, dopo aver esaminato le doglianze che non sono state sviluppate in modo approfondito nelle difese delle parti, costata che i fatti su cui il ricorrente fondò le sue doglianze sono praticamente le stesse di quelle concernenti le doglianze esaminate nelle parti precedenti della presente sentenza.

Essa stabilisce di conseguenza che non è necessario statuire separatamente per le doglianze relative agli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 18 della Convenzione, presi singolarmente o combinati con le summenzionate disposizioni della Convenzione.

VII. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

247§. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

248§. Il ricorrente non reclama nulla a titolo di danno materiale o morale. Egli richiede alla Corte di autorizzarlo, all'occorrenza, a presentare delle osservazioni supplementari su questo punto in funzione di eventuali constatazioni di violazioni alle quali essa sarebbe pervenuta.

249§. Il Governo non si pronuncia sulla questione.

250§. Tenuto conto della natura delle sue conclusioni quanto alle diverse deduzioni del ricorrente, la Corte ritiene che la questione dell'equa soddisfazione è accertata e che quindi non c'è bisogno che essa si riservi per esaminarla.

Avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, stima che ogni danno eventualmente subito dal ricorrente si trova sufficientemente compensato dalle constatate (dalla Corte) violazioni degli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione.

B. Spese legali

251§. Il ricorrente richiede una somma di 485.802,69 sterline (GBP), ossia 739.719,44 euro (EUR), per le spese legali di cui si è fatto carico per i sette avvocati e tre avvocati praticanti esterni alla Turchia. Questa soma è spiegata come segue: 413.099,38 GBP (629.031,77 EUR) per gli onorari degli avvocati e loro assistenti, 6.648,06 GBP per le spese di perizie, 42.267,30 GBP per le spese di traduzione, 14.607,82 GBP per le spese di viaggio e pernottamento 9.179,91 GBP per spese varie.

Tuttavia, per le spese legali di sei dei suoi avvocati in Turchia, il ricorrente chiede una somma pari a 264.531,70 GBP, che si esplica come segue: 199.896,74 GBP per l'onorario degli avvocati, 51.248,24 GBP per le spese di traduzione e per spese varie, 9.183,48 GBP per le spese di viaggio in Turchia e 4.203,24 GBP per le spese di viaggio e di pernottamento a Strasburgo. Inoltre per uno dei suoi avvocati della Turchia, avv. Kaplan, il ricorrente fa richiesta di 28.000 GBP d'onorario e 15.000 GBP per le spese di traduzione, di viaggio di pernottamento e per spese varie.

252§. Il Governo ritiene queste pretese manifestamente eccessive, in particolare per quanto riguarda le somme richieste a titolo di spese affrontate per gli onorari degli avvocati. Esso deduce che la gran parte delle osservazioni effettuate dai rappresentanti del ricorrente a suo nome non concernevano le questioni giuridiche sulle quali la Corte fu chiamata a giudicare, ma contenevano delle informazioni, delle considerazioni politiche generali sulla situazione dei Curdi in Turchia. Ora, queste informazioni e considerazioni sarebbero potute essere largamente presentate in dei documenti generali. Il Governo contesta inoltre il numero eccessivo degli avvocati del ricorrente.

253§.. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la approvazione delle spese legali ai sensi dell'articolo 41 presuppone che queste si siano accertate realmente, che siano state necessarie, e in più, che vi sia un elemento di ragionevolezza del loro tasso (sentenza *Sunday Times c. Royaume-Uni* del 6 novembre 1980 (articolo 50), serie A n° 38, p. 13, § 23). Inoltre, le spese di giustizia non sono coperte che nella misura in cui siano proporzionate alla violazione constatata (*Beyeler c. Italie* (equa soddisfazione) [GC], n° 33202/96, 28 maggio 2002, § 27).

254§.. Nel presente caso, la Corte tiene conto in primo luogo del fatto che sono state accolte solo alcune doglianze del ricorrente riguardanti violazioni della Convenzione (paragrafi 76, 110, 169 e 213 sopra). La Corte ritiene dunque che il totale delle ore di lavoro richieste dai principali avvocati del ricorrente non è stata utilizzata al fine di presentare la quota delle doglianze accertate.

Peraltro, la somma richiesta per gli onorari dei rappresentanti del ricorrente corrisponde alla totale somma di remunerazione dei quattordici avvocati e dei loro

assistenti. Secondo la Corte un numero così elevato di difensori non era manifestamente necessario al fine di controvertere le doglianze che hanno condotto ad una constatazione della violazione.

La Corte giudica parimenti eccessiva la somma totale delle spese rivendicate per i seguenti titoli : la gran parte dei viaggi degli avvocati e degli incontri tra loro e con terze persone non erano necessari al fine di formulare delle doglianze che hanno condotto ad una constatazione della violazione.

255§.. La Corte considera di conseguenza che le spese di cui davanti ad essa il ricorrente chiede rimborso devono essere rimborsate solo in parte. Tenuto conto delle circostanze di causa, delle tariffe applicabili al Regno Unito ed in Turchia, della complessità di certe questioni sollevate dal ricorso e decidendo secondo equità, essa ritiene ragionevole di rimborsare una somma pari a 100.000 EUR per le doglianze complessivamente presentate dai suoi avvocati. Questa somma sarà versata sul conto bancario le cui coordinate sono indicate dall'avv. Hasip Kaplane avv. Marc Muller, i rappresentanti del ricorrente rispettivamente del Regno Unito e della Turchia.

C. Interessi in mora

256§.. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso marginale d'interesse praticato dalla Banca centrale europea maggiorato del tre per cento (*Christine Goodwin c. Royaume-Uni* [GC], n° 28657/95, § 124, CEDH 2002-VI).

PER QUESTI MOTIVI, la Corte :

1. *Rigetta*, all'unanimità, l'eccezione preliminare del Governo quanto all'articolo 5 §§ 1, 3 e 4 della Convenzione ;
2. *Dichiara*, all'unanimità, che c'è stata una violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione per l'assenza del ricorso che avrebbe permesso al ricorrente di far controllare la legalità del suo fermo;
3. *Dichiara*, all'unanimità, che non c'è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione ;
4. *Dichiara*, all'unanimità, che c'è stata violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione per quanto il ricorrente non fu immediatamente portato davanti un giudice successivamente al suo arresto ;
5. *Dichiara*, per sei voti contro uno, che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto il ricorrente non è stato giudicato da un tribunale indipendente e imparziale;
6. *Dichiara*, all'unanimità che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 combinato con l'articolo 6 § 3 b) e c) della Convenzione per quanto il ricorrente non è stato sottoposto ad un processo equo ;

7. *Rigetta*, all'unanimità, le eccezioni preliminari del Governo concernenti le doglianze del ricorrente relative alla pena de morte ;
8. *Dichiara*, all'unanimità, che non vi è stata violazione 2 de la Convenzione ;
9. *Dichiara*, all'unanimità, che non c'è stata violazione dell'articolo 14 combinato con l'articolo 2 quanto all'applicazione della pena di morte ;
10. *Dichiara*, all'unanimità, che non c'è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione quanto alla doglianza relativa all'applicazione della pena di morte ;
11. *Dichiara*, per sei voti contro uno, che c'è stata violazione dell'articolo 3 quanto al fatto di pronunciare la pena di morte a conclusione di un processo iniquo;
12. *Dichiara*, all'unanimità, che non c'è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione né per quanto riguarda le condiziono di trasferimento del ricorrente dal Kenya in Turchia né per le condizioni di detenzione sull'isola d'Imrali ;
- 13 *Dichiara*, all'unanimità, che non vi è motivo di analizzare in sede separata le altre doglianze del ricorrente relative agli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 18 della Convenzione, sia singolarmente che combinate con le disposizioni sopra esaminate della Convenzione ;
14. *Dichiara*, all'unanimità, che non c'è stata violazione 34 *in fine* della Convenzione ;
15. *Dichiara*, all'unanimità, che le constatazioni delle violazioni degli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione costituiscono in sé un'equa soddisfazione sufficiente per tutti i danni eventualmente subiti dal ricorrente;
16. *Dichiara*, all'unanimità,
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, secondo le modalità stabilite al paragrafo 255 della presente sentenza, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, per spese legali, 100.000 EUR (centomila euro), più la somma eventualmente dovuta a titolo di tassa sul valore aggiunto;
 - b) che questa somma sarà aumentata di un interesse semplice con lo stesso tasso marginale d'interesse praticato dalla Banca centrale europea aumentato del tre per cento a contare dallo spirare di detto termine fino al versamento ;
17. *Rigetta*, all'unanimità, la richiesta di soddisfazione equa per la somma in eccesso.

Redatta in inglese in francese, il testo inglese facente fede, poi comunicata per iscritto il 12 marzo 2003, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2e 3 del regolamento.

Michael O'BOYLE
Cancelliere

Elisabeth PALM
Presidente

Alla presente sentenza si trova allegato, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione dissenziente del giudice Türmen.

.OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE
TÜRMEŒ

(Traduzione)

Me ne duole ma non posso condividere l'opinione della maggioranza secondo cui vi è stata violazione dell'articolo 6 per quanto riguarda il fatto che la Corte di sicurezza dello Stato di Ankara, che ha condannato il ricorrente, non fosse tribunale indipendente e imparziale, e dell'articolo 3 per il fatto che la pena di morte sia stata pronunciata a seguito di un processo iniquo.

Articolo 6 : l'indipendenza e l'imparzialità della Corte di sicurezza dello Stato d'Ankara

Durante la procedura davanti alla Corte di sicurezza dello Stato, il ricorrente dichiarò esplicitamente senza equivoco di accettare la competenza di questa giurisdizione. Al paragrafo 116 della sentenza, la maggioranza afferma che questa dichiarazione non potrebbe essere interpretata come una rinuncia del ricorrente al suo diritto a un tribunale indipendente e imparziale, per i seguenti motivi:

- a) i suoi avvocati hanno messo in discussione l'indipendenza e l'imparzialità della Corte ;
- b) il fatto di accettare la competenza di una giurisdizione non implica riconoscere l'indipendenza e l'imparzialità della medesima.

A mio avviso, nessuno dei motivi è valido. In primo luogo, è il ricorrente che fu giudicato dalla Corte di sicurezza dello Stato, non i suoi avvocati. Si tratta di stabilire se Öcalan poteva legittimamente credere che questo tribunale non fu indipendente e imparziale (vedere, per esempio, la sentenza *Incal c.Turchia*, *Recueil* 1998-IV, § 71). Gli avvocati sono i suoi rappresentanti, nominati da lui stesso. La sentenza della Corte non potrebbe fondarsi sull'opinione degli avvocati del ricorrente dato che esiste un'inequivocabile dichiarazione fatta dal ricorrente medesimo.

In secondo luogo, il ricorrente avrebbe potuto affermare il contrario o accontentarsi di osservare il silenzio su questa questione. Ora egli ha scelto di proposito liberamente di esprimere la sua fiducia nella Corte di sicurezza dello Stato, e dunque la sua fede nell'equo processo. Come è possibile, come è suggerito nella sentenza, di avere espressamente fiducia in una giurisdizione e nello stesso tempo di non riconoscere che si trattasse di un tribunale indipendente e imparziale ?

D'altronde, la presente fattispecie si distingue dai casi citati nella sentenza . Essa se ne distanzia quanto ai fatti: anche se il giudice militare presiedeva Corte di

sicurezza dello Stato all'inizio della procedura, questa si componeva di tre giudici civili quando ha reso la decisione di condanna del ricorrente. In seguito alle modifiche costituzionali, il giudice militare fu sostituito da un giudice civile prima che gli avvocati della difesa presentassero conclusioni sul merito del caso, cioè prima della fine della fase del « giudizio ». Il giudice sostituito (un magistrato civile) aveva seguito la procedura fin dall'inizio. Quando divenne membro titolare della Corte, avrebbe potuto richiedere una proroga della fase di istruzione affinché gli altri elementi di prova fossero raccolti. Inoltre, una volta membro della Corte a tutti gli effetti, aveva diritto di prendere parte all'esame di tutte le richieste di integrazione dell'istruzione presentate dalla difesa. In seguito, la decisione di chiudere l'istruzione fu presa da tre giudici civili, i quali hanno deliberato sulla questione che la colpevolezza del ricorrente, ed hanno reso il loro verdetto. Tuttavia, il giudice civile non era vincolato dalle decisioni di procedura prese antecedentemente alla partecipazione del giudice militare.

Quindi, i fatti della causa si distinguono da quelli che sono stati esaminati nel caso *Incale Çiraklar*. Poiché il ricorrente è stato condannato da tre magistrati civili, che il giudice militare che era presente all'inizio del processo fu sostituito da un giudice civile prima della fine della fase procedurale di « giudizio » e che questo magistrato aveva il diritto di chiedere delle altre indagini se lo ritenesse necessario, il ricorrente non potrebbe ragionevolmente pretendere che vi era legittima ragione di dubitare che la presenza del giudice militare durante la fase iniziale della procedura abbia arrecato violazione all'indipendenza e all'imparzialità della Corte di Sicurezza dello Stato che l'ha condannato.

In un caso simile, *Imrek c.Turchia* (n° 57175/00 (dec.), 28 gennaio 2003), nella quale il giudice militare era stato sostituito da un giudice civile in seguito alla modificazione della Costituzione, la seconda sezione dichiarò irricevibile la doglianza relativa all'indipendenza e all'imparzialità della Corte di sicurezza dello Stato. Nel caso *Öcalan* come nel caso *Imrek*, i giudici militari sono stati rimpiazzati nel momento in cui la fase di giudizio non era terminata e prima che gli avvocati della difesa non abbiano presentato le loro conclusioni sul merito del caso.

Quanto all'argomentazione sul fatto che il giudice militare, prima della sua sostituzione, abbia con i suoi commenti influenzato altri membri della Corte di sicurezza dello Stato, conviene sottolineare che secondo la procedura penale turca, le opinioni espresse dai giudici al momento dei voti sulle decisioni e sui verdetti sono pubblici, e che gli autori ne sono facilmente identificabili. Allorché delle decisioni sono prese a maggioranza, i giudici di minoranza esprimono un'opinione dissenziente che sarà allegata alle decisioni in questione. Siffatto sistema riduce notevolmente l'influenza che i giudici possono esercitare gli uni sugli altri durante le deliberazioni.

D'altra parte, la Corte di sicurezza dello Stato che ha condannato il ricorrente si componeva di magistrati professionisti che avevano raggiunto il vertice della gerarchia giudiziaria. Giudici che avevano un tale rango una tale esperienza sono più forniti di mezzi rispetto a chiunque altro per opporre resistenza all'influenza dei loro pari o alle pressioni esterne. Perciò, constatato che il giudice militare non ha potuto esercitare nessuna influenza prima o dopo essere andato via, non ha potuto nuocere all'indipendenza e all'imparzialità personale dei suoi colleghi.

Articolo 3 : la pena di morte a seguito di un processo iniquo

Io concordo con la maggioranza, secondo la quale, essendo stata abolita la pena di morte in Turchia, vi è ragione di rigettare le doglianze che il ricorrente deduce in virtù degli articoli 2, 3 e 14 relativamente alla applicazione della pena di morte.

Aderisco parimenti all'analisi sviluppata nella sentenza (paragrafo 189) quanto alla relazione tra l'articolo 2 e l'articolo 3 e che ritiene che, se l'articolo 2 autorizza la pena di morte, non si potrebbe affermare che l'articolo 3 proibisce questa pena poiché l'articolo 2 si troverebbe senza alcun valore.

Certo, tutti gli Stati contraenti hanno ad oggi firmato il Protocollo n° 6 e quaranta tra loro lo hanno ratificato. Pertanto, questa evoluzione non potrebbe essere considerata come testimonianza di un accordo tra gli Stati contraenti per abrogare l'eccezione prevista dall'articolo 2 § 1. L'esistenza di un tale accordo esigerebbe delle prove effettive che vadano al di là di un'evoluzione uniforme delle politiche penali verso l'abolizione.

Ora mancando queste prove. Gli Stati hanno sempre per prassi quella di passare attraverso l'emendamento del testo della Convenzione per mettere in opera le loro politiche di abolizione, per mezzo di uno strumento facoltativo che lascia ad ogni Stato la scelta del momento in cui effettuerà un simile impegno. L'esempio più recente ne è l'apertura alla firma del Protocollo n° 13 alla Convenzione, che la modifica prevedendo l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza – cioè sia in tempo di guerra che di pace.

Nel preambolo del Protocollo n° 13, gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari del Protocollo esprimendo la loro speranza di rinforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione, rilevano espressamente che il Protocollo n° 6 non esclude la pena di morte per degli atti commessi in tempo di guerra dichiarandosi persuasi a fare l'ultimo passo al fine di abolire questa pena in tutte le circostanze.

Simile disposto è in contraddizione diretta con l'idea che gli Stati avessero, di già, nella loro prassi, effettuato «il passo ultimo» verso l'abolizione. In realtà, nessun fondamento ha il punto di vista secondo cui questo nuovo Protocollo non fa che confermare, sotto forma di un trattato, un accordo esistente precedentemente tra gli Stati per ultimare l'abrogazione – solo parziale in virtù del Protocollo n° 6 – dell'eccezione prevista all'articolo 2 § 1. In un contesto così sprovvisto di ambiguità, la conclusione della Corte secondo cui l'eccezione dell'articolo 2 § 1 è abrogata non regge.

Di conseguenza, l'articolo 2 § 1 deve sempre intendersi come autorizzante le condanne a morte. Ne segue che la pena capitale non è proibita dall'articolo 3 e non potrebbe essere considerata in sé, in assenza di altri elementi, come una pena inumana e degradante.

La sentenza enuncia l'idea che «gli Stati sono giunti, attraverso la loro prassi, ad emendare la seconda frase dell'articolo 2 § 1 nella misura in cui questa disposizione autorizza la pena di morte in tempo di pace. In queste condizioni, (...) l'esecuzione della pena di morte può essere considerata come un trattamento inumano e degradante contrario all'articolo 3».

Secondo questa tesi, l'articolo 2 autorizza sempre la pena di morte in tempo di guerra.

Per logica, bisognerebbe dunque, concludere che la pena di morte comporta una violazione dell'articolo 3 in tempo di pace ma non in tempo di guerra (poiché essa

è autorizzata dall'articolo 2). Ora l'articolo 3 proibisce in termini assoluti la tortura e i trattamenti degradanti. Anche in tempo di guerra, tortura e trattamenti degradanti sono vietati dall'articolo 3. Quindi, l'analisi esposta nella sentenza quanto alla relazione tra gli articoli 2 e 3 non è compatibile con l'articolo 3.

Il fatto di infliggere la pena di morte non dà luogo in sé ad una violazione dell'articolo 3 (sentenza *Soering*, § 103). Questa idea sembra egualmente ammessa dalla maggioranza poiché la sentenza non prevede che la questione della pena di morte a seguito di un processo iniquo, cioè allorché è in gioco una combinazione degli 6 e 3 della Convenzione. In realtà, la maggioranza viene a concludere che «il fatto di pronunciare la pena di morte nei confronti del ricorrente a seguito di un processo iniquo si concretizza in un trattamento inumano contrario all'articolo 3» (paragrafo 213 della sentenza).

Bisogna sottolineare subito che il ricorrente non ha presentato delle doglianze in questo senso alla Corte di Strasburgo. Ha dedotto che il fatto di infliggere la pena di morte (e/o di applicarla) comportava violazione della prima frase dell'articolo 2 e costituiva una pena inumana ai sensi dell'articolo 3. Si è ugualmente lamentato in virtù dell'articolo 2 di essere stato condannato a morte a seguito di una procedura che infrangeva gli articoli 5 e 6 sotto diversi aspetti. Tuttavia, il ricorrente, in delle osservazioni scritte o orali, non ha giammai preteso in virtù dell'articolo 3 di aver provato in ragione della iniquità della procedura penale dei sentimenti di paura e di angoscia di natura tale da arrecargli violazione ai sensi dell'articolo 3; altrimenti detto, non ha mai presentato una doglianza combinata con gli articoli 3 e 6.

La decisione del 14 dicembre 2000 sulla ricevibilità si fonda sulle doglianze contenute nel ricorso.

A supporre che la Corte abbia deciso d'ufficio di esaminare l'articolo 3 combinato con l'articolo 6, le sarebbe difficile se non impossibile, prendere questa decisione in ragione della natura dell'articolo 3. Il trattamento inumano ai sensi dell'articolo 3 si fonda su una nozione soggettiva, cioè sui sentimenti di angoscia provati dal ricorrente che raggiungono la soglia richiesta da questa disposizione. In assenza di una tale doglianza, è impossibile che la Corte si metta al posto del ricorrente e decida d'ufficio che ci sia stata violazione dell'articolo 3 fondandosi sull'ipotesi che l'accusato deve aver provato tali sentimenti di paura e di angoscia.

Inoltre, è costante che nella giurisprudenza della Corte che l'onere della prova grava sul ricorrente. Il quale deve dimostrare fuori da ogni ragionevole dubbio che ha provato dei sentimenti di paura e di angoscia raggiungenti la soglia richiesta dall'articolo 3. « [L]a Corte stima dover accettare, (...) avuto riguardo degli elementi di prova da lei esaminati, che la Commissione poteva a giusto titolo concludere che le deduzioni del ricorrente erano provate al di là di ogni ragionevole dubbio, sapendo che una tale prova può risultare da un insieme di indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti (...) » (*Selmouni c. France* [GC], n° 25803/94, CEDH 1999-V, § 88). Costituisce un'eccezione a questo principio il caso in cui il ricorrente abbia subito danni fisici inesplicabili durante lo stato di fermo.

Perché una minaccia costituisca un trattamento inumano e degradante, ci deve essere un « rischio reale ». Una semplice possibilità non è di per sé sufficiente (sentenza *Vilvarajah c. Royaume-Uni* del 30 ottobre 1991, serie A n° 215, § 111). Il rischio deve ugualmente essere « sufficientemente reale e imminente » (sentenza

Campbelle Cosans c. Royaume-Uni del 25 febbraio 1982, serie A n° 48, § 26). « Ancora bisogna provare che il rischio esiste veramente » (sentenza *H.L.R. c. France* del 29 aprile 1997, *Recueil* 1997-III § 40)

Nella fattispecie, non importa se il ricorrente si trovava davanti al rischio di esecuzione reale ed immediato, per le ragioni seguenti:

- a) in Turchia, la pena di morte non viene eseguita dal 1984 ;
- b) il Governo turco, in una lettera ufficiale indirizzata alla Corte, ha accettato la decisione presa dalla vecchia prima sezione in virtù dell'articolo 39 del regolamento ed ha sospeso l'esecuzione di Öcalan (paragrafo 5 della sentenza) ;
- c) conformemente alla decisione basata sull'articolo 39, il Governo non ha inviato il dossier al Parlamento affinché approvasse la condanna a morte (in virtù della Costituzione turca, la pena capitale non può essere eseguita che dopo l'adozione da parte del Parlamento di una legge che approvi la sentenza). In altri termini, il procedimento di esecuzione non è mai iniziato. Così è impossibile concludere che Öcalan si sia trovato nel rischio reale di esecuzione nel periodo intercorrente tra la decisione della giurisdizione turca e l'abolizione della pena di morte in Turchia.

Nella sentenza *Soering* (§ 111), la Corte stimò, *mutatis mutandis*, che non vi erano trattamenti inumani e degradanti fin tanto che il Governo rispettava la misura provvisoria indicata dagli organi di Strasburgo. Lo stesso ragionamento deve essere effettuato per la fattispecie. Il Governo avendo accettato di conformarsi alla decisione fondata sull'articolo 39, il ricorrente non è mai stato esposto al rischio di esecuzione « sufficientemente reale e immediato ».

Nel caso *Çinar c. Turchia* (ricorso n° 17864, decisione della Commissione del 5 settembre 1994, D.R. 79-A, p. 5), il ricorrente deduceva una violazione dell'articolo 3 perché la sua condanna a morte, divenuta definitiva il 20 ottobre 1987, era stata rimessa per l'approvazione alla Grande Assemblea nazionale che non prese alcuna decisione prima del 1991. Egli era stato perciò affetto da sindrome del corridoio della morte.

La Commissione rigettò questa doglianza per il fatto che la pena di morte non era stata eseguita in Turchia dal 1984 e che il rischio di esecuzione era illusorio.

Non potrei condividere l'opinione della maggioranza secondo cui nella fattispecie, il rischio di esecuzione in cui è incorso il ricorrente era più reale che nel caso *Çinar*.

In questo caso, il dossier del sig. Çinar era stato sottoposto al Parlamento turco. Questo qui, come in tutti gli altri casi implicanti una condanna a morte, non aveva preso alcun provvedimento. Ora la possibilità, sia pur essa teorica, che il Parlamento decida di approvare la decisione della giurisdizione nazionale c'è sempre stata.

Nella fattispecie, conformandosi alla misura provvisoria indicata dalla Corte, il Governo non ha trasmesso il dossier del ricorrente al Parlamento. Ha fatto sapere che considerava l'istanza di Strasburgo come una parte della procedura istaurata nei confronti del ricorrente.

Gli antecedenti politici del ricorrente non hanno aggravato il rischio di esecuzione contrariamente a quanto è suggerito dalla sentenza. Al contrario questo elemento lo rende meno vulnerabile in ragione delle ripercussioni politiche che avrebbe comportato la sua esecuzione. L'esistenza di un quasi consenso tra tutte le

parti politiche rappresentate al Parlamento sulla decisione di non eseguire l'imputato non fa che confermare questa tesi. Per la stessa ragione, la « controversia politica » evocata nella sentenza (paragrafo 210) non riflette la realtà. Il consenso politico in seno al Parlamento risulta chiaramente dal fatto che questa istituzione ha abolito la pena di morte il 9 agosto 2002 con larga maggioranza.

Inoltre, nelle circostanze del caso, l'iniquità della procedura non ha avuto effetto sull'esito del processo. Come si legge nel paragrafo 35 della sentenza, Öcalan ha riconosciuto durante il processo l'accusa principale contro di lui introdotta in virtù dell'articolo 125 del codice penale turco, cioè il fatto di aver condotto delle attività portanti a provocare la secessione di una parte del territorio dello Stato. Ha dichiarato di accettare la responsabilità politica della strategia generale del PKK in tanto che capo di questa organizzazione. Egli ha ammesso di avere previsto di stabilire uno Stato separato sul territorio dello Stato turco. Era a conoscenza dell'entità della pena cui incorreva in riguardo a ciò (l'articolo 125 del codice penale turco non prevedeva che una sola pena). Ha ugualmente dichiarato espressamente di accettare la competenza della Corte di sicurezza dello Stato. Quindi, anche se tutte le esigenze poste dall'articolo 6 erano state rispettate, la pena non sarebbe stata differente.

Di conseguenza non ci sono dei legami di causalità tra l'iniquità della procedura penale e il rischio di esecuzione.

Infine, nella loro giurisprudenza, gli organi di Strasburgo rigettano le doglianze secondo le quali il non-rispetto delle esigenze dell'articolo 6 dallo Stato convenuto comporta una violazione dell'articolo 3.

Nel caso *Altun c. Repubblica fédérale d'Allemagne* (ricorso n° 10308/83, decisione della Commissione del 3 maggio 1983, D.R. n° 36, p. 209), la Commissione ha esaminato le deduzioni del ricorrente secondo le quali rischiava di essere giudicato secondo una procedura che non rispetta le garanzie previste dall'articolo 6 Convenzione, e ha concluso che anche a supporre che le deduzioni non fossero sprovviste di fondamento, « essa stessa non avrebbe la natura per far apparire l'extradizione come un trattamento inumano ».

Nella sentenza *Soering* egualmente, il ricorrente deduceva che al suo ritorno negli Stati Uniti, per la legge dello Stato della Virginia, non avrebbe avuto la possibilità di beneficiare della rappresentanza da parte di un avvocato richiesta all'articolo 6 § 3 c). Questa doglianza è stata esaminata dalla Corte relativamente all'articolo 6 considerato da solo e non in combinato disposto all'articolo 3.

In conclusione :

1. Il fatto di infliggere la pena di morte non comporta in sé una violazione dell'articolo 3.

2. Il fatto di pronunciare la pena di morte in seguito ad un processo iniquo non costituisce violazione dell'articolo 3 per le seguenti ragioni:

- a) nella fattispecie, non esiste alcun legame di causalità tra l'iniquità della procedura e l'articolo 3 ;
- b) il ricorrente non ha preteso di aver provato, in ragione dell'iniquità della procedura, dei sentimenti di paura e d'angoscia che andassero oltre la soglia stabilita dall'articolo 3 ;
- c) La paura e l'angoscia sono dei sentimenti soggettivi. In assenza di una tale doglianza, è a torto che la Corte si pone al posto del ricorrente ;

- d) non c'è mai stato il rischio d'esecuzione immediata, poiché il Governo si è conformato alla decisione presa dalla Camera in virtù dell'articolo 39 e non ha trasmesso il dossier del ricorrente al Parlamento.